



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 2 MARZO 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### A) CONSIGLIO REGIONALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2009 - N. VIII/809** (1.3.3)  
*Referendum* consultivo per il mutamento delle circoscrizioni comunali di Carugo e Brenna, in provincia di Como . . . . . 737

**COMUNICATO REGIONALE 26 FEBBRAIO 2009 - N. 30** (1.8.0)  
 Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Consorzi di gestione dei Parchi della Lombardia – Collegi dei revisori dei conti . . . . . 737

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8966** (4.6.2)  
 Presa d'atto della comunicazione del presidente Formigoni di concerto con l'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Piano d'azione per l'internazionalizzazione del Sistema Fieristico Lombardo». . . . . 738

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8969** (4.3.0)  
 Nomina dei rappresentanti regionali nel collegio dei sindaci del consorzio di difesa delle colture agrarie della provincia di Cremona (Cremona 2), nel consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cremona (Cremona 1), nel consorzio di difesa interprovinciale delle produzioni agricole della provincia di Milano e Lodi, nella società cooperativa consorzio di difesa delle colture agrarie della provincia di Pavia (CO.PRO.VI.) e nella società cooperativa agricola per la difesa dalle calamità naturali «Coop. di Lombardia» . . . . . 740

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8970** (3.1.0)  
 Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Ferrario» con sede nel Comune di Vanzago (MI) . . . . . 740

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8982** (4.4.0)  
 Integrazione del Fondo di investimento JEREMIE FSE, istituito con d.g.r. n. 7687/2008 . . . . . 740

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8984** (3.1.0)  
 Autorizzazione e accreditamento del servizio territoriale per le dipendenze dell'ASL Milano 1 (d.g.r. 12621/2003) . . . . . 741

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2009 - N. 8/8996** (4.2.1)  
 Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 3-bis, l.r. n. 15/2000) . . . . . 742

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

**COMUNICATO REGIONALE 18 FEBBRAIO 2009 - N. 26** (1.2.0)  
 Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2009 . . . . . 744

**DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1385** (2.3.2)  
 Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Locatelli Vittorio – via Brancilione 24 – 24030 Corna Imagna (BG)» . . . . . 744

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

4.2.1 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Aree attrezzate e insediamenti produttivi

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1388</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell’impresa individuale «Spelzini Giuliana – via Regina 75 – 22010 Consiglio di Rumo (CO)» . . . . .	744
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1392</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle società di cui all’allegato elenco «A28» . . . . .	745
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1395</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Scollaggio di Aggio Daniele & C. s.a.s. – via Regina 41 – 22013 Domaso (CO)» . . . . .	746
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1398</b> (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell’impresa individuale «Baby point di Martignoni Cristina – via Nazionale 1283 – 23010 Piantedo (SO)» . . . . .	746
<b>D.G. Istruzione, formazione e lavoro</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 FEBBRAIO 2009 - N. 1788</b> (3.3.0)	
Approvazione della graduatoria delle domande di finanziamento relative all’avviso «Successo formativo e dispersione scolastica» di cui al d.d.u.o. n. 14109 del 2 dicembre 2008 . . . . .	747
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 FEBBRAIO 2009 - N. 879</b> (3.4.0)	
Aggiornamento dell’elenco dei beneficiari della «Dote Scuola» – componente «Buono Scuola» 2008/2009 – e assegnazione dei relativi importi . . . . .	748
<b>D.G. Agricoltura</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 GENNAIO 2009 - N. 760</b> (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 31302/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157 . . . . .	749
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 13 FEBBRAIO 2009 - N. 1332</b> (4.3.2)	
Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento in qualità di Primo Acquirente latte della ditta «AL.CI.SA. s.r.l.» p. IVA 06332730966 . . . . .	750
<b>D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 FEBBRAIO 2009 - N. 962</b> (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all’esercizio della professione – L.r. del 16 luglio 2007 n. 15 – 100° elenco . . . . .	751
<b>D.G. Artigianato e servizi</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 FEBBRAIO 2009 - N. 1612</b> (4.0.0)	
Approvazione degli esiti dell’istruttoria dei progetti presentati a seguito del progetto «SPRIINT – Sostegno ai PRocessi di Innovazione INTEgrata (l.r. n. 1/2007)» – Riapertura dei termini del bando per la partecipazione al progetto – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 dell’1 settembre 2008 . . . . .	752
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 FEBBRAIO 2009 - N. 1632</b> (4.5.0)	
Approvazione graduatoria «Progetto Dinameeting – Bando per la selezione di Micro e Piccole Imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull’applicazione di tecnologie informatiche» – Allegato A al d.d.u.o. 21 luglio 2008 n. 7980 . . . . .	753
<b>D.G. Commercio, fiere e mercati</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II FEBBRAIO 2009 - N. 1243</b> (4.6.1)	
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2 bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)» – Esito dell’istruttoria relativa alla domanda pervenuta nel mese di dicembre 2008 e successivamente integrata nel mese di gennaio 2009 . . . . .	757
<b>D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 FEBBRAIO 2008 - N. 1882</b> (5.3.5)	
Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta «Systema Ambiente s.r.l.» ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, «punti 5.1 e 5.4» con sede legale in via Dei Santi 58 – Brescia (BS) ed impianto in località Casalunga di Vighizzolo – Montichiari (BS) con d.d.s. n. 12833 del 29 ottobre 2007 . . . . .	757
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 MARZO 2008 - N. 2749</b> (5.3.5)	
Integrazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Waste Italia s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in Milano, via Bensi, 12/5, ed impianto in Albonese (PV), S.S. 211, con d.d.s. n. 12594 del 25 ottobre 2007 . . . . .	758
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 LUGLIO 2008 - N. 7833</b> (5.3.5)	
Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale ed impianti in via Marsala n. 33, Robecchetto con Induno (MI), con d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007 . . . . .	759

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 SETTEMBRE 2008 - N. 10243</b> (5.3.5)	
Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecoadda s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in Milano - via Bensi 12/05, ed impianto in Cavenago d'Adda (LO) frazione di Soltarico, con d.d.s. n. 12740 del 29 ottobre 2007 . . . . .	760
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 DICEMBRE 2008 - N. 14634</b> (5.3.5)	
Presa d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e modifica dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4 alla ditta Ecoadda s.r.l. con sede legale in Milano - via Bensi 12/05 ed impianto in Cavenago d'Adda (LO), con d.d.s. n. 12740 del 29 ottobre 2008 e s.m.i . . . . .	760
<b>D.G. Industria, PMI e cooperazione</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 FEBBRAIO 2009 - N. 1795</b> (4.0.0)	
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento per le linee di intervento n. 2 «Innovazione di prodotto e di processo», n. 3 «Applicazione industriale di risultati della ricerca» del FRIM di cui al d.d.u.o. n. 13384/07 . . . . .	761
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 11 FEBBRAIO 2009 - N. 1179</b> (4.0.0)	
Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 8 l.r. 35/96, all'impresa L'Isolante s.r.l. tramite l'Istituto di Credito convenzionato . . . . .	768
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 FEBBRAIO 2009 - N. 1383</b> (4.0.0)	
Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 8 l.r. 35/96, alle imprese Castel s.r.l. e RDC s.r.l. tramite gli Istituti di Credito convenzionati . . . . .	768
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 FEBBRAIO 2009 - N. 1686</b> (4.4.0)	
Approvazione del bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» - Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM). . . . .	769
<b>D.G. Qualità dell'ambiente</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2008 - N. 12941</b> (5.3.1)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - Misura 3.3 dell'asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» - Impegno di spesa e contestuale liquidazioni, di € 286.000,00, a favore della Società Finlombarda s.p.a., ed autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la terza quota a saldo dell'aiuto finanziario di € 286.000,00 alla tutela ambientale del Magentino s.p.a. per gli interventi di bonifica del sito inquinato delle vasche di lagunaggio a servizio dell'ex depuratore consortile, via per Cuggiono, del comune di Inveruno (MI) - Riferimento decreto del dirigente dell'U.O. Gestione rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717 . . . . .	775
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2008 - N. 12943</b> (5.3.1)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - Misura 3.3 dell'asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 580.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a., ed autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la seconda quota dell'aiuto finanziario di € 580.000,00 alla Tutela Ambientale del Magentino s.p.a. per gli interventi di bonifica del sito inquinato ex impianto di depurazione consortile, via per Cuggiono, comune di Buscate (MI). . . . .	776
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 DICEMBRE 2008 - N. 13963</b> (5.3.1)	
Impegno e contestuale liquidazione a favore del comune di Passirano (BS) di un contributo ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, per l'esecuzione delle indagini relative al Piano della caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area «ex cava Vallosa» . . . . .	777
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 FEBBRAIO 2009 - N. 1174</b> (5.3.4)	
Progetto di impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in Comune di Codogno (LO), via Nenni - Committente: L.G.C. s.n.c. di Boiocchi Pietro & C., sede legale via Adda (Mulino Serino) - 26845 Codogno (LO) - Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Fasc. n. 14510/08 . . . . .	777
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 FEBBRAIO 2009 - N. 1696</b> (5.3.4)	
Modifica ed integrazioni del d.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59» . . . . .	780
<b>D.G. Casa e opere pubbliche</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 FEBBRAIO 2009 - N. 1164</b> (5.1.2)	
Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2008 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922 . . . . .	780
<b>D.G. Territorio e urbanistica</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 NOVEMBRE 2008 - N. 12957</b> (5.0.0)	
Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Mortirolo-Ogliolo in Comune di Monno (BS) - Committente: Azienda Elettrica Ogliolo s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08 . . . . .	781
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2009 - N. 233</b> (5.3.5)	
Progetto di ampliamento dell'attività di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Grassobbio (BG) - Proponente: F.lli Salvetti & C. s.r.l. - Grassobbio - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 . . . . .	782
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 GENNAIO 2009 - N. 372</b> (5.0.0)	
Derivazione di acque sotterranee in Comune di Cortelona - Committente: Egidio Galbani s.p.a. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08 . . . . .	783

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 GENNAIO 2009 - N. 466</b>	(5.0.0)	
Escavazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in Comune di Romanengo (CR) – Committente: Consorzio irriguo vaso Sala-Bocchello di Salvirola e soc. Lamapa s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08 . . . . .		
		784
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 GENNAIO 2009 - N. 618</b>	(5.0.0)	
Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.573 capi, in località Barbuzzera, nel Comune di Dovera (CR) – Proponente: Azienda Agricola Guerrini Rocco Aldo e Felice – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 . . . . .		
		784
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 GENNAIO 2009 - N. 729</b>	(5.3.5)	
Progetto di varianti all'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto in esercizio in località Cascina Angiolina, nel Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) – Proponente: Cava di Grumello Cremonese s.r.l. - Roccafranca (BS) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 . . . . .		
		785
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 6 FEBBRAIO 2009 - N. 1018</b>	(5.3.5)	
Progetto di ampliamento quali-quantitativo, con installazione di nuove linee tecnologiche, dell'attività di trattamento (operazioni D8, D9, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in esercizio nel Comune di Urganò (BG), via Provinciale – Proponente: Euro D s.r.l. – Scanzorosciate (BG) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008 . . . . .		
		786
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 FEBBRAIO 2009 - N. 1160</b>	(5.3.5)	
Realizzazione di un impianto per lo smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA), nel Comune di Montichiari (BS) in località Levate, all'interno dell'ATE g43 del Piano Cave della Provincia di Brescia – Proponente: Ecoeternit s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008 . . . . .		
		786
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 FEBBRAIO 2009 - N. 1270</b>	(5.0.0)	
Elenchi degli enti ammessi/non ammessi al contributo di cui all'art. 58 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 – Esercizio finanziario 2008 . . . . .		
		788

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Corte Costituzionale

<b>SENTENZA 26 GENNAIO 2009 - N. 18</b>	(8.3.0)	
Sentenza n. 18 del 26 gennaio 2009 . . . . .		
		789

## A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2009011)

**D.c.r. 10 febbraio 2009 - n. VIII/809**

(1.3.3)

### Referendum consultivo per il mutamento delle circoscrizioni comunali di Carugo e Brenna, in provincia di Como

Presidenza del Presidente De Capitani

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la deliberazione n. 8/7462 del 20 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale attesta che i consigli comunali di Carugo (CO) e Brenna (CO), rispettivamente con deliberazioni n. 20 del 2 ottobre 2007 e n. 40 del 25 settembre 2007, hanno chiesto alla Giunta regionale di attivare la procedura per il mutamento delle circoscrizioni comunali mediante il distacco di una porzione di territorio dal comune di Carugo e relativa aggregazione al comune di Brenna e contestuale distacco di una porzione di territorio dal comune di Brenna e relativa aggregazione al comune di Carugo;

Vista la medesima deliberazione della Giunta regionale che dà atto della sussistenza dei requisiti formali per dar corso alla procedura di presentazione di progetto di legge concernente la variazione richiesta;

Visto il progetto di legge n. 322 «Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna in provincia di Como»;

Dato atto che con nota del 1° luglio 2007 il Presidente del Consiglio regionale ha invitato il Consiglio provinciale di Como ad esprimere il parere di competenza ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Preso atto che la suddetta nota è pervenuta al Consiglio provinciale di Como in data 7 luglio 2008;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 29/2006, decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge da parte del Consiglio provinciale senza che il parere venga reso, il parere stesso si intende favorevole;

Esaminate le motivazioni della richiesta di mutamento della denominazione, evidenziate nella relazione allegata al progetto di legge n. 322;

Considerato che, in applicazione dell'articolo 53 dello Statuto e dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 29/2006, si deve procedere al referendum consultivo;

Preso atto che nella porzione di territorio del comune di Brenna interessata al distacco non vi sono residenti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Carugo interessata al distacco;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della l.r. 29/2006, essendo gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Carugo interessata al distacco in numero inferiore a 15 la consultazione degli elettori avrà luogo presso la sede del comune di Carugo, garantendo agli elettori la segretezza del voto;

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum deve essere così formulato: «Volete che la porzione di territorio del comune di Carugo corrispondente a:

Mappale n.	Superficie (m <sup>2</sup> )
3552	140
3553	25
4024	12.740
4025	252
4026	6.430
4027	250
4028	1.175
4029	75
4030	1.155
4031	1.200
4035	80
4034	6.060
4036	6.151
4037	120
<b>TOTALE</b>	<b>35.853</b>

sia distaccata dallo stesso e aggregata al comune di Brenna?»;

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 53 dello Statuto della Regione;

Vista la l.r. 29/2006;

Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni);

Su proposta della II Commissione «Affari Istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di effettuare il referendum consultivo sul progetto di legge n. 322 «Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna in provincia di Como»;

2) di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:

«Volete che la porzione di territorio del comune di Carugo corrispondente a:

Mappale n.	Superficie (m <sup>2</sup> )
3552	140
3553	25
4024	12.740
4025	252
4026	6.430
4027	250
4028	1.175
4029	75
4030	1.155
4031	1.200
4035	80
4034	6.060
4036	6.151
4037	120
<b>TOTALE</b>	<b>35.853</b>

sia distaccata dallo stesso e aggregata al comune di Brenna?»;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Carugo interessata al distacco;

4) di dare atto altresì che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, essendo gli elettori residenti nella porzione di territorio del comune di Carugo interessata al distacco in numero inferiore a 15 la consultazione degli elettori avrà luogo presso la sede del comune di Carugo, garantendo agli elettori la segretezza del voto;

5) di trasmettere al Presidente della Giunta regionale il presente provvedimento per l'indizione del referendum;

6) di dare atto che l'onere derivante dalle operazioni inerenti lo svolgimento del referendum consultivo trova copertura nell'ambito dello stanziamento sull'UPB n. 7.1.0.1.172 del bilancio 2009 «Consultazioni popolari».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009012)

**Com.r. 26 febbraio 2009 - n. 30**

(1.8.0)

### Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: Consorzi di gestione dei Parchi della Lombardia - Collegi dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA

C O M U N I C A

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli Enti gestori delle aree protette regionali» ed a seguito della redistribuzione di competenze

tra Giunta e Consiglio, operata dal nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia, deve provvedere alla designazione di **un revisore contabile nel Collegio dei revisori dei conti** del Consorzio di Gestione del **Parco delle Orobie Valtellinesi**.

*Scadenza presentazione candidature: giovedì 19 marzo 2009.*

Le proposte di candidature vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia (art. 4 – l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni).

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dovranno inoltre essere allegati:

1) il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;

4) la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti e a componente del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 soprastipendati) disponibili presso il Servizio per l'ufficio di Presidenza e per le Authority del Consiglio regionale – Unità Operativa Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito [www.consiglio.regione.lombardia.it](http://www.consiglio.regione.lombardia.it) (link: nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente: Giulio De Capitani

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009013)

D.g.r. 11 febbraio 2009 - n. 8/8966

(4.6.2)

**Presa d'atto della comunicazione del presidente Formigoni di concerto con l'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Piano d'azione per l'internazionalizzazione del Sistema Fieristico Lombardo»**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la comunicazione del presidente Formigoni di concerto con l'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Piano d'azione per l'internazionalizzazione del Sistema Fieristico Lombardo»;

Udita la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione;

Visto l'art. 6 del regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, approvato con d.g.r. 21 febbraio 2002 n. 8091;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

Di prendere atto della comunicazione sopraccitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE NICOLI CRISTIANI ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 2009

**Oggetto: Piano d'azione per l'internazionalizzazione del Sistema Fieristico Lombardo**

Il Sistema Fieristico Lombardo costituisce un'importante componente strategica per la crescita e la competitività del tessuto economico-produttivo regionale e nazionale, in relazione al ruolo che storicamente ha saputo costruirsi e consolidare in ordine alla capacità di rappresentare e promuovere la realtà produttiva lombarda e italiana sui mercati europei e mondiali.

In considerazione della crescente importanza della dimensione internazionale del mercato fieristico, si è ritenuta necessaria la redazione di un documento che definisse obiettivi e orientamenti per un'efficace politica di sostegno agli operatori del settore.

Le relative linee di azione sono state raccolte e sistematizzate in un piano che, coerentemente con gli indirizzi generali e settoriali della programmazione regionale generale e di settore (DPP, PRS, DPFR, «Piano strategico per la competitività e lo sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo»), rappresenta il documento di indirizzo che definisce:

– lo scenario del Sistema Fieristico Lombardo in rapporto all'andamento ed alle tendenze del mercato fieristico europeo e mondiale;

– obiettivi e linee programmatiche per la progettazione e realizzazione di politiche pubbliche di sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema fieristico regionale ed al potenziamento della capacità delle imprese fieristiche lombarde di contendere ai competitori esteri posizioni di leadership nei diversi settori di business;

– un quadro di riferimento per le autonome scelte di sviluppo dei singoli operatori del Sistema Fieristico Lombardo.

La predisposizione del piano è stata possibile grazie ad una fattiva collaborazione interdirezionale, interistituzionale ed esterna, avendo coinvolto le direzioni regionali competenti nelle materie economiche, il sistema camerale, i protagonisti del mercato fieristico lombardo, in primis Fiera Milano, nonché le associazioni imprenditoriali del settore.

Il piano, di cui in allegato sono riassunti i contenuti sintetici, propone percorsi progettuali strategici per la crescita della competitività internazionale delle imprese e degli operatori del settore fieristico lombardo.

Le azioni del Piano saranno attuate in modo articolato sia attraverso le misure previste nell'Asse 2 dell'Accordo di Programma Competitività già attivo dal 2006 con il Sistema Camerale, sia attraverso iniziative specifiche che saranno oggetto di appositi atti deliberativi.

Tutti gli interventi saranno comunque monitorati e misurati

con adeguati strumenti metodologici rispetto all'effettivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.

#### ALLEGATO

##### *Sintesi del Piano d'azione per l'internazionalizzazione del Sistema Fieristico Lombardo*

Le manifestazioni fieristiche assumono una rilevanza cruciale nello sviluppo delle imprese, e particolarmente di quelle medie e piccole che costituiscono il cuore del sistema produttivo lombardo, nella prospettiva di approccio a nuovi mercati sia in termini commerciali che di acquisizione di conoscenze e di esperienze in merito alle tendenze in atto ed alla circolazione di idee ed applicazioni innovative.

È quindi indispensabile che il sistema fieristico sappia coltivare ed accrescere la propria capacità di corrispondere all'esigenza del sistema economico - imprenditoriale nel suo complesso di aprirsi ed ampliare reti e canali di comunicazione e scambio con i mercati internazionali e che i quartieri e le manifestazioni fieristiche lombarde possano, per raggiungere questo obiettivo, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento competitivo rispetto ai principali concorrenti europei e mondiali. Sostenere l'internazionalizzazione del sistema fieristico diviene quindi l'obiettivo prioritario delle politiche per il settore.

Il Piano d'azione per l'internazionalizzazione del sistema fieristico lombardo (di seguito «Il Piano») scaturisce da un ampio processo di analisi e condivisione che, ispirato ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni, ha coinvolto, oltre a Regione, Sistema Camerale e Fiera Milano in qualità di soggetti promotori, i principali operatori della filiera fieristica lombarda, proprietari di quartieri, organizzatori di manifestazioni, associazioni di categoria ed anche esponenti del mondo accademico.

Il Piano si configura come un **documento di programmazione completo e flessibile**, che mira a individuare una serie di azioni per favorire l'internazionalizzazione degli operatori fieristici lombardi - organizzatori di manifestazioni fieristiche, proprietari e gestori di quartieri fieristici - e, indirettamente, delle PMI che partecipano agli eventi fieristici da questi organizzati o gestiti, attraverso il Piano, la Regione e il Sistema Camerale esplicitano in un **quadro organico** un insieme articolato di interventi per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del settore per il biennio 2009-2010.

Obiettivi ed ambiti di azione in esso presenti sono ben definiti e validati da tutti i soggetti coinvolti nella sua stesura. **Il PdA mantiene comunque un carattere di apertura e flessibilità** e troverà una prima importante modalità di attuazione attraverso specifiche azioni progettuali nel contesto dell'Accordo di Programma per la Competitività - Asse 2 Internazionalizzazione, sottoscritto tra Regione e Sistema Camerale.

Il principale obiettivo del Piano è quello di accompagnare e incrementare la vocazione internazionale degli operatori fieristici. Le azioni che ne discendono possono tuttavia fornire un contributo importante non solo agli operatori del settore fieristico, ma a tutte le imprese appartenenti a quei comparti economico-produttivi di eccellenza della nostra economia, che trovano nelle manifestazioni fieristiche lo strumento indispensabile per creare nuove opportunità di business e nuovi mercati di sbocco ai propri prodotti minacciati da una concorrenza globale e da una fase congiunturale quanto mai difficile.

Attraverso il Piano si intende offrire un contributo in termine di idee, proposte e azioni di sostegno per indirizzare le scelte e le politiche di Regione Lombardia e Sistema Camerale per la crescita e lo sviluppo della capacità d'internazionalizzazione del sistema fieristico e delle PMI lombarde nonché per individuare percorsi progettuali e linee guida per accompagnare i soggetti del sistema fieristico in vista dell'esposizione universale «Expo 2015» e per sostenere la crescita del tessuto produttivo, economico e sociale dell'intera regione.

Tre le linee strategiche d'intervento individuate come prioritarie per elaborare soluzioni adeguate alle sfide competitive in atto:

**1. Attrattività internazionale del sistema fieristico lombardo** - Per consolidare ed espandere la propria capacità di competere, le manifestazioni fieristiche internazionali di maggiore rilievo necessitano di un hub fieristico dimensionalmente importante, efficiente ed internazionale, di assoluta eccellenza in termini di disponibilità di superficie espositiva, infrastrutture e servizi

accessori. Il Polo Fieristico di Milano presenta queste caratteristiche ed in grado di esercitare un'azione trainante anche a beneficio di altri quartieri fieristici regionali di minori dimensioni, come Cremona, Brescia, Bergamo o Montichiari, che recentemente hanno realizzato significativi ed importanti investimenti sia nel rinnovamento ed ampliamento delle strutture che nella capacità di proporre nuovi eventi e manifestazioni; si riscontra tuttavia la necessità di ulteriori investimenti nel sistema di accoglienza e nelle infrastrutture viabilistiche e di trasporto che continuano a rappresentare pericolosi ostacoli al pieno dispiegamento della capacità competitiva dell'offerta fieristica lombarda.

**2. Fiera - da esposizione a «piattaforma relazionale»** - Gli organizzatori fieristici avvertono l'esigenza di elevare i propri standard di qualità ed efficacia nel rispondere alle esigenze delle imprese, spostando l'attenzione dal problema di «vendere superficie espositive», ponendo quindi al centro dell'interesse la dimensione dell'offerta, alla capacità di fornire valore aggiunto reale alle imprese clienti, considerando quindi come prospettiva prioritaria le aspettative della domanda. Il sistema fiera deve sapersi trasformare in una piattaforma relazionale per il business capace di creare condizioni e presupposti di incontro tra gli operatori economici pre, durante e post evento che supportino il processo di internazionalizzazione delle PMI.

**3. Accordi internazionali** - Il contesto competitivo sempre più globale pone in concorrenza non più singoli settori e comparti produttivi, ma contrappone interi sistemi economici su scala nazionale o d'area; occorre dunque trovare nuove forme di collaborazione, accordi e partnership e definire alleanze strategiche internazionali per favorire un miglior posizionamento internazionale e rafforzare la capacità competitiva delle nostre fiere.

Le linee strategiche prioritarie di intervento evidenziate nel Piano sono state tradotte, grazie all'apporto ed al contributo delle proposte dei diversi soggetti partecipanti al gruppo di lavoro, in **tre macro ambiti tematici di intervento**, declinabili in una articolata gamma di possibili azioni di sostegno finalizzate a stimolare e favorire lo sviluppo internazionale del settore fieristico lombardo nel prossimo biennio 2009-2010:

**1. Promozione e Comunicazione Integrata:** si prevede la realizzazione di azioni per promuovere una conoscenza più diffusa e qualitativamente migliore circa le caratteristiche e gli elementi distintivi della nostra offerta fieristica e per attrarre un maggior numero di operatori stranieri attraverso iniziative d'incoming nonché la promozione di accordi, relazioni e partnership tra centri espositivi lombardi ed esteri che rappresentano un bacino ideale di sbocco per l'esportazione dei prodotti lombardi.

**2. Servizi e Marketing Territoriale:** obiettivo generale di questi interventi è lo sviluppo della qualità dei servizi fieristici e del sistema territoriale per renderli allineati e competitivi rispetto a quelli offerti dai principali player internazionali. Si tratta in concreto di sostenere ed attuare interventi tesi sia ad accrescere i servizi erogati direttamente dagli operatori fieristici, che a favorire l'integrazione dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio, a beneficio di operatori e utenti di manifestazioni e quartieri fieristici.

**3. Sviluppo del Capitale Umano:** si ritiene indispensabile investire sullo sviluppo del capitale umano, principale fattore di crescita e competitività di tutte le imprese, comprese quelle del settore fieristico. Nel Piano si propone di sostenere le PMI aiutandole a sviluppare una maggiore capacità di ottimizzare i propri investimenti nella partecipazione agli eventi fieristici, sia stimolando gli organizzatori di manifestazioni fieristiche a potenziare l'offerta di seminari, convegni ed iniziative educative rivolte ad accrescere il patrimonio conoscitivo delle imprese partecipanti. Si propone inoltre di realizzare specifiche iniziative formative rivolte agli operatori del sistema fieristico, compresi progetti di Educational Tour e/o stage all'estero che favoriscano l'acquisizione di una maggior consapevolezza circa i trend evolutivi del mercato fieristico internazionale.

**EXPO 2015** - Considerata l'importanza che EXPO 2015 riveste nelle prospettive di sviluppo di medio periodo dell'economia lombarda, costituendo una opportunità eccezionale per l'ammmodernamento ed il completamento delle infrastrutture, per la nascita e lo sviluppo di nuove relazioni di sistema tra i diversi attori in campo, per il «surplus» visibilità ed attenzione mediatica di cui il sistema Lombardia nel suo complesso potrà godere negli anni a venire, nel Piano sono stati avanzati e proposti alcuni spunti e tracce di lavoro emerse dal confronto diretto con gli operatori del settore e con i referenti delle istituzioni coinvolte.

Con specifico riferimento al settore fieristico, tale evento rappresenta infatti uno straordinario potenziale fattore di miglioramento dell'internazionalità delle manifestazioni e dei poli espositivi lombardi; per questo motivo il Piano individua e propone da subito un percorso ed un approccio proattivo volto a favorire una maggiore apertura internazionale, stabilire collaborazioni tra organizzazioni fieristiche lombarde, italiane e straniere e realizzare sinergie e collaborazioni reali tra quartieri e manifestazioni fieristiche.

(BUR2009014)

(4.3.0)

**D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8969**

**Nomina dei rappresentanti regionali nel collegio dei sindaci del consorzio di difesa delle colture agrarie della provincia di Cremona (Cremona 2), nel consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cremona (Cremona 1), nel consorzio di difesa interprovinciale delle produzioni agricole della provincia di Milano e Lodi, nella società cooperativa consorzio di difesa delle colture agrarie della provincia di Pavia (CO.PRO.VI.) e nella società cooperativa agricola per la difesa dalle calamità naturali «Coop. di Lombardia»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2004 «Modalità di nomina componenti collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 102/2004 ed in particolare l'art. 1, dove è prevista la composizione del Collegio Sindacale dei Consorzi di Difesa;

Vista la legge regionale del 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»;

Visti gli Statuti dei Consorzi di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Cremona (Cremona 2), del Consorzio di Difesa delle Produzioni intensive della Provincia di Cremona (Cremona 1), del Consorzio di Difesa Interprovinciale delle Produzioni Agricole della Provincia di Milano e Lodi, della Società Cooperativa Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Pavia (Co.Pro.Vi.) e della Società Cooperativa Agricola per la Difesa dalle Calamità Naturali «Coop. di Lombardia», dove è previsto che la Giunta regionale nomini un rappresentante in seno al Collegio dei Sindaci;

Considerato che gli Statuti dei Consorzi di Difesa prevedono che la durata dell'incarico dei componenti del Collegio Sindacale è di tre anni e sono rieleggibili;

Ritenuto opportuno proporre quali rappresentanti della Regione Lombardia, nei collegi dei Sindaci dei sopra citati organismi i signori sotto indicati:

- il dr. Piergiorgio Ruggeri membro effettivo – dr. Roberto Nollì supplente – nel Collegio dei Sindaci del Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Cremona (Cremona 2) – via Ala Ponzone n. 8 – Cremona;

- il dr. Oreste Ramponi membro effettivo – dr. Roberto Nollì supplente – nel Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Cremona (Cremona 1) – via C. Monteverdi n. 17 – Cremona;

- il dr. Franco Confalonieri membro effettivo – dr.ssa Paola Cristiani supplente – nel Consorzio di Difesa Interprovinciale delle Produzioni Agricole della Provincia di Milano e Lodi – Viale Isonzo n. 27 – Milano;

- la dr.ssa Paola Cristiani membro effettivo – dr. Franco Confalonieri supplente – nella Società Cooperativa Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Pavia (Co.Pro.Vi.) – piazza Vittorio Veneto n. 1 – Casteggio;

- il dr. Matteo Rossi membro effettivo – dr. Alessandro Fomasina supplente – nella Società Cooperativa Agricola per la Difesa dalle Calamità Naturali «Coop. di Lombardia» Viale Regina Giovanna n. 6 – Milano;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## Delibera

1. di nominare quali rappresentanti della Regione Lombardia, nei Collegi dei Sindaci dei sopra citati organismi, i signori sotto indicati:

- il dr. Piergiorgio Ruggeri membro effettivo – dr. Roberto

Nollì supplente – nel Collegio dei Sindaci del Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Cremona (Cremona 2) – via Ala Ponzone n. 8 – Cremona;

- il dr. Oreste Ramponi membro effettivo – dr. Roberto Nollì supplente – nel Consorzio di Difesa delle Produzioni intensive della Provincia di Cremona (Cremona 1) – via C. Monteverdi n. 17 – Cremona;

- il dr. Franco Confalonieri membro effettivo – dr.ssa Paola Cristiani supplente – nel Consorzio di Difesa Interprovinciale delle Produzioni Agricole della Provincia di Milano e Lodi – viale Isonzo n. 27 – Milano;

- la dr.ssa Paola Cristiani membro effettivo – dr. Franco Confalonieri supplente – nella Società Cooperativa Consorzio di Difesa delle Colture Agrarie della Provincia di Pavia (Co.Pro.Vi.) – piazza Vittorio Veneto n. 1 – Casteggio;

- il dr. Matteo Rossi membro effettivo – dr. Alessandro Fomasina supplente – nella Società Cooperativa Agricola per la Difesa dalle Calamità Naturali «Coop. di Lombardia» – viale Regina Giovanna n. 6 – Milano;

2. di stabilire che la durata dell'incarico dei componenti del Collegio dei Sindaci decorre dal 1° gennaio 2009 ed ha una durata di tre anni.

3. di notificare il presente atto ai Consorzi sopra citati.

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009015)

(3.1.0)

**D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8970**

**Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Ferrario» con sede nel Comune di Vanzago (MI)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32;

Vista altresì la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20;

Visto lo Statuto della «Fondazione Ferrario» con sede nel Comune di Vanzago (MI) che prevede all'art. 5 la nomina da parte della Regione Lombardia, di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Preso atto:

- della nota presentata dal legale rappresentante della Fondazione con la quale viene richiesta la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;

- delle candidature pervenute per la nomina di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Ritenuto di conferire l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Ferrario», in ragione degli elementi curriculari agli atti, alla signora Giuliana Soldadino nata a Milano il 15 aprile 1958, residente a Cuggiono (MI) – via Don Albeni, n. 3;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

## Delibera

1. di nominare, quale componente regionale nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Ferrario» con sede nel Comune di Vanzago (MI), la signora Giuliana Soldadino nata a Milano il 15 aprile 1958 e residente a Cuggiono (MI) – via Don Albeni, n. 3;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto al soggetto interessato, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti per gli adempimenti di loro competenza;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009016)

(4.4.0)

**D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8982**

**Integrazione del Fondo di investimento JEREMIE FSE, istituito con d.g.r. n. 7687/2008**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7687:

– che istituisce il Fondo di investimento JEREMIE FSE per il finanziamento delle microimprese lombarde, anche individuali, organismi non profit e operatori del privato sociale, finanziato dal



Fondo Sociale Europeo – FSE – nell'ambito del POR Occupazione 2007-2013;

– che costituisce la dotazione iniziale del Fondo JEREMIE FSE con la somma complessiva di 10.000.000,00 euro per gli anni 2007-2013, a valere sul capitolo di bilancio pluriennale e bilancio 2008 UPB 7.4.0.2.237, capitoli 007167, 007169, 007003, che presentano la necessaria disponibilità;

– che demanda a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo JEREMIE FSE, nonché la definizione ed esecuzione delle relative procedure attuative, anche avvalendosi del Fondo Europeo per gli Investimenti in relazione al ruolo che questo fondo ha rivestito nell'ideazione e nella strutturazione dell'iniziativa JEREMIE;

– che delega il direttore generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro a sottoscrivere il relativo incarico;

Richiamata la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo JEREMIE FSE, sottoscritta in data 23 ottobre 2008 e inserita nella Raccolta delle Convenzioni e dei Contratti in data 31 ottobre 2008, n. 11881/RCC;

Considerato il progressivo acuirsi della crisi economica, produttiva ed occupazionale nel Paese e conseguentemente, l'inarspirarsi delle difficoltà di accesso al credito da parte delle sopra richiamate categorie imprenditoriali di riferimento del Fondo JEREMIE FSE, in ragioni delle loro caratteristiche soggettive (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.) ovvero oggettive, connesse al rischio d'investimento (progetti d'investimento a carattere innovativo, attività marginali, attività di integrazione sociale, ecc.);

Ritenuto pertanto di dover rafforzare l'intervento regionale attraverso l'integrazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo JEREMIE FSE, con ulteriori 10.000.000,00 euro per gli anni 2007-2013, a valere sul POR Ob. 2 FSE 2007-2013, capitolo 7286 UPB 7.4.0.2.237 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di investimento JEREMIE FSE, istituito con d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7687, con ulteriori 10.000.000,00 euro per gli anni 2007-2013, a valere sul POR Ob. 2 FSE 2007-2013, capitolo 7286 UPB 7.4.0.2.237 del bilancio 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009017)

(3.1.0)

**D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8984**

**Autorizzazione e accreditamento del servizio territoriale per le dipendenze dell'ASL Milano 1 (d.g.r. 12621/2003)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie Collegate»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Visti:

– il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione stati di tossicodipendenza», così come integrato dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»;

– la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

– la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509 «Determinazioni relative ai servizi accreditati nell'area dipendenze»;

– la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

– la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

– la d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8720 «Determinazioni in merito alla riqualificazione dei servizi ambulatoriali per le dipendenze»;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Dato atto che tale d.g.r. stabilisce per i Servizi Territoriali per le Dipendenze i requisiti di autorizzazione e accreditamento, e in carenza dei requisiti previsti, i tempi relativi di adeguamento, da calcolare a partire dal 22 aprile 2003, data di pubblicazione della d.g.r. medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto che per quanto attiene i requisiti strutturali richiesti (minimi generali e minimi specifici) la scadenza per l'adeguamento è il 21 aprile 2008;

Dato atto che la d.g.r. 12621/2003 nella parte relativa al «Percorso procedurale attuativo per l'accreditamento degli Enti e delle Associazioni per i servizi socio-sanitari» prevede che per quanto riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi pubblici le funzioni di vigilanza debbano essere effettuate da ASL diverse da quelle responsabili della gestione e in particolare i requisiti dei servizi pubblici dell'ASL di Milano 1 debbano essere verificati dall'ASL di Milano Città;

Vista la circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23 che precisa che in caso di servizio gestito direttamente dalla ASL, l'autorizzazione e l'accreditamento sono competenze della Regione;

Dato atto che il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell'ASL di Milano 1 è stato provvisoriamente autorizzato e accreditato – subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali minimi generali e minimi specifici richiesti per l'autorizzazione entro il 21 aprile 2008 – con dd.g.r. 5 dicembre 2003, n. 15439 e 5 marzo 2004, n. 16647;

Vista la comunicazione ai Direttori Generali e Sociali delle ASL della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale G1.2007.0014758 del 5 settembre 2007, concernente la conclusione dei lavori previsti dai piani di adeguamento strutturali e procedure relative;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 n. 314 del 28 novembre 2008 che, sulla scorta del verbale del Servizio di Vigilanza dell'ASL di Milano Città allo scopo incaricata, certifica lo stato del raggiungimento dei requisiti strutturali autorizzativi richiesti per i Servizi Territoriali per le Dipendenze e ne chiede autorizzazione e accreditamento;

Dato atto che in considerazione al raggiungimento dei requisiti strutturali in tutte le sedi operative possono essere disposti l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per il relativo Servizio Territoriale per le Dipendenze;

Ritenuto di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell'ASL di Milano 1, così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 per il Servizio in questione è tenuto all'assunzione dell'impegno di rispettare i requisiti e gli standard di autorizzazione e accreditamento mediante un provvedimento che dovrà tenere conto dei principi della negoziazione per obiettivi gestionali che riguardino gli ambiti di trattazione dello schema tipo di contratto, di cui alla d.g.r. 8496/2008;

Ritenuto che l'ASL di Milano 1 per il Servizio Territoriale per le Dipendenze di cui all'allegato A), è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e nota regionale G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Viste la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale dell'VIII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di autorizzare e accreditare il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell'ASL di Milano 1 come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare l'ASL di Milano 1 al mantenimento dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 12621/2003;

3. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 è tenuto all'assunzione dell'impegno di rispettare i requisiti e gli standard di autorizzazione e accreditamento, mediante un provvedimento che dovrà tenere conto dei principi della negoziazione per obiettivi gestionali che riguardino gli ambiti di trattazione dello schema tipo di contratto, di cui alla d.g.r. 8496/2008;

4. di stabilire che l'ASL di Milano 1 è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e nota regionale G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

### ASL MI 1 – LEGNANO

#### SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

STRUTTURA	SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
<b>STRUTTURA COMPLESSA</b>	<b>SERVIZIO DIPENDENZE</b>	<b>Via Spagliardi, 19</b>	<b>Parabiago</b>	<b>Sì</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Piazza Mussi, 1	Abbiategrosso	Sì	
Unità semplice	SERT	Viale Italia, 50/B	Corsico	Sì	
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Via Colli Sant'Erasmo, 32	Legnano	Sì	
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Fraz. Mombello – Via Montegrappa, 40	Limbiate	Sì	
Unità semplice	SERT	Fraz. Mombello – Via Montegrappa, 40	Limbiate	Sì	
Unità semplice	SERT	Via Donatori di Sangue, 50	Magenta	Sì	
Unità semplice	SERT	Via Spagliardi, 19	Parabiago	Sì	
Unità semplice	SERT	Fraz. Passirana – Via Settembrini, 1	Rho	Sì	

(BUR2009018)

(4.2.1)

**D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8996**

**Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 3-bis, l.r. n. 15/2000)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed in particolare l'art. 3-bis concernente il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Dato atto che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

Dato atto che il testo di cui all'allegato A «Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»», è stato trasmesso alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere ai sensi dello stesso art. 3-bis della l.r. 15/2000;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 12 febbraio 2009;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente «Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche».**

#### 1. Oggetto

1. Il presente atto definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel seguito del presente atto, la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» sarà sinteticamente indicata quale «legge regionale».

#### 2. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si definiscono:

a) **mercati a valenza storica**, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 15/00 nei quali l'attività mer-

catale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;

- a1) **mercati a valenza storica di tradizione**, i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento.
- b) **mercati di particolare pregio**, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 15/00 nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:
  - b1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);
  - b2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al servizio per il consumatore e rispetto del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emmissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);
  - b3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);
  - b4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico-attrattivo).

### 3. Requisiti

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati a valenza storica di cui al paragrafo 2, lettera a) tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 50 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 50 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La dimostrazione del momento in cui è stato istituito o avviato il mercato può essere attestata mediante la produzione di copia dell'atto istitutivo originario ovvero, in assenza di questo, da un atto ricognitivo con cui il comune è in grado di stabilire la data di avvio del mercato desumendola da altri elementi oggettivi o soggettivi (registri, documenti, testimonianze, consuetudine ecc.).

Il riconoscimento dei mercati a valenza storica di tradizione di cui al paragrafo 2, lettera a1) avviene tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 100 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 100 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di particolare pregio tenendo conto in relazione alle tipologie di cui al paragrafo 2, lettera b) dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 30 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 30 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- presenza di strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse sotto il profilo architettonico e storico-artistico;
- contributo alla valorizzazione dei centri storici nel rispetto

dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

- localizzazione in aree preferibilmente destinate a tale attività (sede propria);
- specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento ai mercati che valorizzano le produzioni tipiche locali e lombarde;
- identità culturale e sociale dell'attività mercatale correlata ad eventi, ricorrenze, iniziative e manifestazioni di rilievo culturale, sociale e folcloristico di rilievo sovra locale.

### 4. Modalità del riconoscimento

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di cui al paragrafo 2 sulla base delle proposte dei Comuni.

I Comuni, anche su segnalazione delle Associazioni di categoria del comparto e delle Camere di Commercio, trasmettono la proposta alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato entro il limite massimo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tal fine, Regione Lombardia procede d'ufficio a segnalare ai Comuni, anche per il tramite delle Camere di Commercio o delle Associazioni di categoria del comparto, l'esistenza di mercati aventi, in base ai dati già presenti nella base dati regionale, i presupposti per il riconoscimento di cui al presente atto. Il comune comunque entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, procede a confermare, confutare o a modificare tali segnalazioni.

La proposta dovrà contenere:

- una relazione illustrativa descrittiva del mercato, della sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici, le peculiarità architettoniche, urbanistiche, merceologiche, culturali o sociali che lo qualificano di particolare pregio;
- l'indicazione della tipologia di mercato (a valenza storica, storica di tradizione, di particolare pregio) di cui si chiede il riconoscimento e una scheda che ne documenti la tipologia, la frequenza, il giorno di svolgimento, la composizione, le dimensioni ed il numero dei posteggi;
- copia dell'atto formale di istituzione o attestazione dell'avvio;
- una cartografia del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:2.000) con l'individuazione dell'area mercatale.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine fissato per i Comuni per la presentazione delle proposte dei Comuni, procede al riconoscimento dei mercati.

La Giunta regionale costituisce a tal fine apposito elenco dei mercati riconosciuti distinto in tre sezioni:

- mercati a valenza storica
- mercati a valenza storica di tradizione
- mercati di particolare pregio.

### 5. Promozione e valorizzazione dei mercati

La Giunta regionale promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione, anche finanziario, nell'ambito delle previsioni della l.r. 13/2000 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e della l.r. 1/07.

**D) ATTI DIRIGENZIALI****GIUNTA REGIONALE****Presidenza**

(BUR2009019)

**Com.r. 18 febbraio 2009 - n. 26**

(1.2.0)

**Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2009**

Si comunica che nel mese di gennaio 2009 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

**LEGENDA**

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria  
 S.O. = Supplemento Ordinario  
 S.S. = Supplemento Straordinario  
 Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi  
 Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis  
 Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

**GENNAIO 2009**

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
1	5/1	Se.O. + Se.O.Bis	1
	7/1	Se.I. e C.	2
	8/1	I S.S.	3
	8/1	II S.S.	3
	9/1	III S.S.	4
2	12/1	Se.O.	5
	13/1	I S.S.	6
	14/1	Se.I. e C.	7
	14/1	Se.I.Bis	7
	15/1	II S.S.	8
16/1	III S.S.	9	
3	19/1	Se.O. + Se.O.Bis	10
	20/1	I S.S.	11
	21/1	Se.I. e C.	12
	22/1	II S.S.	13
	23/1	III S.S.	14
4	26/1	Se.O. + Se.O.Bis	15
	27/1	I S.S.	16
	28/1	Se.I. e C.	17
	28/1	Se.I.Bis	17
	29/1	II S.S.	18
	30/1	III S.S.	19
	30/1	I S.O.	20

(BUR20090110)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1385**

(2.3.2)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Locatelli Vittorio – via Brancilione 24 – 24030 Corna Imagna (BG)»**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI**

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP dell'impresa indi-

viduale «Locatelli Vittorio – via Brancilione 24 – 24030 Corna Imagna (BG)» c.f. LCTVTR77L19A794B presentata in data 29 dicembre 2008 di cui al prot. regionale n. A1.2008.0155082 del 29 dicembre 2008;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale «Locatelli Vittorio – via Brancilione 24 – 24030 Corna Imagna (BG)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Corna Imagna (BG) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita il 23 gennaio 2007 (l'impresa, già avviata in precedenza nell'anno 1974, risulta essere acquisita a titolo derivativo attraverso donazione), è quindi già operativa l'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. n. 11/2004, si trova attualmente nello stato di vigenza e, la stessa, risponde ai requisiti fissati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/98, in quanto esercente attività commerciale di vicinato;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi VIII legislatura;

**Decreta**

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa «Locatelli Vittorio – via Brancilione 24 – 24030 Corna Imagna (BG)» c.f. LCTVTR77L19A794B all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per l'anno 2008;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Danilo Musumeci

(BUR20090111)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1388**

(2.3.2)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Spelzini Giuliana – via Regina 75 – 22010 Consiglio di Rumo (CO)»**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI**

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP dell'impresa individuale «Spelzini Giuliana – via Regina 75 – 22010 Consiglio di Rumo (CO)» c.f. SPLGLN60C49E151E presentata in data 17 dicembre 2008 di cui al prot. regionale n. A1.20090007468 del 20 gennaio 2009;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale «Spelzini Giuliana – via Regina 75 – 22010 Consiglio di Rumo (CO)» «comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Consiglio di Rumo (CO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita l'11 dicembre 1991, è già operativa l'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. n. 11/2004, si trova attualmente nello stato di vigenza e, la stessa, risponde ai requisiti fissati dall'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/98, in quanto esercente attività commerciale di vicinato;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi VIII legislatura;

#### Decreta

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa «Spelzini Giuliana – via Regina 75 – 22010 Consiglio di Rumo (CO)» c.f. SPLGLN60C49E151E all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per l'anno 2008;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Danilo Musumeci

(BUR20090112)

(2.3.2)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1392**

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle società di cui all'allegato elenco «A28»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Viste le domande di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP delle società elencate nell'allegato «A28»;

Verificato che le documentazioni presentate dalle Società elencate nell'allegato «A28» comprovano il possesso dei seguenti requisiti:

a) le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in uno dei Comuni individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) le compagini sociali si sono costituite successivamente all'8 maggio 2004 data di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente nello stato di vigenza;

c) le società non sono titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;

d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;

f) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

h) le società, alla data di costituzione, sono composte per la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2 della l.r. n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi VIII legislatura;

#### Decreta

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le società elencate nell'allegato «A28», che è parte integrante del presente atto, all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2008 al 2014;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
gestione tributi regionali:  
Danilo Musumeci

ALL. «A 28»

N.	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	INDIRIZZO	C.A.P. COMUNE (PROV.)	C.F. / P.I.
1	E.G. PERFORAZIONI S.R.L.	VIA DELL'EMIGRANTE SNC	25050 SELLERO (BS)	02980690982
2	BOLLICINE DI MELE PAOLA E GELMINI MIRKO S.N.C.	VIA PANZERINI 6	25050 SELLERO (BS)	03058680988

(BUR20090113)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1395**

(2.3.2)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Scollaggio di Aggio Daniele & C. s.a.s. – via Regina 41 – 22013 Domaso (CO)»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP della Società «Scollaggio di Aggio Daniele & C. s.a.s. – via Regina 41 – 22013 Domaso (CO)» c.f./p.I. 02967200136 presentata in data 17 dicembre 2008 di cui al prot. regionale n. A1.2009.0015453 del 2 febbraio 2009;

Verificato che la documentazione dalla Società «Scollaggio di Aggio Daniele & C. s.a.s. – via Regina 41 – 22013 Domaso (CO)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Domaso (CO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) la compagine sociale si è costituita il 10 aprile 2006 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) la società non è titolare di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;

d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;

f) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

h) la società, alla data di costituzione, è composta per la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2 della l.r. n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi VIII legislatura;

#### Decreta

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, la società «Scollaggio di Aggio Daniele & C. s.a.s. – via Regina 41 – 22013 Domaso (CO)» c.f./p.I. 02967200136 all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2008 al 2012;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura gestione tributi regionali:  
Danilo Musumeci

(BUR20090114)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1398**

(2.3.2)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Baby point di Martignoni Cristina – via Nazionale 1283 – 23010 Piantedo (SO)»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall'anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall'anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP dell'impresa individuale «Baby Point di Martignoni Cristina – via Nazionale 1283 – 23010 Piantedo (SO)» codice fiscale MRTCS75C49E507M presentata in data 17 dicembre 2008 di cui al prot. regionale n. A1.20090015585 del 2 febbraio 2009;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa individuale «Baby Point di Martignoni Cristina – via Nazionale 1283 – 23010 Piantedo (SO)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Piantedo (SO) individuato nell'allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita il 15 ottobre 2005 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell'amministrazione regionale, l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi VIII legislatura;

#### Decreta

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa «Baby Point di Martignoni Cristina – via Nazionale 1283 – 23010 Piantedo (SO)» c.f. MRTCS75C49E507M all'agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2008 al 2011;

2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura gestione tributi regionali:  
Danilo Musumeci

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20090115)

(3.3.0)

**D.d.u.o. 24 febbraio 2009 - n. 1788**

**Approvazione della graduatoria delle domande di finanziamento relative all'avviso «Successo formativo e dispersione scolastica» di cui al d.d.u.o. n. 14109 del 2 dicembre 2008**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. del 10 aprile 2007, n. 3616, approvazione dei documenti «Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi - Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004» e «Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;

Atteso che in data 18 settembre 2008 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per realizzare percorsi e progetti contro la dispersione scolastica ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo le disposizioni del decreto Interministeriale 29 novembre 2007 che prevede tra l'altro il trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero a Regione Lombardia, per un ammontare complessivo di € 2.600.000,00;

Visto l'Avviso «Successo Formativo e Dispersione Scolastica» approvato con d.d.u.o. del 2 dicembre 2008, n. 14109;

Considerato che il citato Avviso fissava al 15 gennaio 2009 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli operatori accreditati per i servizi all'Istruzione e Formazione Professionale, iscritti alla sezione A dell'Albo regionale degli Accreditati;

Visto l'atto dell'Autorità di Gestione del 14 gennaio 2009, prot. E1.2009.0001457, con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione deputato all'istruttoria ed alla valutazione delle domande presentate sull'Avviso «Successo Formativo e Dispersione Scolastica» che risulta così composto:

- a) per la Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro:
  - Francesco Foti, Dirigente Struttura Politiche Integrate per la persona, U.O. Autorità di Gestione;
  - Maria Teresa De Filippi, Funzionario Struttura Politiche Integrate per la persona, U.O. Autorità di Gestione;
  - Mariangela Maggi, Funzionario U.O. Autorità di Gestione;
- b) per la Direzione Scolastica Regionale:
  - Giuliana Pupazzoni, Dirigente Ufficio Integrazione delle Politiche formative, Direzione scolastica regionale per la Lombardia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Preso atto che alla data del 15 gennaio 2009 sono state presentate n. 34 domande, tutte corredate della documentazione cartacea richiesta nell'avviso;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione regionale ha svolto la propria attività, valutando secondo i criteri stabiliti nell'avviso ed ha attribuito i relativi punteggi come risulta dalle singole schede progetto e dai relativi verbali, depositati agli atti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, accessibili ai sensi della legge 241/1990 e della l.r. 30/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di procedere alla riparametrazione del 12% delle richieste di finanziamento che sono state valutate idonee al fine di poterle finanziare tutte (complessivi € 2.598.704,43) nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria finale delle richieste, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui finanziamento sarà effettuato con successivo provvedimento per un importo complessivo di € 2.598.704,43 - a valere sull'UPB 2.1.1.2.406 con le risorse in corso di iscrizione al competente capitolo 7324 del bilancio 2009;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

### Decreta

1. di approvare la graduatoria finale delle richieste di finanziamento, di cui al d.d.u.o. del 2 dicembre 2008, n. 14109, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di rinviare a successivo provvedimento il finanziamento delle richieste per complessivi € 2.598.704,43 - a valere sull'UPB 2.1.1.2.406 con le risorse in corso di iscrizione al competente capitolo 7324 del bilancio 2009;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: [www.dote.regione.lombardia.it](http://www.dote.regione.lombardia.it).

L'autorità di gestione:  
Renato Pirola

ALLEGATO A)

## SUCCESSO FORMATIVO E DISPERSIONE SCOLASTICA A.F. 2008/2009 PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI

N. Protocollo	OPERATORE	TITOLO	Punteggio	Finanziamento (€)
E1.2009.0002152	GALDUS	GALDUS - In viaggio per il successo formativo	100	76.560,00
E1.2009.0002161	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE Coop. Soc. a.r.l.	Pensare il futuro	100	79.200,00
E1.2009.0002236	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	GIRASOLE	100	52.800,00
E1.2009.0002252	ENAIPI	PERCORSI IN RETE - Una scelta per il successo formativo dei giovani	100	131.848,64
E1.2009.0002285	CAPAC	Torno subito	100	52.800,00
E1.2009.0002326	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	SU.FO.DI.SCO.	100	131.683,20
E1.2009.0002329	LASER	Più belli che bulli	100	77.880,00

N. Protocollo	OPERATORE	TITOLO	Punteggio	Finanziamento (€)
E1.2009.0002356	IN-PRESA Società Cooperativa	Ciaula e la luna: nel tirocinio la scoperta della positività di sé	100	92.400,00
E1.2009.0002358	C.F.P. COMUNE DI MONZA	Successo formativo e dispersione scolastica	100	132.000,00
E1.2009.0002368	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	PROG.RE.DI.SCO – Progetto in rete contro la dispersione scolastica	100	132.000,00
E1.2009.0002374	Associazione Formazione Professionale PATRONATO SAN VINCENZO (BG)	Rete integrata per il successo formativo e scolastico	100	131.982,40
E1.2009.0002609	AGENZIA FORMATIVA PROVINCIA DI VARESE	Successo formativo e dispersione scolastica	100	114.400,00
E1.2009.0002130	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI GORGONZOLA	Resta con noi! Azione di contrasto alla dispersione scolastica	90	132.000,00
E1.2009.0002205	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO PROVINCIA DI COMO	Interventi per il successo formativo	90	83.600,00
E1.2009.0002366	ASSOCIAZIONE CNOS FAP	Successo formativo e dispersione scolastica	90	114.400,00
E1.2009.0002379	CENTRO PER L'INNOVAZIONE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE SOC. COOP. O.N.L.U.S.	C.A.R.O. Centro Ascolto Recupero Orientamento	90	132.000,00
E1.2009.0002151	E.L.F.O.L. - COMUNE DI VIGEVANO	Obiettivo successo formativo: dalla prevenzione della dispersione all'accompagnamento alla riuscita	80	105.670,40
E1.2009.0002155	CONSORZIO GARDA	Il futuro in tasca	80	126.297,60
E1.2009.0002213	FONDAZIONE MINOPRIO	Percorsi di recupero e sviluppo degli apprendimenti, riorientamento e rimotivazione per ragazzi tra i 14 e i 16 anni non compiuti	80	39.600,00
E1.2009.0002277	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	Operatore pre-stampa	80	132.000,00
E1.2009.0002354	C.F.P. COMUNE DI PAVIA	Nuovi approdi: laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti e percorsi di rimotivazione	80	67.848,00
E1.2009.0002355	OPERA DIOCESANA IST. S. CHIARA	Orientati al successo formativo	80	88.000,00
E1.2009.0002363	ENFAPI BRIANTEA	INSIEME CE LA FACCIAMO	80	24.886,40
E1.2009.0002371	C.F.P. ZANARDELLI BRESCIA	S.CA.C.CO. Sviluppo capacità e consolidamento delle competenze	80	103.087,79
E1.2009.0002388	ASSOCIAZIONE MAZZINI	Successo formativo e dispersione scolastica	80	28.512,00
E1.2009.0002239	CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE S.R.L.	LARSA nel settore estetica e benessere	70	88.000,00
E1.2009.0002330	ACCADEMIA PROFESSIONALE PBS	Successo formativo e dispersione scolastica	70	79.200,00
E1.2009.0002349	ISTITUTO DELLE SUORE della Sacra Famiglia	Penso dunque sono	70	7.920,00
E1.2009.0002353	ISTITUTO DELLE SUORE della Sacra Famiglia	Il segreto del mio successo	70	7.920,00
E1.2009.0002381	SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI di San Polo (BS)	Progetto formativo volto al successo formativo e al contenimento della dispersione scolastica	70	32.208,00
			<b>TOTALE</b>	<b>2.598.704,43</b>

**SUCCESSO FORMATIVO E DISPERSIONE SCOLASTICA A.F. 2008/2009  
PROGETTI NON APPROVATI**

N. Protocollo	OPERATORE	TITOLO	Punteggio	Finanziamento (€)
E1.2009.0002377	FONDAZIONE COVA	Pane – Scuola – Lavoro	30	150.000,00
E1.2009.0001802	ACADEMY CENTER S.A.S.	Successo formativo e dispersione scolastica	20	40.500,00
E1.2009.0002144	OK SCHOOL ACADEMY	Successo formativo e dispersione scolastica	20	25.000,00
E1.2009.0002357	ENGIM LOMBARDIA	Successo formativo e dispersione scolastica	20	18.000,00

(BUR20090116)

(3.4.0)

**D.d.s. 3 febbraio 2009 - n. 879**

**Aggiornamento dell'elenco dei beneficiari della «Dote Scuola» – componente «Buono Scuola» 2008/2009 – e assegnazione dei relativi importi**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e in particolare gli articoli 7 e 8;

Richiamata la d.g.r. 8/6114 del 12 dicembre 2007 che ha definito le modalità di accesso agli interventi relativi alla Dote istruzione per l'anno scolastico 2008/2009 sulla base degli indirizzi del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 3276 del 3 aprile 2008 e n. 6453 del 18 giugno 2008 «Modalità per l'assegnazione della Dote Istruzione denominata «Dote Scuola», per l'anno scolastico 2008/2009 – art. 8 l.r. 6 agosto 2007 n. 19»;

Richiamati in particolare i decreti n. 12494 del 3 novembre 2008 e n. 12697 del 7 novembre 2008 con cui sono stati approvati gli e-

lenchi dei beneficiari della Dote Scuola 2008/2009 con contestuale impegno a favore dei beneficiari e per essi ad Accor Services Italia s.r.l. per la gestione dei buoni servizi per la scuola;

Atteso che con i suddetti decreti sono stati tra l'altro approvati gli allegati D e D2, concernenti i beneficiari della componente Buono Scuola;

Verificato che sempre tali decreti hanno rinviato a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa con riferimento ai beneficiari della componente Buono Scuola della Dote Scuola 2008/2009, di cui agli allegati D e D2 sopra citati;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dell'elenco aggiornato dei beneficiari della componente Buono Scuola della Dote Scuola 2008/2009, che evidenzia altresì l'importo assegnato a ciascuno studente beneficiario, per il successivo impegno di spesa;

Preso atto che, con riferimento alla Dote Scuola 2008/2009, componente Buono Scuola, sono pervenute richieste per un totale di n. 62.924 studenti e che dall'attività di verifica d'ufficio effettuata sulle stesse risultano ammissibili n. 61.477 studenti, come da elenco di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presen-



te atto, che riporta altresì l'ammontare del contributo assegnato a ciascuno degli ammissibili;

Dato atto che l'elenco degli studenti beneficiari di cui all'allegato A del presente atto costituisce aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati D e D2 sopra citati, a seguito dell'annullamento di richieste riferite a n. 79 studenti, sulla base della segnalazione effettuata dalle stesse famiglie richiedenti e dell'inserimento di n. 30 studenti risultanti ammissibili, a seguito di rettifica dei dati relativi alla situazione reddituale inseriti nella domanda in modo errato;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

#### Decreta

1. di aggiornare l'elenco dei beneficiari della «Dote Scuola» componente Buono Scuola – a.s. 2008/2009 – indicando contestualmente l'importo assegnato a ciascuno studente beneficiario, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

2. di precisare che l'importo assegnato sarà oggetto di compensazione a seguito dell'adozione dell'atto di revoca, totale o parziale, del beneficio Buono Scuola, ottenuto nelle annualità precedenti;

3. di stabilire che l'elenco di cui al punto 1 sostituisce gli allegati D e D2 rispettivamente dei decreti n. 12494 del 3 novembre 2008 e n. 12697 del 7 novembre 2008;

4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente: Enzo Galbiati

## D.G. Agricoltura

(BUR20090117)

(4.3.2)

**D.d.u.o. 30 gennaio 2009 - n. 760**

**Legge n. 119 del 30 maggio 2003 riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 31302/1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta La Latteria di Milano - c.f. 12758590157**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Regolamento 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 31302/1999 con il quale alla ditta «La Latteria di Milano - c.f. 12758590157» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 370;

Considerato che con nota prot. 24692 dell'1 dicembre 2008 è stato comunicato alla ditta La Latteria di Milano l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, così specificatamente dettagliati:

*Campagna di commercializzazione 2001/2002 - Controllo di fine periodo*

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non sono state effettuate le analisi del grasso nel numero e con le modalità previste dalla legge;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9-terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto né sul modello L1 né nel registro quote sono state indicate le pluralità/successione di acquirente;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9-terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9-terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non c'è corrispondenza tra l'importo fatturato e quello pagato; violazioni sanzionate con decreto n. 4407 del 12 marzo 2002 regolarmente notificato;

- violazioni sanzionate con decreto n. 184 del 15 gennaio 2004; con sentenza n. 1412/2005 il Tribunale di Milano ha confermato le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura.

Considerato inoltre che con la medesima nota è stata contestata la violazione dell'obbligo di procedere al versamento mensile di cui all'art. 5 comma 2 della legge 119/03 e specificatamente:

- verbale n. **4104/prelievogiugno/0809** del 12 settembre 2008: contestazione della violazione dell'obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di **giugno 2008** - campagna produttiva 2008/2009;

- verbale n. **4104/prelievoluglio/0809** del 7 ottobre 2008: contestazione della violazione dell'obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di **luglio 2008** - campagna produttiva 2008/2009;

- verbale n. **4104/prelievoagosto/0809** del 7 novembre 2008: contestazione della violazione dell'obbligo di procedere al versamento del prelievo mensile per il mese di **agosto 2008** - campagna produttiva 2008/2009;

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta in questione non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltata;

Considerato in merito all'obbligo di versamento del prelievo che la norma comunitaria prevede (art. 81 Reg. 1234/2007) che «gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo sulle eccedenze e versano all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l'importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato». E ancora il Regolamento 595/2004 all'art. 15 stabilisce che «l'acquirente versa all'autorità competente l'importo da lui dovuto secondo le modalità stabilite dallo Stato membro»;

Considerato, sempre in merito all'obbligo di versamento, che la norma comunitaria, «per garantire il funzionamento efficace del regime» individua espressamente nei primi acquirenti i soggetti deputati alla riscossione del prelievo dovuto dai produttori per conto degli Stati membri, così come ribadito dal TAR Veneto «... ciò non porta ad escludere che sussista a suo carico (dell'acquirente) l'onere di provvedere al prelievo e al conseguente versamento della somma così individuata; [...] rimane infatti indiscusso il ruolo affidato agli acquirenti dal Regolamento che attribuisce l'onere del prelievo agli all'acquirente che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie e che dovrà farsi carico del successivo versamento delle somme così prelevate dai produttori che hanno oltrepassato il limite quantitativo annuale di riferimento» (TAR Veneto Sentenza 1288/07);

Considerato che il Consiglio di Stato (Ordinanza 1242/08 più altre) ha correlato la possibilità di mantenimento della qualifica di Primo Acquirente, revocata dall'amministrazione competente, al rispetto dell'obbligo di versare il prelievo supplementare dovuto dai produttori, obbligo la cui violazione era stata contestata;

Considerato che la ditta in questione non ha mai provveduto al versamento del prelievo mensile dovuto per i mesi oggetto del presente procedimento per un totale di € 5.955.743,55 senza giustificare tale omesso versamento e che in proposito l'art. 5 comma 5 della legge 119/03 prevede espressamente che al di là della sanzione amministrativa irrogata per mancato versamento rimanga «fermo l'obbligo del versamento del prelievo supplementare»;

Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 così come sostituito dall'art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che:

«per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l'acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1);

tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3):

- i. revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di Primo Acquirente, previsti dal citato art. 23;
- ii. revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore;

Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di Primo Acquirente stabiliti dalla norma comunitaria c'è quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento:

– alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l'utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro;

– alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell'art. 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali;

Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell'equilibrio del mercato;

Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta La Latteria di Milano ha violato l'obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie;

Dato atto che l'art. 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l'amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (così come effettuato dalla regione);

Considerato il contenuto dell'ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti all'irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»;

Considerato inoltre, sempre in materia di revoca, che la normativa nazionale di settore stabilisce tra le altre cose che:

– «le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti [...] in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507» (art. 5 comma 3 d.m. 31 luglio 2003);

– «se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge n. 119/03 una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina pertanto la revoca del riconoscimento» (art. 6 comma 9 d.m. 31 luglio 2003);

Considerato quindi che la normativa nazionale individua la possibilità di effettuare la revoca oltre che per reiterate violazioni degli obblighi posti in capo all'acquirente (in seguito a reiterazione di violazione ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) anche a seguito di ripetute violazioni, in uno stesso periodo di commercializzazione, degli obblighi sanciti dall'art. 5 comma 5 della legge 119/03 tra i quali rientra l'obbligo di versamento del prelievo mensile;

Preso atto inoltre, con riferimento alla revoca del riconoscimento per violazione degli obblighi posti in capo al primo acquirente, che sempre il TAR Veneto – sentenza 1288/07 recita che la revoca «risulta legittima in quanto basata sull'accertata violazione degli obblighi derivanti dal possesso di tale qualifica»;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157;

Considerato:

– che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca

ca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 31302/1999 (e successive modifiche) alla ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 24692 del 1 dicembre 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2008/2009);

2) di procedere alla cancellazione della ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso (2008/2009);

3) di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4) di procedere, in applicazione dei disposti di cui all'art. 4 comma 3 della legge 119/03, a dare comunicazione ai produttori che risultano conferire latte alla ditta La Latteria di Milano – c.f. 12758590157 dei contenuti del presente provvedimento;

5) di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della U.O. Programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale:  
Giorgio Bleynt

(BUR20090118)

**D.d.u.o. 13 febbraio 2009 - n. 1332**

**Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento in qualità di Primo Acquirente latte della ditta «AL.CI.SA. s.r.l.» p. IVA 06332730966**

(4.3.2)

#### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visti

– il Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche che sostituisce, dall'1 aprile 2008, il Regolamento (CE) 1788/03;

– il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

– il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore dei latte e dei prodotti lattiero-caseari, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte – istituzione albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio del-

la Regione Lombardia purché presentino istanza alla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 che integra la d.g.r. 7/15675 del 18 dicembre 2003;

Vista la domanda presentata dalla signora Minelle Cinzia in qualità di rappresentante legale della ditta AL.CI.SA s.r.l. p. IVA 06332730966 con sede legale in via Fara n. 23 20124 Milano, pervenuta alla Regione Lombardia, D.G. Agricoltura in data 10 ottobre 2008 con il numero di protocollo M1.2008.0020952, tesa ad ottenere l'iscrizione all'albo regionale dei Primi acquirenti latte della regione Lombardia;

Considerato che in tale domanda la signora Minelle ha dichiarato che l'apparecchiatura informatica necessaria per il collegamento al SIAN è ubicata in provincia di Piacenza;

Ritenuto pertanto di effettuare un sopralluogo sia presso la sede legale (a Milano) sia presso il luogo dove è dichiarato essere presente l'apparecchiatura informatica (provincia di Piacenza)

Acquisito il verbale del sopralluogo effettuato dalla Provincia di Milano presso la sede legale in data 23 dicembre 2008 teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente e preso atto dei contenuti dello stesso;

Considerato, con riferimento al sopralluogo da effettuarsi nel luogo ove è presente l'apparecchiatura informatica necessaria al collegamento al SIAN,;

- che in data 25 novembre 2008 è stato effettuato, dalla provincia di Piacenza, un sopralluogo in Rivergaro (PC); da tale controllo è emerso che all'indirizzo indicato dal legale rappresentate della ditta AL.CI.SA è ubicata un'abitazione ad uso civile;

- il sopralluogo è stato effettuato dalle ore 9.30 alle ore 10.00 ma nonostante diverse chiamate nessuno ha risposto.

Considerato che, a seguito della comunicazione degli esiti del sopralluogo effettuato dalla provincia di Piacenza, la D.G. Agricoltura della regione Lombardia ha comunicato alla ditta AL.CI.SA che un ulteriore definitivo sopralluogo si sarebbe svolto a Rivergaro nei giorni dal 19 al 24 gennaio 2009 previa sospensione dei termini del procedimento;

Acquisito il verbale del nuovo sopralluogo effettuato dalla provincia di Piacenza in data 22 gennaio 2009 e considerato che nello stesso si da atto della presenza, in Rivergaro (PC) dell'apparecchiatura informatica idonea al collegamento al SIAN;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate da parte della Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, da parte della Provincia di Milano e da parte della Provincia di Piacenza, che la ditta AL.CI.SA s.r.l. p. IVA 06332730966 con sede legale in via Fara n. 23 20124 Milano iscritta alla Camera di Commercio di Milano con il n. 06332730966, possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di primo acquirente;

Stabilito che il riconoscimento decorre a far data dall'1 aprile 2009;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, ad iniziare l'attività di primo acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia - D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari

per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione nei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura,

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di rilasciare alla ditta AL.CI.SA s.r.l. p. IVA 06332730966 con sede legale in via Fara n. 23 20124 Milano la qualifica di Primo acquirente latte;

2) di iscrivere la ditta AL.CI.SA s.r.l. p. IVA 06332730966 all'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 442;

3) di far decorrere il riconoscimento dall'1 aprile 2009;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta AL.CI.SA s.r.l. p. IVA 06332730966 nella persona del legale rappresentante *pro tempore* signora Minelle Cinzia;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e sviluppo rurale:  
Giorgio Bleyнат

## D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20090119)

(4.6.4)

**D.d.s. 5 febbraio 2009 - n. 962**

**Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. del 16 luglio 2007 n. 15 - 100° elenco**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Vista la l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. del 16 luglio 2007 n. 15 concernente «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

Viste le richieste di iscrizione al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio della Regione Lombardia pervenute;

Ritenuto, pertanto, a seguito di regolare istruttoria eseguita dalla Struttura Interventi per la Promozione Turistica e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, n. 20 persone di cui all'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento;

Decreta

1. di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, previsto dalla l.r. del 16 luglio 2007 n. 15, ed a seguito di preventiva istruttoria, n. 20 persone in possesso dei requisiti professionali, di cui all'allegato «A» centesimo elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio, parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Il dirigente della struttura  
interventi per la promozione turistica:  
Stefania Tamborini

ALLEGATO «A»

### 100° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PROV.	AUT.
1	ACRI	MASSIMILIANO	CROTONE	17/06/1967	VIA BOLOGNA, 2	37069 VILLAFRANCA	VR	SI
2	CANCLINI	ELISABETTA	MILANO	14/06/1975	VIA PER BARNÀ, 43 FRAZ. S. ROCCO	22010 PLESIO	CO	SI
3	CLARINI	JIMMY	LONGJUMEAU	12/08/1967	VIA DELLA CUDULA, 23	25064 GUSSAGO	BS	NO
4	CRISCIONE	MARIA LENA	BUSTO ARSIZIO	28/10/1974	VIA VERESE, 7	21057 OLGiate OLONA	VA	SI
5	DI MARIA	ANNA	SESTO S. GIOVANNI	11/05/1962	VIA G. MEDICI, 8	20077 MELEGNANO	MI	SI

	COGNOME	NOME	LUOGO NASCITA	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PROV.	AUT.
6	DOSSENA	ROBERTO	CERNUSCO S/N.	25/11/1979	VIA A. NEGRI, 7	20060 CERNUSCO S/N.	MI	SI
7	FARFAGLIA	STEFANIA	ROVATO	08/04/1970	VIA DONATORI DI SANGUE, 8/D	25050 PADERNO FRANCIACORTA	BS	SI
8	GUGLIERMINOTTI	DANIELA	TORINO	09/09/1971	VIA P. AMEDEO, 51/F	20149 VERDELLINO	BG	NO
9	MARAN	MARCELLO	SEREGNO	27/03/1973	VIA S. CATERINA DA SIENA, 32	22066 MARIANO COMENSE	CO	SI
10	MARICONDA	MICHELA	ROMA	12/03/1983	LARGO D. DONZELLI, 6 SCALA A	00168 ROMA	RM	SI
11	MATTIELLO	PATRIZIA	CIRIÈ	29/07/1964	VIA S. CATERINA, 32/7	21015 LONATE POZZOLO	VA	SI
12	MIGLIO	CLAUDIO	MILANO	10/01/1965	VIA A. ANFOSSI, 28	20135 MILANO	MI	SI
13	MONTECROCI	MARCO	MILANO	20/12/1968	VIA TITO LIVIO, 23	20137 MILANO	MI	SI
14	NASCIMBENI	ARGIO	MODENA	16/02/1946	VIA C. B. CAVOUR, 16	46029 SUZZARA	MN	SI
15	OUANCHI	EL ARBI	KHOURIBGA	09/03/1963	VIA ROTONDA MONTIGLIO, 5	25127 BRESCIA	BS	SI
16	PAPAGNA	VITO	MILANO	20/06/1975	LARGO VULCI, 7	20159 MILANO	MI	SI
17	POLITI	ELISABETTANNA	GUARDAVALLE	24/02/1964	VIA RUMENIA, 303	00040 POMEZIA	RM	NO
18	ROSSETTI	LUIGI	COMACCHIO	25/11/1951	VIA ALDO MORO, 46	26900 LODI	LO	SI
19	SEITI	AGIM	SHKODER	22/12/1958	VIA QUARENGHI, 4	24122 BERGAMO	BG	SI
20	VOORDENDAG	RONALD NICO	ZWIJNDRECHT	30/05/1969	VIA G. PERLASCA, 9	20021 BOLLATE	MI	SI

## D.G. Artigianato e servizi

(BUR20090120)

(4.0.0)

**D.d.u.o. 19 febbraio 2009 - n. 1612**

**Approvazione degli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati a seguito del progetto «SPRIINT - Sostegno ai PProcessi di Innovazione INTEgrata (l.r. n. 1/2007)» - Riapertura dei termini del bando per la partecipazione al progetto - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 dell'1 settembre 2008**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ARTIGIANATO

Vista la d.g.r. n. 6025, del 5 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il progetto «SPRIINT - Sostegno ai PProcessi di Innovazione INTEgrata», disponendone l'affidamento a CESTEC S.p.a.;

Visto il d.u.o. n. 9034, dell'11 agosto 2008, «Attuazione d.g.r. n. 6025 del 5 dicembre 2007 - Approvazione del bando per la partecipazione al progetto», con cui è stata disposta la pubblicazione di un bando riservato alle imprese artigiane che hanno partecipato a progetti regionali di sostegno dell'innovazione finanziati nell'ambito della Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, finalizzato a fornire la consulenza di Mediatori Temporanei di Innovazione (MTI), da affiancare agli imprenditori per supportare la gestione dei processi di innovazione;

Considerato che CESTEC ha trasmesso alla D.G. Artigianato e Servizi l'esito dell'istruttoria dei progetti, presentati nel corso del 2008, con la relativa graduatoria delle 31 imprese ammesse ad usufruire della consulenza dei sopraccitati Mediatori Temporanei d'Impresa, con nota prot. P1.2009.0000154 del 22 gennaio 2009 (Allegato 1);

Considerato che il succitato bando prevede che l'esito dell'istruttoria venga approvato mediante apposito provvedimento dirigenziale;

Considerato che al progetto hanno aderito 31 imprese su 50 previste, e vi è, pertanto, ancora la disponibilità di tempi ed economica per supportare 19 imprese, riaprendo i termini del bando;

Ritenuto quindi di approvare la riapertura del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 2008, quale attività prevista e finanziata all'interno del progetto SPRIINT, fissando i termini per la consegna delle domande di partecipazione alle ore 16 di martedì 30 giugno 2009;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il decreto n. 1096 del 11 febbraio 2008 «Disposizioni organizzative per l'anno 2008 della Direzione Generale Artigianato e Servizi»;

Decreta

1. di approvare la graduatoria trasmessa da CESTEC s.p.a. con nota prot. P1.2009.0000154 del 22 gennaio 2009, (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura dei termini del bando per la partecipazione al progetto «SPRIINT - Sostegno ai PProcessi di Innovazione INTEgrata», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1° settembre 2008, fissando i termini per la presentazione delle domande alle ore 16 di martedì 30 giugno 2009;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti internet [www.artigianato.regione.lombardia.it](http://www.artigianato.regione.lombardia.it) e [www.cestec.it](http://www.cestec.it).

Il dirigente della U.O. Artigianato:  
Raffaele Bisignani

ALLEGATO 1

N. prot.	Ragione sociale	Indirizzo	N. civico	CAP	Comune	Punteggio
1530	Meccanica Scotti s.r.l.	Via Nazario Sauro	22	20040	Cornate d'Adda	57
1654	Sarnico Angelo & C. s.n.c.	Via S. Giuseppe	80	25035	Ospitaletto	55
1660	Colombo Leopoldo di L. Colombo & C. s.n.c.	Via Binadone	snc	22010	Grandola ed Uniti	82
1661	Germani Rolando	Via delle Vigne	2	22020	Camnago Faloppio	46
1662	Laboratorio Artigianale Ghisolfi sas	Via S. Agata	12/B-C	22066	Mariano Comense	43
1663	Zeta Stampi s.r.l.	Via Leonardo da Vinci	10	23845	Costa Masnaga	51
1671	Vetzeria Cinquanta s.r.l.	Via Lombardia	16	20070	Vizzolo Predabissi	77
1673	AGE Group	Piazza Vittorio Veneto	13	22040	Lurago d'Erba	35
1684	CMT s.n.c.	Via Curtatone	12	20019	Settimo Milanese	76
1685	EMMEVI s.r.l.	Via Po	77	20032	Cormano	80
1686	Carrozzeria Lopane s.n.c.	Via A. Bizzozzero	91	20032	Cormano	44
1687	Primula s.n.c.	Via Primula	2	20095	Cusano Milanino	37
1688	Carrozzeria Meridiana di Sangalli Giacomo & C. s.n.c.	Via Del Gregge	1/C	21015	Lonate Pozzolo	79
1689	De Rossi Vittoriano s.r.l.	Viale dell'Industria	34	20037	Paderno Dugnano	53
1690	Toncadò s.r.l.	Via Marghera	43	20139	Milano	54
1691	Sinergia s.r.l.	Via Volpera	40	24020	Onore	85

N. prot.	Ragione sociale	Indirizzo	N. civico	CAP	Comune	Punteggio
1692	Art Point Consorzio Restauratori Bergamo	Via Pasubio	5	24044	Dalmine	48
1698	Olimar Legno s.n.c.	Via Monte Nero	5	20020	Nosate	62
1703	3C Catene s.r.l.	Via Fontanella	19	23900	Lecco	52
1707	Blu Eletto s.r.l.	Via Mantegna	68	24060	Chiusduno	40
1708	L'Artigiano del Legno di Ivano Facchetti	Via Pertini	29	26019	Vailate	72
1713	La Casa del Legno s.r.l.	Via San Giuseppe	snc	23037	Tirano	69
1714	Martocchi Serramenti s.r.l.	Via Poiatengo	2	23022	Chiavenna	68
1716	Tecno-P Technology di Pastori Giordano	Via Giuseppe Verdi	89	21010	Germignaga	74
1717	Mariana Franco & C. s.n.c.	Via Bornigoli	6	23014	Andalo Valtellino	66
1729	Losida di Damiani Pietro e C. s.n.c.	Via Italia	61	23031	Aprica	60
1730	Carrozzeria Emiliana di Meago Giacomo & C. s.n.c.	Via Vanoni	79/D	23100	Sondrio	58
1805	Bellati Stefano	Via Manara Negrone	32/a	27029	Vigevano	64
1853	LP Grafica & Pubblicità di Luca Pesenti	Via C.A. Dalla Chiesa	10	24048	Treviolo	39
2090	Pennacchio di Pennacchio Gian Paolo & C. s.n.c.	Via Chiusure	2	25057	Sale Marasino	63
2095	Galletti di Galletti Aurelio & C. s.n.c.	Via Faverzani	17	24046	S. Daniele Po	88

(BUR20090121)

(4.5.0)

**D.d.u.o. 19 febbraio 2009 - n. 1632**

**Approvazione graduatoria «Progetto Dinameeting – Bando per la selezione di Micro e Piccole Imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche» – Allegato A al d.d.u.o. 21 luglio 2008 n. 7980**

#### LA DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI

Vista la d.g.r. n. 5172 del 25 luglio 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il progetto Dinameeting – Divulgare l'Innovazione Aziendale nel Mercato delle Tecnologie dell'Informazione Globale, affidandone la realizzazione a CESTEC s.p.a.;

Visto:

- il d.d.u.o. 21 luglio 2008 n. 7980 «Progetto Dinameeting – Divulgare l'innovazione aziendale nel mercato delle tecnologie dell'informazione globale: approvazione dei bandi per la selezione di Micro e Piccole Imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche e per la selezione di professionisti esperti in tecnologie informatiche da affiancare a Micro e Piccole Imprese come ICT Temporary Manager (TEM)»;

- in particolare, l'allegato A al d.d.u.o. 21 luglio 2008 n. 7980 «Bando per la selezione di Micro e Piccole Imprese interessate ad interventi di riorganizzazione e sviluppo aziendale basati sull'applicazione di tecnologie informatiche», che fissava al 31 ottobre 2008 il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese;

Visto il d.d.u.o. 28 ottobre 2008 n. 12173 che, tenuto conto della sperimentabilità e innovatività del progetto, aveva prorogato al 28 novembre 2008 la presentazione delle domande da parte delle imprese per garantire la massima partecipazione a tutte quelle potenzialmente interessate;

Visto il d.d.u.o. 3 dicembre 2008 n. 14239 che, tenuto conto della segnalazione di problemi tecnici della procedura informatizzata che avevano impedito il completamento della scheda aziendale da parte di alcune imprese, aveva stabilito al 15 dicembre 2008 il nuovo termine per il completamento delle candidature e presentazione delle domande da parte delle imprese già registrate on-line;

Dato atto che le imprese che hanno completato la candidatura e presentato la domanda sono complessivamente 93 come riportato nell'allegato A «Domande pervenute ed esiti istruttoria» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il punto 7 del Bando «Valutazione e selezione delle candidature» che prevedeva:

- una verifica preliminare di tipo formale;
- una valutazione dell'idoneità delle imprese alla partecipazione al progetto effettuata da un nucleo di valutazione costituito presso CESTEC s.p.a. sulla base di criteri indicati nello stesso punto 7;

Richiamato il punto 8 del bando «Partecipazione al progetto» che prevedeva di ammettere a partecipare al progetto fino ad un massimo di 100 imprese;

Preso atto che a seguito della verifica formale e alla valutazione

di idoneità risultano n. 2 candidature non ammissibili per le motivazioni riportate nel citato allegato A «Domande pervenute ed esiti istruttoria», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che il Comitato di Gestione del progetto Dinameeting nella seduta del 9 febbraio 2009 ha approvato gli esiti della verifica formale e della valutazione di idoneità come riportati nel citato allegato A «Domande pervenute ed esiti istruttoria» e la graduatoria finale come riportato nell'allegato B «Graduatoria finale imprese ammesse» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, quindi, di dover:

- approvare le operazioni e gli atti relativi all'istruttoria delle domande i cui risultati sono riportati nel citato allegato A «Domande pervenute ed esiti istruttoria», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- approvare la graduatoria finale delle imprese ammesse a partecipare al progetto Dinameeting così come riportata nel citato allegato B «Graduatoria finale imprese ammesse», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il citato punto 8 del bando che prevede che:

- le imprese ammesse dovranno sottoscrivere una formale accettazione di partecipazione al progetto Dinameeting con l'impegno a collaborare per la realizzazione di tutte le attività previste, nonché per il monitoraggio dell'intervento e per la valutazione del TEM assegnato e che il mancato ricevimento dell'assenso comporterà l'esclusione dal progetto;

- all'avvio delle attività CESTEC s.p.a. proporrà all'impresa ammessa il TEM da affiancarle, scelto in base alle caratteristiche della candidatura presentata e compatibilmente con le esigenze di copertura territoriale;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare tutte le operazioni fin qui svolte inerenti la verifica preliminare di tipo formale e la valutazione dell'idoneità delle candidature presentate, i cui risultati sono puntualmente indicati nell'allegato A «Domande pervenute ed esiti istruttoria», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ammettere a partecipare al progetto Dinameeting n. 91 imprese come riportato all'allegato B «Graduatoria finale imprese ammesse», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le imprese ammesse dovranno sottoscrivere una formale accettazione di partecipazione al progetto Dinameeting con l'impegno a collaborare per la realizzazione di tutte le attività previste, nonché per il monitoraggio dell'intervento e per la valutazione del TEM assegnato e che il mancato ricevimento dell'assenso comporterà l'esclusione dal progetto;

4. di stabilire che CESTEC all'avvio delle attività proponga alle imprese ammesse il TEM da affiancarle, scelto in base alle caratteristiche della candidatura presentata e compatibilmente con le esigenze di copertura territoriale;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web della Direzione Artigianato e Servizi della Regione Lombardia e del progetto Dinameeting;

6. di trasmettere il presente decreto a tutti i partecipanti al

bando e a CESTEC s.p.a. per gli adempimenti di propria competenza.

La dirigente: Antonietta De Costanzo

ALLEGATO A

**DOMANDE PERVENUTE ED ESITI ISTRUTTORIA**

N.	Denominazione impresa	Sede legale (Comune)	Sede legale (Provincia)	Punteggio conseguito	Esiti istruttoria
1	PROCLESIS S.R.L.	Segrate	MI	72	Ammessa
2	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	Milano	MI	70	Ammessa
3	DALL'ERA VALERIO S.N.C.	Sabbio Chiese	BS	67	Ammessa
4	ATP DI F. GARZONI	Lavenone	BS	66	Ammessa
5	SIMACO ELETTRMECCANICA S.R.L.	Corte Palasio	LO	66	Ammessa
6	SIGRE S.R.L.	Buccinasco	MI	61	Ammessa
7	CONSORZIO PREMEX	Premana	LC	60	Ammessa
8	TRATTAMENTI TERMICI DI BERTOLDINI F.LLI TRF S.N.C.	Premana	LC	60	Ammessa
9	WBS S.R.L.	Milano	MI	60	Ammessa
10	HUBO S.R.L.	Civate	LC	59	Ammessa
11	BLUE-MOON S.R.L.	Legnano	MI	58	Ammessa
12	HELMAN ELETTRONICA S.P.A.	Abbadia Lariana	LC	58	Ammessa
13	SLIDE S.R.L.	Buccinasco	MI	58	Ammessa
14	DOMINIO ITALIA S.R.L.	Lissone	MB	57	Ammessa
15	OFFICINE OROBICHE S.P.A.	Ponteranica	BG	57	Ammessa
16	FEDABO S.R.L.	Darfo Boario Terme	BS	56	Ammessa
17	INFO SOLUTION S.P.A.	Vimodrone	MI	56	Ammessa
18	ELETTROTECNICA BC S.P.A.	Vigevano	PV	55	Ammessa
19	VANMAX MANICURE	Milano	MI	55	Ammessa
20	DINO SCOLA S.R.L.	Ballabio	LC	54	Ammessa
21	G.Z. ELETTROTECNICA S.N.C. DI GIORGIO ZANZI & C.	Casciago	VA	53	Ammessa
22	CEI S.N.C. DI BRUSCHERA E FARINELLA	Angera	VA	52	Ammessa
23	TTM S.R.L. TRATTAMENTI TERMICI METALLI	Castellanza	VA	52	Ammessa
24	EMMEVI	Cormano	MI	51	Ammessa
25	BPART	Milano	MI	50	Ammessa
26	CALICANTUS - LA MAGNOLIA FAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Cremona	CR	50	Ammessa
27	DE GASPERI S.R.L.	Milano	MI	50	Ammessa
28	RI.VA.S S.R.L.	Guidizzolo	MN	50	Ammessa
29	ATS S.R.L.	Brescia	BS	49	Ammessa
30	CATET S.N.C.	Morengo	BG	49	Ammessa
31	CELLSAT	Milano	MI	49	Ammessa
32	ANTEK S.R.L.	Porto Mantovano	MN	48	Ammessa
33	ECIPALOMBARDIA	Milano	MI	48	Ammessa
34	EMYELENFER DI ERBELLI LUCIANO	Roncoferraro	MN	48	Ammessa
35	SALVADEO S.R.L.	Milano	MI	48	Ammessa
36	TO-PRESS S.R.L.	Vestone	BS	48	Ammessa
37	PINETTI S.R.L.	Brusaporto	BG	47	Ammessa
38	FRAME ENGINEERING	Sant Angelo Lodigiano	LO	46	Ammessa
39	ROBUR DI BERERA FERDINANDO & C. S.N.C.	Premana	LC	46	Ammessa
40	SERIKOS COLLEZIONI & TESSILI S.R.L.	Lurate Caccivio	CO	46	Ammessa
41	MULTILINGUE S.R.L.	Brescia	BS	45	Ammessa
42	BS DI BAZZANI D. & C. S.A.S.	Cavaria con Premezzo	VA	44	Ammessa
43	COMPAGNIA DEI SERVIZI	Lecco	LC	44	Ammessa
44	ENERGECO S.R.L.	Bedizzole	BS	44	Ammessa
45	YDF S.R.L.	Carimate	CO	44	Ammessa
46	CLL CENTRO LOGISTICO LOMBARDO S.R.L.	Milano	MI	43	Ammessa
47	CONSEAL S.A.S. DI G. CARAMAZZA & C.	Monza	MB	42	Ammessa
48	CUSA S.N.C. DI CAZZARO S. & C.	Casorate Sempione	VA	42	Ammessa
49	MTM CONSULTING S.R.L.	Monza	MB	41	Ammessa
50	SCHULTHESS S.R.L.	Milano	MI	41	Ammessa
51	EUROETIK	Seregno	MB	40	Ammessa
52	FRATERNITÀ RISORSE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	Ospitaletto	BS	40	Ammessa
53	KEMINOVA ITALIANA S.R.L.	Cellatica	BS	40	Ammessa

<b>N.</b>	<b>Denominazione impresa</b>	<b>Sede legale (Comune)</b>	<b>Sede legale (Provincia)</b>	<b>Punteggio conseguito</b>	<b>Esiti istruttoria</b>
54	MAIR S.R.L.	Pedrengo	BG	40	Ammessa
55	PROSEMA FINANCE S.R.L.	Roverbella	MN	40	Ammessa
56	BLUMEDEN S.A.S. DI MARCO PASQUALI & C.	Viadana	MN	39	Ammessa
57	INTERNATIONAL JEWELRY COMPANY	Milano	MI	39	Ammessa
58	GERTIE S.R.L.	Milano	MI	38	Ammessa
59	LA CIBEK S.N.C. DI ZANI CILIO & C.	Cazzago S. Martino	BS	38	Ammessa
60	PIAZZA CIPRIANO S.N.C.	Uboldo	VA	38	Ammessa
61	VISUAL BOX S.R.L.	Milano	MI	38	Ammessa
62	ECOTOYS S.R.L.	Ceremate	CO	37	Ammessa
63	C CUBE COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L.	Milano	MI	36	Ammessa
64	ARREDINDUSTRIA E LORY	Galbiate	LC	35	Ammessa
65	ARTETEMPO DI PUOTI GIUSEPPE MARCO	Cinisello Balsamo	MI	35	Ammessa
66	EDMON S.R.L.	Lissone	MB	34	Ammessa
67	ELICAM S.R.L.	Brescia	BS	34	Ammessa
68	IFJ ITALIAN FASHION JEWEL S.R.L.	Milano	MI	34	Ammessa
69	STUDIO EMME S.R.L.	Lissone	MB	34	Ammessa
70	SOLUZIONI DI F. TIRINNANZI	Legnano	MI	33	Ammessa
71	ARS OPTICAL S.R.L.	Mercallo	VA	32	Ammessa
72	BEM SERVICE CENTER	Abbiategrosso	MI	32	Ammessa
73	DENTRO IL SOLE S.R.L.	Gorgonzola	MI	32	Ammessa
74	ERMAK S.R.L.	Cinisello Balsamo	MI	32	Ammessa
75	ITERABILIS S.R.L.	Cologno Monzese	MI	32	Ammessa
76	MEDIA TRAVEL SERVICE S.R.L.	Senago	MI	32	Ammessa
77	PIPE BREBBIA S.R.L.	Merate	LC	32	Ammessa
78	ARGAR S.R.L.	Busto Arsizio	VA	31	Ammessa
79	MASCHERPA ELETTRODOMESTICI DI MASCHERPA GIANCARLA	Milano	MI	31	Ammessa
80	OMAR DI CERICOLA GIORGIO	Trezzano sul Naviglio	MI	31	Ammessa
81	ESSE DI SPAGNUOLO IVAN	Treviglio	BG	28	Ammessa
82	RACTEK S.R.L.	Trezzano sul Naviglio	MI	28	Ammessa
83	SECUR-K S.A.S.	Lissone	MB	28	Ammessa
84	ARREDO90	Limbate	MB	25	Ammessa
85	LAN SERVICE S.R.L.	Milano	MI	25	Ammessa
86	KSM & CO. S.R.L.	Milano	MI	24	Ammessa
87	AC SERVICE S.R.L.	Milano	MI	23	Ammessa
88	DIBC	Arosio	CO	23	Ammessa
89	EGI MILAN TOAST S.A.S.	Sulbiate	MB	23	Ammessa
90	MARILUCI DI RATTÀ MARIA	Milano	MI	23	Ammessa
91	MT CONSULTING	Talamona	SO	23	Ammessa
92	TARONI S.P.A.	Grandate	CO	-	Non ammissibile (Media impresa)
93	OMP S.P.A.	Lumezzane	BS	-	Non ammissibile (Media impresa)

ALLEGATO B

**GRADUATORIA FINALE IMPRESE AMMESSE**

<b>N.</b>	<b>Denominazione impresa</b>	<b>Sede legale (Comune)</b>	<b>Sede legale (Provincia)</b>	<b>Punteggio conseguito</b>
1	PROCLESIS S.R.L.	Segrate	MI	72
2	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	Milano	MI	70
3	DALL'ERA VALERIO S.N.C.	Sabbio Chiese	BS	67
4	ATP DI F. GARZONI	Lavenone	BS	66
5	SIMACO ELETTROMECCANICA S.R.L.	Corte Palasio	LO	66
6	SIGRE S.R.L.	Buccinasco	MI	61
7	CONSORZIO PREMAX	Premana	LC	60
8	TRATTAMENTI TERMICI DI BERTOLDINI F.LLI TRF S.N.C.	Premana	LC	60
9	WBS S.R.L.	Milano	MI	60
10	HUBO S.R.L.	Civate	LC	59
11	BLUE-MOON S.R.L.	Legnano	MI	58
12	HELMAN ELETTRONICA S.P.A.	Abbadia Lariana	LC	58
13	SLIDE S.R.L.	Buccinasco	MI	58
14	DOMINIO ITALIA S.R.L.	Lissone	MB	57

<b>N.</b>	<b>Denominazione impresa</b>	<b>Sede legale (Comune)</b>	<b>Sede legale (Provincia)</b>	<b>Punteggio conseguito</b>
15	OFFICINE OROBICHE S.P.A.	Ponteranica	BG	57
16	FEDABO S.R.L.	Darfo Boario Terme	BS	56
17	INFO SOLUTION S.P.A.	Vimodrone	MI	56
18	ELETTROTECNICA BC S.P.A.	Vigevano	PV	55
19	VANMAX MANICURE	Milano	MI	55
20	DINO SCOLA S.R.L.	Ballabio	LC	54
21	G.Z. ELETTROTECNICA S.N.C. DI GIORGIO ZANZI & C.	Casciago	VA	53
22	CEI S.N.C. DI BRUSCHERA E FARINELLA	Angera	VA	52
23	TTM S.R.L. TRATTAMENTI TERMICI METALLI	Castellanza	VA	52
24	EMMEVI	Cormano	MI	51
25	BPART	Milano	MI	50
26	CALICANTUS - LA MAGNOLIA FAI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Cremona	CR	50
27	DE GASPERI S.R.L.	Milano	MI	50
28	RI.VA.S S.R.L.	Guidizzolo	MN	50
29	ATS S.R.L.	Brescia	BS	49
30	CATET S.N.C.	Morengo	BG	49
31	CELLSAT	Milano	MI	49
32	ANTEK S.R.L.	Porto Mantovano	MN	48
33	ECIPALOMBARDIA	Milano	MI	48
34	EMYELENFER DI ERBELLI LUCIANO	Roncoferraro	MN	48
35	SALVADEO S.R.L.	Milano	MI	48
36	TO-PRESS S.R.L.	Vestone	BS	48
37	PINETTI S.R.L.	Brusaporto	BG	47
38	FRAME ENGINEERING	Sant'Angelo Lodigiano	LO	46
39	ROBUR DI BERERA FERDINANDO & C. S.N.C.	Premana	LC	46
40	SERIKOS COLLEZIONI & TESSILI S.R.L.	Lurate Caccivio	CO	46
41	MULTILINGUE S.R.L.	Brescia	BS	45
42	BS DI BAZZANI D. & C. S.A.S.	Cavaria con Premezzo	VA	44
43	COMPAGNIA DEI SERVIZI	Lecco	LC	44
44	ENERGECO S.R.L.	Bedizzole	BS	44
45	YDF S.R.L.	Carimate	CO	44
46	CLL CENTRO LOGISTICO LOMBARDO S.R.L.	Milano	MI	43
47	CONSEAL SAS DI G. CARAMAZZA & C.	Monza	MB	42
48	CUSA S.N.C. DI CAZZARO S. & C.	Casorate Sempione	VA	42
49	MTM CONSULTING S.R.L.	Monza	MB	41
50	SCHULTHESS S.R.L.	Milano	MI	41
51	EUROETIK	Seregno	MB	40
52	FRATERNITÀ RISORSE IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS	Ospitaletto	BS	40
53	KEMINOVA ITALIANA S.R.L.	Cellatica	BS	40
54	MAIR S.R.L.	Pedrengo	BG	40
55	PROSEMA FINANCE S.R.L.	Roverbella	MN	40
56	BLUMEDEN SAS DI MARCO PASQUALI & C.	Viadana	MN	39
57	INTERNATIONAL JEWELRY COMPANY	Milano	MI	39
58	GERTIE S.R.L.	Milano	MI	38
59	LA CIBEK S.N.C. DI ZANI CILIO & C.	Cazzago S. Martino	BS	38
60	PIAZZA CIPRIANO S.N.C.	Uboldo	VA	38
61	VISUAL BOX S.R.L.	Milano	MI	38
62	ECOTOYS S.R.L.	Ceremate	CO	37
63	C CUBE COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L.	Milano	MI	36
64	ARREDINDUSTRIA E LORY	Galbiate	LC	35
65	ARTETEMPO DI PUOTI GIUSEPPE MARCO	Cinisello Balsamo	MI	35
66	EDMON S.R.L.	Lissone	MB	34
67	ELICAM S.R.L.	Brescia	BS	34
68	IFJ ITALIAN FASHION JEWEL S.R.L.	Milano	MI	34
69	STUDIO EMME S.R.L.	Lissone	MB	34
70	SOLUZIONI DI F. TIRINNANZI	Legnano	MI	33
71	ARS OPTICAL S.R.L.	Mercallo	VA	32
72	BEM SERVICE CENTER	Abbiategrosso	MI	32
73	DENTRO IL SOLE S.R.L.	Gorgonzola	MI	32



N.	Denominazione impresa	Sede legale (Comune)	Sede legale (Provincia)	Punteggio conseguito
74	ERMAK S.R.L.	Cinisello Balsamo	MI	32
75	ITERABILIS S.R.L.	Cologno Monzese	MI	32
76	MEDIA TRAVEL SERVICE S.R.L.	Senago	MI	32
77	PIPE BREBBIA S.R.L.	Merate	LC	32
78	ARGAR S.R.L.	Busto Arsizio	VA	31
79	MASCHERPA ELETTRODOMESTICI DI MASCHERPA GIANCARLA	Milano	MI	31
80	OMAR DI CERICOLA GIORGIO	Trezzano sul Naviglio	MI	31
81	ESSE DI SPAGNUOLO IVAN	Treviglio	BG	28
82	RACTEK S.R.L.	Trezzano sul Naviglio	MI	28
83	SECUR-K SAS	Lissone	MB	28
84	ARREDO90	Limbiate	MB	25
85	LAN SERVICE S.R.L.	Milano	MI	25
86	KSM & CO. S.R.L.	Milano	MI	24
87	AC SERVICE S.R.L.	Milano	MI	23
88	DIBC	Arosio	CO	23
89	EGI MILAN TOAST S.A.S.	Sulbiate	MB	23
90	MARILUCI DI RATTÀ MARIA	Milano	MI	23
91	MT CONSULTING	Talamona	SO	23

## D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20090122)

(4.6.1)

**D.d.u.o. 11 febbraio 2009 - n. 1243**

**D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2 bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)» - Esito dell'istruttoria relativa alla domanda pervenuta nel mese di dicembre 2008 e successivamente integrata nel mese di gennaio 2009**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO, RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti», che all'art. 1 comma 2-bis recita «la Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario»;

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: Bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»);

Visto il paragrafo 2.3 della suddetta deliberazione che dispone che il bando venga realizzato secondo la procedura automatica di cui all'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e che le domande di ammissione al contributo saranno istruite mensilmente in ordine cronologico di arrivo, secondo il timbro del protocollo regionale;

Considerato che la valutazione delle domande avviene tramite la verifica della completezza della documentazione e della regolarità delle domande medesime ai sensi dei paragrafi 1.1 e 2.2 del bando citato;

Visto l'art. 2.4 della deliberazione di cui sopra, che prevede che entro trenta giorni dalla scadenza del mese di presentazione della domanda si comunichi l'esito dell'istruttoria e l'ammissione alle agevolazioni tramite apposita lettera raccomandata, nonché attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che nel mese di dicembre 2008 è stata presentata la domanda della società: AF Petrol s.r.l. per la realizzazione di nuovo impianto con il prodotto metano nel Comune di Santa Cristina e Bissone, S.P. 234 Pavia-Cremona s.n.c. al Piano e che la stessa ha i requisiti previsti dal bando stesso;

Verificato che le risorse finanziarie per l'assegnazione del contributo alle società: AF Petrol s.r.l. sono disponibili sul capitolo 3.8.1.3.333.7050, che presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Considerato che tale domanda, in esito all'istruttoria effettuata, è stata ammessa a contributo e che per AF Petrol s.r.l. lo stesso ammonta a € 189.622,91, ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. è stata ammessa a contributo, in esito alle verifiche di completezza delle domande e di regolarità delle dichiarazioni in esse contenute, ai sensi della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4512, la seguente domanda:

- AF Petrol s.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel Comune di Santa Cristina e Bissone, S.P. 234 Pavia-Cremona s.n.c. al Piano; istanza presentata il 19 dicembre 2008, prot. n. 01.2008.0011222, e successivamente integrata; prot. 01.2009.0001121 del 5 febbraio 2009. L'entità del contributo che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 189.622,91 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.

Il dirigente della U.O. commercio interno, reti distributive e mercati: Paolo Mora

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090123)

(5.3.5)

**D.d.s. 28 febbraio 2008 - n. 1882**

**Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta «Systema Ambiente s.r.l.» ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, «punti 5.1 e 5.4» con sede legale in via Dei Santi 58 - Brescia (BS) ed impianto in località Casalunga di Vighizzolo - Montichiari (BS) con d.d.s. n. 12833 del 29 ottobre 2007**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12833/07 alla ditta «Systema Ambiente s.r.l.», con sede legale in via Dei Santi 58 - Brescia (BS) relativa all'impianto ubicato in Località Casalunga di Vighizzolo - Montichiari (BS), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punti 5.1 e 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecni-

co, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12833/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; (*omissis*) (1)

2. di confermare al 28 ottobre 2015 la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 31 marzo 2008;

5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

6. di determinare in € 131.891.690,64 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Systema Ambiente s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

Fase operativa		Quantità (m <sup>3</sup> )	Superficie (m <sup>2</sup> )	Costi (€)
Bacino 1	Gestione operativa	348.000		13.920.000
	Gestione post operativa		15.596	2.495.360
Bacino 2	Gestione operativa	358.500		14.340.000
	Gestione post operativa		16.170	2.587.200
Bacino 3	Gestione operativa	357.000		14.280.000
	Gestione post operativa		16.340	2.614.400
Bacino 4	Gestione operativa	356.500		14.260.000
	Gestione post operativa		16.065	2.570.400
Bacino 5	Gestione operativa	267.000		10.680.000
	Gestione post operativa		11.229	1.796.640
Bacino 6	Gestione operativa	292.580		11.703.200
	Gestione post operativa		15.100	2.416.000
Bacino 7	Gestione operativa	449.000		17.960.000
	Gestione post operativa		19.150	3.064.000
Bacino 8	Gestione operativa	327.920		13.116.800
	Gestione post operativa		21.850	3.496.000
Deposito temporaneo (R14) di rifiuti non pericolosi (percolato)		650		114.803,08
Deposito preliminare (015) di rifiuti pericolosi		1.350		476.887,56
<b>TOTALE GARANZIA FINANZIARIA</b>				<b>131.891.690,64</b>

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale oppure EMAS e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 65.945.845,32; la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni anno il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere. Lo svincolo delle stesse potrà avvenire solo dopo la presentazione della nuova garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa trentennale di cui all'art. 12 del d.lgs. 36/2003, così come previsto dal punto 6 della circolare approvata con d.g.r. n. 3588/05;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6. entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Systema Ambiente s.r.l.

con sede legale in Brescia, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

9. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Montichiari, alla Provincia di Brescia e ad A.R.P.A. dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:

Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e certificazione.

(BUR20090124)

(5.3.5)

**D.d.s. 18 marzo 2008 - n. 2749**

**Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Waste Italia s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in Milano, via Bensi, 12/5, ed impianto in Albonese (PV), S.S. 211, con d.d.s. n. 12594 del 25 ottobre 2007**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12594/07 alla ditta Waste Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via Bensi, 1215, relativa all'impianto ubicato in Albonese (PV), S.S. 211, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12594/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);

2. di confermare al 25 ottobre 2013 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 31 marzo 2008;

5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

6. di rideterminare in € 6.123.332,09 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Waste Italia s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 1.500 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 26.493,00;

- messa in riserva (R 13) di 10 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi pari a € 353,25;

- deposito temporaneo percolato di 540 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 95.374,80;

- operazioni di recupero e smaltimento di 60.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04;

**I LOTTO DISCARICA**

- Gestione operativa m<sup>3</sup> 45.841 pari a € 687.615,00
- Gestione posto operativa m<sup>2</sup> 9.998 pari a € 799.840,00

**II LOTTO DISCARICA**

- Gestione operativa m<sup>3</sup> 43.046 pari a € 645.690,00
- Gestione posto operativa m<sup>2</sup> 8.824 pari a € 705.920,00

**III LOTTO DISCARICA**

- Gestione operativa m<sup>3</sup> 45.777 pari a € 686.655,00
- Gestione posto operativa m<sup>2</sup> 9.996 pari a € 799.680,00

**IV LOTTO DISCARICA**

- Gestione operativa m<sup>3</sup> 47.162 pari a € 707.430,00
- Gestione posto operativa m<sup>2</sup> 11.397 pari a € 911.760,00.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 3.673.999,25;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Waste Italia s.r.l. con sede legale in Milano, via Bensì, 1215, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

9. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Albonese, alla Provincia di Pavia e ad ARPA dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e certificazione.

(BUR20090125)

(5.3.5)

**D.d.s. 16 luglio 2008 - n. 7833**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.3, con sede legale ed impianti in via Marsala n. 33, Robecchetto con Induno (MI), con d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Omissis  
Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007 alla ditta Ecologica Naviglio s.p.a., con sede legale ed impianto in via Marsala n. 3, Robecchetto con Induno, (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punti 5.1 e 5.3, nel seguente modo:

- il punto 8 del decreto del d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007 è sostituito dal seguente:

- «di determinare in € 222.549,46 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta Ecologica Naviglio s.p.a. con sede legale in via Marsala n. 33 Robecchetto con Induno (MI) deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di 300m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e non pericolosi, calcolato relativamente alla capacità geometrica delle vasche di 330 m<sup>3</sup>, pari a € 116.572,50;
- smaltimento (D8, D9) di 12.500 kg/h di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,96;

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 133.529,68.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere;»

- la prescrizione n. XXXV) del paragrafo E.5.2 dell'allegato tecnico al d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007 è sostituita dalla seguente:

«Viene determinata in € 133.529,68 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
D15	NP/P	300 m <sup>3</sup> (capacità geometrica 330 m <sup>3</sup> )	116.572,50
D8 - D9	NP/P	12.500 kg/h	105.976,95
<b>AMMONTARE TOTALE</b>			222.549,46
<b>- 40% ISO 14001</b>			- 89.019,78
<b>TOTALE</b>			<b>133.529,68</b>

- è inserita la motivazione «non obbligatoria» nel campo «note» della BAT «Sistema di gestione ambientale EMAS» di cui alla tabella «Stato di applicazione delle BAT generali per trattamenti chimico-fisici ai rifiuti liquidi»;

- è inserita la motivazione «per la tipologia del trattamento non vi sono adeguate garanzie di risultato» nel campo «note» della BAT n. 23 di cui alla tabella «Stato di applicazione delle MTD generali di settore»;

- la BAT n. 41 di cui alla tabella «Stato di applicazione delle MTD generali di settore» è modificata in «parzialmente applicata» con la motivazione inserita nel campo note: «l'impianto fa riferimento a quanto previsto dall'art 272 del d.lgs. 152/2006, applicazione relativa al solo COV»;

- sono eliminate le righe relative a metalli, polveri e silice libera cristallina nella tabella E2 del paragrafo E.1.1;

- al paragrafo E.2.1, primo capoverso, sono eliminate le parole «e tutti gli altri parametri che non sono trattabili nell'impianto di depurazione della TAM Servizi Idrici s.r.l.»;

- al paragrafo E.2.1 è eliminato l'ultimo capoverso;

- i punti VII e VIII del paragrafo E.2.3 sono uniti per una corretta lettura;

- è eliminata la prescrizione n. XL del paragrafo E.5.3;

- alla voce «allegati» sono inseriti nella tabella gli estremi della planimetria allegata: «tavola UNICA dell'ottobre 2007».

2. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria alla Provincia di Milano, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04, successivamente all'accettazione della quale potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata,

3. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al comune di Robecchetto con Induno (MI) e ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia dei medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

5. di dare atto che la mancata presentazione della nuova garanzia entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007);

6. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12697 del 26 ottobre 2007;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

(BUR20090126)

**D.d.s. 22 settembre 2008 - n. 10243**

**Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecoadda s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in Milano - via Bensi 12/05, ed impianto in Cavenago d'Adda (LO) frazione di Soltarico, con d.d.s. n. 12740 del 29 ottobre 2007**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12740/07 alla ditta Ecoadda s.r.l., con sede legale in Milano, via Bensi 12/5, relativa all'impianto ubicato in Cavenago d'Adda (LO) frazione di Soltarico, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12740/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);

2. di confermare al 28 ottobre 2012 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

5. di rideterminare in € 19.646.670,86 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Ecoadda s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- gestione operativa dei lotti esistenti m<sup>3</sup> 720.720 pari a € 6.486.480;

- gestione operativa lotto di ampliamento m<sup>3</sup> 462.000 pari a € 6.930.000;

- gestione post-operativa lotti esistenti + lotto di ampliamento m<sup>2</sup> 76.035 pari a € 6.082.800;

- messa in riserva (R13) di 2.545 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 44.949,79;

- deposito preliminare (D15) di 320 m<sup>3</sup> di percolato pari a € 56.518,40;

- deposito preliminare (D15) di 70 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi pari a € 12.363,40

- deposito preliminare (D15) di 15 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi pari a € 5.2198,75

- operazioni di recupero (R3, R4, R5) di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 28.260,52.

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia;

6. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 5 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Ecoadda s.r.l. con sede legale in Milano, via Bensi 12/5, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

8. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Cavenago d'Adda, alla Provincia di Lodi e ad ARPA dipartimento di Lodi e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:

Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e certificazione.

(BUR20090127)

**D.d.s. 10 dicembre 2008 - n. 14634**

**Presca d'atto dell'avvenuta certificazione ambientale e modifica dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4 alla ditta Ecoadda s.r.l., con sede legale in Milano - via Bensi 12/05 ed impianto in Cavenago d'Adda (LO), con d.d.s. n. 12740 del 29 ottobre 2008 e s.m.i**

(5.3.5)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto dell'avvenuta certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 della ditta Ecoadda s.r.l. con sede legale in Milano, via Bensi 12/05, per l'impianto ubicato in Cavenago d'Adda (LO) frazione di Soltarico modificando contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. 12740/07 e s.m.i.;

2. di posticipare al 28 ottobre 2013 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. di confermare tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al d.d.s. 12740/07 e s.m.i. che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

4. di confermare in € 19.646.670,86 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Ecoadda s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- gestione operativa dei lotti esistenti m<sup>3</sup> 720.720 pari a € 6.486.480;
- gestione operativa lotto di ampliamento m<sup>3</sup> 462.000 pari a € 6.930.000;
- gestione post-operativa lotti esistenti + lotto di ampliamento m<sup>2</sup> 76.035 pari a € 6.082.800;
- messa in riserva (R13) di 2.545 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 44.949,79;
- deposito preliminare (D15) di 320 m<sup>3</sup> di percolato pari a € 56.518,40;
- deposito preliminare (D15) di 70 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi pari a € 12.363,40;
- deposito preliminare (D15) di 15 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi pari a € 5.298,75;
- operazioni di recupero (R3, R4, R5) di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 28.260,52.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lettera h) del d.lgs 152/06 è pari a € 11.788.002,52, la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Regione provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

5. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 4., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lodi, al comune di Cavenago ed al dipartimento ARPA di Lodi;

6. di dare atto che la mancata presentazione detta garanzia di cui al punto 4. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dello stesso;

7. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 4);

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

## D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20090128)

(4.0.0)

D.d.u.o. 24 febbraio 2009 - n. 1795

**Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento per le linee di intervento n. 2 «Innovazione di prodotto e di processo», n. 3 «Applicazione industriale di risultati della ricerca» del FRIM di cui al d.d.u.o. n. 13384/07**

LA DIRIGENTE DELL'U.O.  
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- la delibera n. 8/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento»;
- il decreto dirigenziale n. 13384 del 9 novembre 2007 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità - Criteri applicativi per le seguenti linee d'intervento: 1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione

di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale; 5. Trasferimento di impresa», con il quale sono state attivate le linee d'intervento citate e si è stabilito che le domande di agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 26 novembre 2007;

- la lettera di incarico del 23 novembre 2007 con la quale la Regione affida a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione operativa, amministrativa e contabile del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità;

- il decreto del direttore generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione n. 6918 del 26 giugno 2008 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la verifica ammissibilità delle domande di finanziamento presentate ai sensi del decreto n. 13384 del 9 novembre 2007 "Fondo di rotazione per l'imprenditorialità. Criteri applicativi per le seguenti linee d'intervento: 1. Sviluppo aziendale; 2. Innovazione di prodotto e di processo; 3. Applicazione industriale di risultati della ricerca; 4. Crescita dimensionale; 5. Trasferimento di impresa»;

- il decreto del direttore generale n. 9936 del 16 settembre 2008 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità» (decreto n. 13384/07); aggiornamento della composizione del Nucleo di Valutazione;

- la delibera n. 8/6734 del 5 marzo 2008 con la quale si fissa la scadenza al 31 marzo 2008 quale data ultima per la presentazione delle domande ai sensi del decreto n. 13384/2007;

- i decreti dirigenziali n. 8389 del 29 luglio 2008, n. 11006 dell'8 ottobre 2008, n. 12050 del 27 ottobre 2008 e n. 14725 del 12 dicembre 2008 di approvazione delle domande ammesse e non ammesse ai finanziamenti di cui al d.d.u.o. n. 13384/07;

Visto il verbale del 20 febbraio 2009, conservato agli atti presso la Struttura Servizi a sostegno delle imprese, dal quale risulta che il Nucleo di Valutazione appositamente costituito, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, ha completato la valutazione delle istanze inoltrate a valere sulle linee di intervento n. 2 «Innovazione di prodotto e di processo» e n. 3 «Applicazione industriale di risultati della ricerca» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità;

Recepito le risultanze e le proposte del Nucleo di Valutazione e ritenuto di dare atto delle notazioni emerse in sede di Nucleo di Valutazione riguardanti i progetti ID 5563824 (appartenente alla linea di intervento n. 3), ID 4128018, ID 5136403 e ID 4816380 (rinunce presentate);

Decreta

1. di approvare quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti allegati riportanti le risultanze della valutazione:

- **Allegato 1 «Elenco delle domande ammesse al finanziamento»**, che specifica, fra l'altro, la data di invio elettronico della domanda; la denominazione e localizzazione dell'impresa ammessa; la linea d'intervento di riferimento; la tipologia del finanziamento; l'entità del programma d'investimento, dell'investimento ammesso, dell'importo finanziario e della quota di fondo assegnata;

- **Allegato 2 «Elenco delle domande non ammesse al finanziamento»**, che specifica, fra l'altro, la data di invio elettronico della domanda; la denominazione e localizzazione dell'impresa non ammessa; la linea d'intervento di riferimento; la tipologia del finanziamento; la motivazione;

2. di concedere le agevolazioni di cui al d.d.u.o. 13384/07 alle imprese elencate nell'Allegato 1 per gli importi in esso specificati;

3. di disporre che alle imprese indicate negli Allegati 1 e 2 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite del Gestore del FRIM Finlombarda s.p.a., che procederà per il seguito di competenza;

4. di dare atto che il progetto ID 5563824 appartiene alla linea di intervento n. 3 anziché alla linea di intervento n. 1 nella quale era stato precedentemente conteggiato;

5. di prendere atto delle rinunce relative ai progetti ID 4128018, ID 5136403 e ID 4816380;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

La dirigente della U.O.  
sviluppo dell'imprenditorialità:  
Silvana Ravasio

## FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ - ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	Programma di investimento (€)	Investimento ammesso (€)	Importo finanziato (€)	Quota fondo assegnato (€)
1	04/03/2008	3868159	STONEDIL SOLO5 S.R.L.	Milano (MI)	Cantù (CO)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Locazione finanziaria di beni strumentali (leasing)	3.000.000,00	2.212.000,00	1.500.000,00	750.000,00
2	26/03/2008	5520174	NOVELLINI INDUSTRIES - S.R.L.	Borgoforte (MN)	Borgoforte (MN)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	2.739.250,00	2.739.250,00	1.000.000,00	500.000,00
3	27/03/2008	5129656	PROSETEX TESSITURA JACQUARD S.P.A.	Bulciago (LC)	Bulciago (LC)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	1.020.000,00	1.020.000,00	700.000,00	350.000,00
5	28/03/2008	5593394	SCAME PARRE S.P.A.	Parre (BG)	Parre (BG)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	1.695.057,10	1.418.218,00	990.000,00	495.000,00
4	28/03/2008	5590905	FREE PACK NET S.R.L.	Gallarate (VA)	Gallarate (VA)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	2.999.048,00	2.200.000,00	1.000.000,00	500.000,00
6	28/03/2008	5588412	ROSSINI S.P.A.	Rescaldina (MI)	Rescaldina (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	2.150.500,00	1.470.000,00	1.000.000,00	500.000,00
7	30/03/2008	5598254	YOU BIOMEDICAL RESEARCH S.R.L.	Brescia (BS)	Milano (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	308.100,00	266.000,00	185.000,00	92.500,00
8	31/03/2008	5602032	ACERBIS ITALIA S.P.A.	Albino (BG)	Albino (BG)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	659.455,00	616.000,00	430.000,00	215.000,00
<b>TOTALE N. 8 DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO</b>								<b>14.571.410,10</b>	<b>11.941.468,00</b>	<b>6.805.000,00</b>	<b>3.402.500,00</b>

## FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
1	21/03/2008	5467923	FORNARA S.R.L.	San Paolo (BS)	San Paolo (BS)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
2	21/03/2008	5563824	ART PLAST S.R.L.	Milano (MI)	Nicorvo (PV)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 3.
3	26/03/2008	5500149	«HARDITALIA S.R.L.»	Oggiona con Santo Stefano (VA)	Oggiona con Santo Stefano (VA)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
4	26/03/2008	5445000	PACKTEC S.R.L.	Milano (MI)	Mortara (PV)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 2.
5	26/03/2008	5395772	ELCO S.P.A.	Bergamo (BG)	Inzago (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
6	27/03/2008	5214432	CASTELLI PIETRO S.R.L.	Calolziocorte (LC)	Villimpenta (MN)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
7	27/03/2008	5362842	CACCIAMALI S.P.A.	Mairano (BS)	Mairano (BS)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	Documentazione cartacea non trasmessa
8	27/03/2008	5580226	NEPHILA - S.R.L.	Cavallasca (CO)	Cassano d'Adda (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
9	28/03/2008	5475138	INDUSTRIE DIALFACE S.P.A.	Peschiera Borromeo (MI)	Peschiera Borromeo (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
10	28/03/2008	5401584	TERENZI S.R.L.	San Giuliano Milanese (MI)	San Giuliano Milanese (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
11	28/03/2008	5592798	DEFcotex S.R.L.	Robecchetto con Induno (MI)	Arconate (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
12	28/03/2008	5597949	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	Milano (MI)	Parabiago (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
13	28/03/2008	3036490	DOtt. ING SCAN-DURA & FEM S.R.L.	Rodano (MI)	Rodano (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
14	28/03/2008	5312889	ROBBY MOTO ENGINEERING S.R.L.	Casalmaggiore (CR)	Casalmaggiore (CR)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
15	28/03/2008	5573970	A.P. SYSTEMS S.R.L.	Milano (MI)	Magenta (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
16	29/03/2008	5594670	«SANYO ARGO CLIMA S.R.L.»	Gallarate (VA)	Gallarate (VA)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
17	29/03/2008	5601265	GIDUE S.P.A.	Turate (CO)	Turate (CO)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	Rinuncia dell'azienda comunicato in data 10/12/2008
18	29/03/2008	5601627	APOSTOLI DANIELE S.R.L.	Brescia (BS)	Montirone (BS)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 3.
19	30/03/2008	5594614	PLASTI-APE - S.P.A.	Milano (MI)	Osnago (LC)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	Rinuncia dell'azienda comunicato in data 18/12/2008
20	30/03/2008	5505711	PARVIS SYSTEMS AND SERVICES S.R.L.	Peschiera del Garda (VR)	Milano (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
21	30/03/2008	5601183	SGARIBOLDI S.R.L.	Codogno (LO)	Codogno (LO)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
22	31/03/2008	5577262	PRO.FER.ALL S.R.L.	Cortenuova (LC)	Cortenuova (LC)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.



N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
23	31/03/2008	5597529	RADIO MARCONI S.R.L.	Calco (LC)	Calco (LC)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
24	31/03/2008	5576104	«KOSLAB COSMETICA DECORATIVA S.R.L.»	Arcisate (VA)	Arcisate (VA)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
25	31/03/2008	5399142	«A.V.M. ANGELINI S.R.L.»	Induno Olona (VA)	Induno Olona (VA)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
26	31/03/2008	5594916	DARI MEC INDUSTRIALE S.R.L.	Milano (MI)	Segrate (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
27	31/03/2008	5600792	GRUPPO IMAR S.P.A.	Calcinato (BS)	Calcinato (BS)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
28	31/03/2008	5598259	ABL AUTOMAZIONE S.P.A.	Gussago (BS)	Gussago (BS)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
29	31/03/2008	5574901	EMMEQUATTRO S.R.L.	Prevalle (BS)	Prevalle (BS)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 3.
30	31/03/2008	5602381	PALAZZANI RUBINETTERIE S.P.A.	Casalmorano (CR)	Casalmorano (CR)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Locazione finanziaria di beni strutturali (leasing)	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
31	31/03/2008	5211462	ROSE ISLAND S.R.L.	Lissone (MI)	Chignolo d'Isola (BG)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
32	31/03/2008	5601840	MI.TEL – TELEOPTIX S.R.L.	Cornate d'Adda (MI)	Cornate d'Adda (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
33	31/03/2008	5392315	FAUSTI STEFANO S.R.L.	Marcheno (BS)	Marcheno (BS)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
34	31/03/2008	5564663	KARYS – DUE S.R.L.	Busto Garolfo (MI)	Busto Garolfo (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
35	31/03/2008	5598835	HELMAN ELETTRONICA S.P.A.	Abbadia Lariana (LC)	Abbadia Lariana (LC)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
36	31/03/2008	5519216	«IWT S.R.L.»	Casale Litta (VA)	Casale Litta (VA)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
37	31/03/2008	5600788	CARTOROBICA S.P.A.	Milano (MI)	Calcinato (BG)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 2.
38	31/03/2008	5305664	TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI	Mariano Comense (CO)	Mariano Comense (CO)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	Sede legale	Sede produttiva	Linea interv.	Tipologia finanz.	MOTIVAZIONE
39	31/03/2008	5607128	SOLEMA S.R.L.	Pedrengo (BG)	Torre de Roveri (BG)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
40	31/03/2008	5595778	ELEP S.P.A.	Cornaredo (MI)	Cornaredo (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
41	31/03/2008	5563005	GLOBALCOM ENGINEERING S.R.L.	Corsico (MI)	Mornago (VA)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
42	31/03/2008	5235757	L'ACN L'ACCESSORIO NUCLEARE SRL	Cerro Maggiore (MI)	Cerro Maggiore (MI)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
43	31/03/2008	5135146	D.B. SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A.	Rivolta d'Adda (CR)	Rivolta d'Adda (CR)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
44	31/03/2008	5597785	BETTONI LEGNAMI S.R.L.	Castel Gabbiano (CR)	Castel Gabbiano (CR)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
45	31/03/2008	5609445	BRASILIA S.P.A.	Milano (MI)	Retorbido (PV)	2. Innovazione di prodotto e di processo	Cofinanziamento a medio termine	L'analisi economico finanziaria dei dati aziendali e la valutazione della congruità dell'investimento rispetto alla struttura patrimoniale ed economica della richiedente, effettuata con l'applicazione della metodologia del credit scoring sui dati disponibili alla data di domanda, in funzione della selettività prevista dall'art. 13 dei criteri applicativi, ha determinato il non accoglimento della domanda.
46	31/03/2008	5020106	VECO S.P.A.	Giussano (MI)	Giussano (MI)	3. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	Cofinanziamento a medio termine	Il progetto presentato non risulta coerente alle finalità della linea di intervento 3.

(BUR20090129)

**D.d.s. 11 febbraio 2009 - n. 1179**

(4.0.0)

**Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 8 l.r. 35/96, all'impresa L'Isolante s.r.l. tramite l'Istituto di Credito convenzionato**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Viste:

– la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI;

– la d.g.r. dell'8 marzo 2002 n. 7/8308 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di Credito a seguito della d.g.r. del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 «L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9»;

– la convenzione stipulata in data 14 giugno 2002 tra la Regione Lombardia e Intesa BCI e la successiva integrazione stipulata in data 6 maggio 2003 tra la Regione Lombardia e Intesa s.p.a. e Intesa Mediocredito s.p.a., depositate agli atti presso la scrivente struttura;

– la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – Misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

Dato atto che la Struttura «Servizi a sostegno delle imprese», ha:

– effettuato l'istruttoria della domanda presentata dall'impre-

sa l'Isolante s.r.l. in data 12 novembre 2007, prot. n. R1.2007.0011790, per la realizzazione di un investimento finalizzato all'incremento occupazionale, relativo all'introduzione di nuovi macchinari per il nuovo insediamento produttivo sito in Roverbella (MN) – Frazione Belvedere.

– verificato la rendicontazione finale delle spese sostenute dalla stessa impresa, inoltrata con nota del 18 agosto 2008 prot. n. R1.2008.0009044;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa l'Isolante s.r.l., così come specificato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa l'Isolante s.r.l., di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, Misura E2 – punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento all'Istituto di credito interessato e all'impresa l'Isolante s.r.l.;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
servizi a sostegno delle imprese:  
Marina Gori

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

**AGEVOLAZIONI DA EROGARE – INTESA MEDIOCREDITO**

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	DOMANDA n. prot. data	INVESTIMENTO		RENDICONTAZIONE		FINANZIAMENTO DA EROGARE	
				Importo (€)	Finalità (1)	n. prot. data	Importo spese ammesse (€)	Importo (€)	Durata
L'Isolante s.r.l.	Strada della Bassa, 4 fraz. Belvedere 46048 Roverbella (MN)	Strada della Bassa, 4 fraz. Belvedere 46048 Roverbella (MN)	R1.2007.11790 del 12/11/2007	700.700,00	B2	R1.2008.0009044 del 18/08/2008	706.350,00	500.000,00	5

## (1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO

## A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
- A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;
- A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

## B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;
- B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

(BUR20090130)

**D.d.s. 16 febbraio 2009 - n. 1383**

(4.0.0)

**Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 8 l.r. 35/96, alle imprese Castel s.r.l. e RDC s.r.l. tramite gli Istituti di Credito convenzionati**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Viste:

– la l.r. n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede, fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI;

– la d.g.r. n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di Credito a seguito della deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 l.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9»;

– la convenzione stipulata il 13 maggio 2002 tra la Regione Lombardia e la Banca Regionale Europea, depositata agli atti presso la scrivente struttura;

– la convenzione stipulata il 3 giugno 2002 tra la Regione Lombardia e Sanpaolo Imi s.p.a., depositata agli atti presso la scrivente struttura;

– la d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – Misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

– la lettera del 17 dicembre 2007 prot. n. 13317 con la quale il dirigente della Struttura «Sostegno alle imprese ed alla Cooperazione» comunica l'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'investimento finalizzato all'incremento occupazionale all'impresa Castel s.r.l., così come specificato nell'allegato A,

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– la lettera del 10 dicembre 2007 prot. n. 12969 con la quale il dirigente della Struttura «Sostegno alle imprese ed alla Cooperazione» comunica l'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'investimento finalizzato all'incremento occupazionale all'impresa RDC s.r.l., così come specificato nell'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la Struttura «Servizi a sostegno delle imprese» ha verificato le rendicontazioni finali delle spese, presentate dalle imprese, così come specificato negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese specificate negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese di cui agli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, Misura E2 – punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Istituti di credito interessati e alle imprese beneficiarie indicate negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
servizi a sostegno delle imprese:  
Marina Gori

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

#### AGEVOLAZIONI DA EROGARE – BANCA REGIONALE EUROPEA

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	INVESTIMENTO		FINANZIAMENTO AMMESSO		RENDICONTAZIONE (ed eventuali note integrative)		FINANZIAMENTO DA EROGARE (€)
			Importo (€)	Finalità (1)	Importo (€)	Durata	N. prot. data	Importo spese ammesse (€)	
Castel s.r.l.	Via San Primo, 4 20121 Milano	Via Provinciale, 2/4 20060 Pessano con Bornago (MI)	750.000,00	B2	500.000,00	5	R1.2008.0013188 del 16/12/2008	818.389,60	500.000,00

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;  
A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;  
A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;  
B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

ALLEGATO B

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

#### AGEVOLAZIONI DA EROGARE – SANPAOLO

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	INVESTIMENTO		FINANZIAMENTO AMMESSO		RENDICONTAZIONE (ed eventuali note integrative)		FINANZIAMENTO DA EROGARE (€)
			Importo (€)	Finalità (1)	Importo (€)	Durata	N. prot. data	Importo spese ammesse (€)	
RDC s.r.l.	via Manzoni, 43 20121 Milano	Via Monte Nevoso ang. via Monte Grappa, 46/48 20010 Bareggio (MI)	275.000,00	B2	220.000,00	5	R1.2008.0012623 del 26/11/2008	287.148,76	220.000,00
			625.000,00	B1	625.000,00	10		587.852,32	470.281,86

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;  
A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;  
A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile;  
B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti.

(BUR20090131)

D.d.s. 20 febbraio 2009 - n. 1686

Approvazione del bando «**FR1 – Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione**» – **Linea 6 Internazionalizzazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visti:

– la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»,

con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

– la d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità – FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione che prevede, tra l'altro, la facoltà delle Direzioni interessate al Fondo di:

- definire in relazione alle proprie competenze specifiche l'ambito di applicazione e di calibrare ed implementare la dotazione in funzione dei risultati attesi;
- adattare e modificare con provvedimenti dirigenziali i criteri di funzionamento delle linee d'intervento introdotte, in funzione degli obiettivi prioritari da conseguirsi, dell'andamento delle domande e dell'opportunità di raccordo con i dispositivi per la programmazione comunitaria FESR 2007-2013;
- la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. 5130;
- si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 8769 del 22 dicembre 2008 che, tra l'altro, rimanda a successivo atto l'attivazione del Fondo per l'Internazionalizzazione;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 e registrata al n. 11817 del 27 ottobre 2008 della Raccolta Convenzioni e Contratti, con la quale con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla D.G. Industria;
- gestione amministrativa e contabile della Misura;
- gestione operativa della misura;

Visto il proprio decreto n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)»;

Considerato che le risorse individuate nel bando sono stanziare sul cap. 6906 UPB 3.3.2.3.381 dell'esercizio finanziario in corso;

Sottolineata l'esigenza di gestire il Fondo di Rotazione assicurando ad esso le caratteristiche di flessibilità riguardanti sia i criteri applicativi sia le risorse dedicate così come previsto dalla delibera n. 5130/2007 istitutiva del FRIM;

Ritenuto di approvare il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» individuato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» individuato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le domande di agevolazione a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI potranno essere presentate a decorrere dal 2 aprile 2009 mediante il sistema informativo appositamente predisposto da Regione Lombardia;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria iniziale del FRI pari ad € 8.000.000,00, con successivi provvedimenti potrà essere ulteriormente disciplinata, in funzione degli obiettivi da conseguire, dei risultati attesi e dell'andamento delle domande pervenute;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La dirigente della struttura:  
Milena Bianchi



**Regione Lombardia**

**BANDO**

**FONDO DI ROTAZIONE  
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - FRI**

**INDICE**

1. Obiettivi
2. Risorse finanziarie
3. Requisiti soggettivi dei beneficiari
4. Caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili
5. Spese ammissibili
6. Regime di aiuto
7. Configurazione degli interventi finanziari
8. Modalità e termini di rimborso del finanziamento
9. Modalità di presentazione della domanda
10. Modalità di valutazione e concessione degli interventi finanziari
11. Modalità di comunicazione degli esiti istruttori
12. Erogazione degli interventi finanziari
13. Documentazione e rendicontazione della spesa
14. Obblighi dei soggetti beneficiari
15. Revoche e sanzioni
16. Proroga
17. Ispezioni e controlli
18. Disposizioni finali
19. Pubblicazioni e informazioni

## **1. Obiettivi**

1. Il Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (d'ora in avanti anche «FRI») è finalizzato alla concessione di interventi finanziari a sostegno delle Piccole e Medie Imprese lombarde per la realizzazione, tramite investimento diretto o in Joint Venture con imprese estere, di nuovi insediamenti produttivi, centri di assistenza tecnica post-vendita o strutture logistiche permanenti all'estero, secondo quanto previsto dalle delibere n. 8/5130 del 18 luglio 2007 e n. 8/7903 del 6 agosto 2008, ed in attuazione della l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia».

2. La gestione del FRI è affidata a Finlombarda s.p.a., Società finanziaria della Regione Lombardia (d'ora in avanti anche «Finlombarda» oppure «Gestore»).

## **2. Risorse finanziarie**

1. La dotazione iniziale del FRI è pari complessivamente ad € 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

## **3. Requisiti soggettivi dei beneficiari**

1. Possono presentare domanda di ammissione agli interventi finanziari di cui al presente bando i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) qualifica dimensionale di piccola o media impresa (con esclusione delle micro imprese). Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro-, piccole e medie imprese (G.U. L 124/36 del 20 maggio 2003) recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera c), fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»). In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da ATECO 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT;
- c) costituzione in forma di società di capitali;

- d) sede operativa in Lombardia da almeno 2 anni;
- e) minimo di 2 anni di operatività nel settore Manifatturiero (ATECO 2007 lettera c) alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti d) ed e) che precedono farà fede quanto risultante nel Registro delle Imprese.

2. Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:

- a) le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;
- b) le imprese costituite in forma di associazione (cooperative e consorzi);
- c) le imprese «che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea», ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggendorf») (1).

#### 4. Caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili

1. I programmi di investimento ammissibili agli interventi finanziari devono riguardare:

- a) la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all'estero, detenuti in forma diretta (2) (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
- b) la realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti all'estero, detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria);
- c) la realizzazione di nuove strutture logistiche permanenti all'estero di transito e di distribuzione internazionale di prodotti, detenute in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria).

È esclusa l'ammissibilità di programmi di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «*de minimis*» (3).

2. I programmi di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, il programma di investimento non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale.

Il rispetto di tale condizione dovrà essere dichiarato dall'impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione agli interventi finanziari, e potrà essere oggetto di successiva verifica.

3. Non saranno ammessi programmi di investimento che presentino un totale di spese ritenute ammissibili inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

4. Non è ammessa la realizzazione di Joint Venture tra imprese controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente bando e devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'intervento finanziario.

#### 5. Spese ammissibili

1. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti detenuti in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell'impresa beneficiaria), sono ammissibili, al netto di IVA se dovuta, le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili all'estero ad esclusione di terreni;
- b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature destinati

all'insediamento produttivo o al centro di assistenza tecnica post-vendita o alla struttura logistica permanente;

- c) oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
- d) acquisto sistemi gestionali integrati (massimo pari al 10% delle spese ammissibili di cui ai punti sub a., b., c.), incluso l'installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese;
- e) spese per il personale tecnico ed amministrativo dipendente dell'impresa beneficiaria dell'intervento finanziario utilizzato all'estero per la realizzazione del progetto (con esclusione dei soci non dipendenti), trasferte e viaggi del suddetto personale, (massimo pari al 10% delle spese ammissibili di cui ai punti sub a., b., c.).

2. Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di Joint Venture (almeno 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall'impresa beneficiaria), sono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa:

- conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature) a titolo di capitale sociale della Joint Venture.

3. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni strumentali usati (non nuovi di fabbrica), benché funzionali alla realizzazione dell'investimento.

Nel caso di conferimenti di beni in natura è ammesso il conferimento di beni usati dell'impresa beneficiaria purché la stessa si impegni ad avviare contestualmente un processo di ammodernamento e rinnovo degli impianti preesistenti che non comporti il depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale. Il valore dei beni conferiti dovrà essere indicato da perizia asseverata di professionista abilitato.

4. Saranno ammesse unicamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del programma di investimento secondo quanto indicato al comma 5 dell'art 4 del presente bando.

5. Sono ammissibili unicamente le spese sostenute, e debitamente quietanzate, direttamente dall'impresa beneficiaria (impresa con sede operativa in Lombardia) degli interventi finanziari.

#### 6. Regime di aiuto

1. Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

2. L'intensità degli aiuti viene espressa in termini di Equivalenza Sovvenzione Lorda di cui alla normativa «*de minimis*».

3. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di aiuti o

(1) Giurisprudenza «Deggendorf»: il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico d.p.c.m. del 23 maggio 2007, riguardano 4 casi di aiuti di stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione europea ha disposto il recupero, in particolare:

- Decisione CE dell'11 maggio 1999 concernente il regime di aiuto concesso a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 863; l. 29 dicembre 1990, n. 407; d.l. 29 marzo 1991, n. 108 convertito in l. 169/1991; d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito l. 19 luglio 1994, n. 451; art. 15 l. 24 giugno 1997, n. 196;
- Decisione CE del 5 giugno 2002 concernente il regime di aiuto concesso per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della l. 549/95 e art. 66, comma 14, del d.l. 331/93 convertito dalla l. 427/93, art. 9-bis del d.l. 318/86 convertito, con modificazioni, dalla l. 488/86;
- Decisione CE del 30 marzo 2004 concernente il regime di aiuto concesso per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal d.l. 23/03 convertito dalla l. 17 aprile 2003, n. 81;
- Decisione CE 20 ottobre 2004 concernente il regime di aiuto concesso in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito l. 21 febbraio 2003, n. 27.

(2) Per investimenti detenuti in forma diretta si intendono investimenti detenuti da parte della sola impresa beneficiaria.

(3) Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, a valere sul medesimo programma di spesa.

### 7. Configurazione degli interventi finanziari

1. Gli interventi finanziari saranno pari al 40% delle spese ammissibili del progetto presentato.

Coerentemente alla previsione di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'intervento finanziario è così composto:

- una quota a fondo perduto, fino al 40% dell'intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale (di seguito «Contributo»);
- una quota a rimborso, pari almeno al 60% dell'intervento finanziario, a titolo di finanziamento a tasso agevolato (di seguito «Finanziamento»).

### 8. Modalità e termini di rimborso del finanziamento

1. La quota del Finanziamento sarà regolata dalle seguenti condizioni:

- durata: fino a 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento;
- rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi;
- tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,25% su base semestrale;
- garanzie: ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento sarà richiesta all'impresa beneficiaria la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare.

2. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda al pagamento delle rate di rimborso della quota di finanziamento nei termini e secondo le modalità stabilite, la Regione provvederà al recupero totale o parziale del credito e all'applicazione delle eventuali penali previste anche per il tramite del Gestore.

### 9. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al FRI dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), cliccando sul menù «Servizi», selezionando «Finanziamenti on line» (all'indirizzo: <http://89.96.190.11/>).

Nell'apposita sezione del sito, a partire dalle ore 9.30 del giorno 2 aprile 2009, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà, a pena inammissibilità:

- stampare il Modulo di Adesione, compilarlo, firmarlo in originale in tutte le sue parti e inviarlo, debitamente bollato ai sensi di legge (attualmente di valore pari ad € 14,62), entro e non oltre 10 giorni dall'invio informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo;
- oppure – non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2009) – completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. Il Modulo di Adesione deve essere corredato dei seguenti allegati:

- copia degli ultimi due bilanci approvati, con gli estremi del deposito in CCIAA;
- situazione economica e patrimoniale dell'esercizio in corso aggiornata;
- fotocopia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- eventuali allegati integrativi ritenuti utili per la valutazione della domanda.

Nel caso di programmi di investimento che prevedano la creazione di Joint Venture, alla domanda dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

- lettera di intenti con il partner straniero di costituzione della Joint Venture debitamente sottoscritta dai partner; tale documento deve esplicitare l'oggetto e la finalità della Joint Venture con sintetica descrizione del programma di investimento. La lettera di intenti, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

4. Con la sottoscrizione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui al FRI, l'impresa beneficiaria si impegna a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione del programma di investimento.

5. La presentazione di una successiva domanda da parte della medesima impresa è subordinata:

- all'avvenuta conclusione del periodo di preammortamento stabilito in caso di beneficio già acquisito, e comunque non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta;
- al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della rinuncia, qualora l'impresa abbia rinunciato all'agevolazione successivamente all'approvazione della domanda.

### 10. Modalità di valutazione e concessione degli interventi finanziari

1. Le domande saranno istruite con procedura valutativa a sportello.

L'istruttoria è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse del Fondo.

2. Il Gestore, al fine di istruire le richieste di ammissione agli interventi finanziari previsti dal FRI, provvede alla:

- verifica della regolarità formale della domanda;
- verifica del rispetto dei limiti di cui al regime di aiuti «*de minimis*»;
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, di cui all'art. 3;
- verifica dell'ammissibilità del programma di investimento ai sensi dell'art. 4;
- verifica delle spese ammissibili, di cui all'art. 5;
- analisi di merito ed economico-finanziaria relativa all'impresa beneficiaria ed al programma di investimento presentato.

3. I programmi di investimento saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

OGGETTO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Programma d'investimento	Coerenza del programma di investimento Correlazione programma/struttura produttiva/mercato	0-35
	Sinergie ed integrazioni attivabili (es: impatto sulla struttura produttiva e commerciale)	
	Adeguatezza delle risorse finanziarie e risorse umane (interne ed esterne) impegnate nel progetto	
Modello gestionale	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del progetto	0-20
	Effetti attesi in termini di mercato, capacità produttiva, impatto occupazionale, valore aggiunto e di sostenibilità degli equilibri economico-finanziari	
	Strategie di sviluppo e competitive	
Posizionamento rispetto al mercato	Analisi swot	0-10



OGGETTO	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Valutazione economico-finanziaria	Metodologia credit scoring: - struttura patrimoniale - struttura economico finanziaria - capacità di generare risorse	0-35
	Conoscenza andamentale interna ed esterna (affidamenti sistema bancario)	
<b>TOTALE</b>		<b>0-100</b>

4. La sussistenza di una valutazione economico-finanziaria positiva è requisito indispensabile per l'ammissione agli interventi finanziari di cui al presente bando. La valutazione economico-finanziaria si intende positiva quando il punteggio attribuito è almeno pari a 20.

Sono ammissibili agli interventi finanziari i programmi di investimento che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti.

5. Nell'ambito dell'attività di valutazione, l'importo del programma di investimento presentato potrà essere rideterminato in funzione dell'eleggibilità ed ammissibilità delle spese; l'importo dell'intervento finanziario potrà essere inoltre ridefinito in funzione della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa.

6. Il Gestore provvede, infine, alla predisposizione delle schede relative agli esiti istruttori ed alla loro trasmissione a Regione Lombardia. Il Dirigente competente della D.G. Industria, PMI e Cooperazione (di seguito brevemente «D.G. Industria») provvederà ad emanare, di norma con cadenza bimestrale, il decreto di concessione dell'intervento finanziario.

#### 11. Modalità di comunicazione degli esiti istruttori

1. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti beneficiari, tramite il sistema informativo Finanziamenti On Line (di cui all'art. 8) o con altro mezzo idoneo ai sensi di legge, successivamente al decreto dirigenziale di concessione dell'intervento finanziario.

#### 12. Erogazione degli interventi finanziari

1. Il Gestore eroga l'intervento finanziario in due tranches:

- la prima a titolo di anticipazione (finanziamento);
- la seconda a saldo (contributo).

2. L'erogazione dell'anticipazione, sarà effettuata dal Gestore successivamente all'emanazione del decreto di concessione dell'intervento finanziario ed a seguito di stipula del contratto di finanziamento col soggetto beneficiario e previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 8. A tal fine, l'impresa beneficiaria si impegna, con la presentazione della domanda, a sottoscrivere il contratto di finanziamento predisposto dal Gestore. L'erogazione è inoltre subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'articolo successivo.

3. L'erogazione del saldo (contributo), sarà effettuata dal Gestore ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate, con le modalità di cui al successivo articolo. Si precisa, inoltre, che l'importo dell'erogazione a saldo, a titolo di contributo in conto capitale, sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa, e comunque nei limiti di quanto previsto all'art. 15.

#### 13. Documentazione e rendicontazione della spesa

1. Ai fini dell'erogazione della prima tranche dell'intervento finanziario, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore la seguente documentazione:

- certificato camerale con vigenza;
- documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal d.l. 8 agosto 1994 n. 490, attuativo della l. 17 gennaio 1994 n. 47 e d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

2. Ai fini dell'erogazione della seconda tranche dell'intervento finanziario, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento, come definito all'art. 5 comma 4, la seguente documentazione:

- certificato camerale con vigenza;
- documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza come previsto dal d.l. 8 agosto 1994 n. 490, attuativo della l. 17 gennaio 1994 n. 47 e d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (laddove previsto ai sensi della normativa in oggetto);
- relazione tecnica conclusiva, resa in forma di autocertificazione del legale rappresentante ai sensi di legge (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante la conclusione del programma di investimento e la realizzazione di quanto previsto in domanda nonché l'avvio dell'operatività del nuovo insediamento produttivo o nuovo centro di assistenza tecnica post-vendita o nuove strutture logistiche;
- autocertificazione del legale rappresentante ai sensi di legge (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), attestante la veridicità delle spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spese ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;
- copia delle fatture d'acquisto o documentazione equipollente. Per l'erogazione del saldo finale, la documentazione deve risultare quietanzata per tutte le spese rientranti nel programma agevolato. Ai fini della rendicontazione non saranno ammesse le spese liquidate con contanti ed assegni bancari;
- atto costitutivo della New-Co (Joint Venture o Investimento diretto);
- certificato camerale o di soggetti equipollenti della New-Co con vigenza (Joint Venture o Investimento diretto);
- esclusivamente per le Joint Venture (d'ora in avanti anche JV), oltre alla documentazione di cui sopra:
  - documentazione attestante i conferimenti a titolo di capitale sociale;
  - perizia asseverata resa da professionista abilitato (se prevista in base all'art. 5, comma 3).

La documentazione, qualora redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

3. Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini della verifica della rendicontazione.

4. Le suddette erogazioni sono soggette alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio n. 40 concernente «Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni» (verifica della non inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento).

5. La rendicontazione avverrà col supporto della piattaforma informatica di cui all'art. 9.

#### 14. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono obbligati a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
- realizzare il programma di investimento in conformità al progetto ammesso all'intervento finanziario;
- segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca dell'intervento finanziario, eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio *status* e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo dell'intervento finanziario, la documentazione originale di spesa;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;

- f) mantenere attiva la/le sede/i operativa/e dell'impresa sul territorio lombardo alla data di presentazione della domanda per una durata non inferiore a quella prevista per l'intervento finanziario;
- g) assicurare che i programmi di investimento realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione all'intervento finanziario, sempre che non siano stati preventivamente segnalati alla Regione e da essa autorizzati.

### 15. Revoche e sanzioni

1. Qualora il programma di investimento sia stato realizzato parzialmente, purché nel rispetto di quanto previsto al comma successivo e sempreché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato con decreto dirigenziale dalla Regione. L'eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario sarà effettuata in sede di rendicontazione finale con le modalità indicate all'art. 7.

2. Con decreto dirigenziale, l'intervento finanziario viene revocato totalmente:

- in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente atto e previsti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma di investimento ed alle dichiarazioni rese;
- qualora i beni oggetto dell'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione dell'intervento finanziario;
- qualora la New-Co (investimento diretto o Joint Venture) venga ceduta totalmente o parzialmente nei cinque anni successivi alla concessione dell'intervento finanziario;
- qualora il programma di investimento non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'intervento finanziario;
- qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al minimo previsto di € 150.000,00 (secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3);
- qualora il programma di investimento non venga realizzato entro il termine previsto ed in assenza di una richiesta motivata di proroga;
- qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- nel caso si verificano le circostanze di cui all'art. 14 lettera c) ed il soggetto beneficiario non provveda a comunicarlo alla Regione.

3. Nel caso di revoca di un intervento finanziario già liquidato - salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati e valutati dalla Regione - il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

4. In caso di revoca per assenza di uno o più requisiti, ovvero di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al richiedente e non sanabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento dirigenziale di revoca e/o di rideterminazione dell'agevolazione.

### 16. Proroga

1. Il soggetto beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni precedenti la data prevista di conclusione del programma di investimento, potrà chiedere, alla Regione Lombardia per il tramite del Gestore, una proroga di tale data, esclusivamente nel caso in cui comprovate motivazioni indipendenti dal beneficiario impediscano la conclusione del medesimo entro il termine indicato.

2. La domanda di proroga dovrà essere indirizzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a Finlombarda s.p.a., via Ercole Oldofredi, 23 - 20124 Milano.

3. La proroga è concessa con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Industria, PMI, e Cooperazione e previa, da parte del Gestore, verifica della sussistenza delle motivazioni e delle condizioni che rendano impossibile rispettare il termine fissato.

4. In ogni caso la proroga non può superare i 6 mesi.

### 17. Ispezioni e controlli

1. Regione Lombardia, per il tramite di Finlombarda, provvede ad effettuare controlli ed ispezioni presso le sedi delle imprese beneficiarie, su base campionaria, non inferiori al 5% delle domande ammesse, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

2. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a dieci dalla data del provvedimento di liquidazione a saldo dell'intervento finanziario concesso, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

3. Qualora il Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si farà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.

### 18. Disposizioni finali

1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.

2. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

4. Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando e delle procedure a questo conseguenti è il Dirigente della struttura Internazionalizzazione - Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione Regione Lombardia, con sede in Milano, via Taramelli, 20.

5. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

7. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabile del Trattamento sono i Direttori Generali della D.G. Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a.

### 19. Pubblicazioni e informazioni

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [info\\_fri@finlombarda.it](mailto:info_fri@finlombarda.it).

3. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica s.p.a. - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

## D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20090132)

(6.3.1)

D.d.u.o. 12 novembre 2008 - n. 12941

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 3.3 dell'asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» – Impegno di spesa e contestuale liquidazioni, di € 286.000,00, a favore della Società Finlombarda s.p.a., ed autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la terza quota a saldo dell'aiuto finanziario di € 286.000,00 alla tutela ambientale del Magentino s.p.a. per gli interventi di bonifica del sito inquinato delle vasche di lagunaggio a servizio dell'ex depuratore consortile, via per Cuggiono, del comune di Inveruno (MI) – Riferimento decreto del dirigente dell'U.O. Gestione rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visti:

– il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001;

– il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. del 27 marzo 2002, n. 7/8602;

– il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturati;

– il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) di modifica n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002;

– il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003, ed in particolare la Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse;

– il decreto del dirigente della Struttura della D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo dell'1 agosto 2003, n. 13036, avente ad oggetto «Documento dell'Autorità di pagamento. DocUP Ob.2 (2000-2006) dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»;

– la l.r. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario – Misura 3.3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» approvato con decreto del direttore generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 10 giugno 2002, n. 10830 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Supplemento Straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002), con il quale sono stati individuati, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i criteri per la valutazione e la selezione degli stessi, le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per l'erogazione dell'aiuto finanziario concesso, nonché la dotazione finanziaria prevista per il bando stesso;

Preso atto che con decreto del dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti del 19 novembre 2003, n. 19717, è stata approvata la graduatoria dei progetti cofinanziabili, a seguito degli esiti della valutazione dei progetti candidati, come riportati nell'allegato B del decreto medesimo, tra i quali il progetto di bonifica ambientale del sito ex vasche di lagunaggio a servizio dell'ex depuratore consortile ubicato in Comune di Inveruno (MI), presentato dal Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino (TAM) s.p.a., con l'istanza del 21 ottobre 2002, prot. n. 34011 (ID Progetto 3500), che prevede un quadro economico di progetto di € 1.430.000,00;

Ricordato che:

– oggetto della progettazione è la bonifica, anche attraverso

tecnologie a basso impatto ambientale (fitorimediazione), di un terreno inquinato della superficie di circa 58.000 metri quadrati, di proprietà della TAM, sito in zona urbanistica destinata ad uso tecnologico, già utilizzato per la raccolta, la decantazione ed il lagunaggio delle acque del dismesso depuratore delle acque civili fognarie del comune di Inveruno;

– il progetto proponeva il raggiungimento di maggiore qualità ambientale, rispetto ai limiti tabellari indicati dalla normativa in materia di siti contaminati per la specifica destinazione d'uso dei suoli prevista nel Piano Regolatore Generale vigente in Comune di Inveruno;

– l'obiettivo del progetto è la riqualificazione dell'area dismessa ai fini della successiva fruizione pubblica, in presenza del Parco del Roccolo, su cui attivare il consolidamento ecologico;

Visto il decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità del 22 giugno 2005, n. 9566, di conferma dell'aiuto finanziario di € 1.430.000,00, a favore della Tutela Ambientale del Magentino, di cui € 572.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto, pari al 40% (quaranta per cento), ed € 858.000,00 a titolo di finanziamento a tasso zero rimborsabile in 20 (venti) anni, pari al 60% (sessanta per cento);

Atteso che:

– con decreto n. 9566/2005, per gli effetti del punto 14. del richiamato decreto n. 10830/2002 e della relativa convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645, la Società Finlombarda s.p.a. è stata autorizzata ad erogare, al Beneficiario Finale, la prima tranche dell'aiuto finanziario di € 572.000,00, pari al 40% del costo complessivo ammesso del progetto;

– con decreto del 29 marzo 2007, n. 3139, la Società Finlombarda s.p.a., è stata autorizzata ad erogare, al Beneficiario Finale, la seconda tranche dell'aiuto finanziario di € 572.000,00, pari al 40% del costo complessivo ammesso del progetto;

Preso atto che con le dichiarazioni intermedie delle spese alla data del 31 dicembre 2007, sono state sostenute dal Beneficiario costi per complessivi € 1.272.826,85;

Dato atto che con nota del Direttore Generale della Tutela Ambientale del Magentino del 30 luglio 2008, prot. n. 2456/618/PC (atti reg. del 4 agosto 2008, prot. n. 19153), il Beneficiario ha trasmesso in Regione la documentazione utile per l'erogazione del saldo del cofinanziamento, ed in particolare:

– il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 28 dicembre 2007 e la relazione di accompagnamento al conto finale e relativo stato finale dei lavori a tutto il 21 dicembre 2007, debitamente redatti dal direttore dei lavori, dott. geol. Efrem Ghezzi – ord. geol. della Lombardia n. 640 – e sottoscritto dall'impresa Furia s.r.l. di Fidenza (PR), in qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita con l'impresa Begani Anselmo s.r.l. di Pallanzano (PR), appaltatrice dei lavori aggiudicati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della TAM del 18 gennaio 2005, n. 1 (contratto d'appalto rep. notaio Sergio Bucchini di Magenta del 25 luglio 2005, n. 45159 e registrato a Magenta il 28 luglio 2005, n. 421);

– il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori in data 20 maggio 2008, in seguito ai lavori di livellamento dei terreni movimentati a cura dell'impresa esecutrice e le analisi di controllo finali della parte e dell'ARPA,

– la relazione, il verbale di visita e certificato di collaudo degli interventi di bonifica, redatto in data 30 aprile 2008 dall'ing. Franco Coffano di Tortona – ord. ing. della Provincia di Alessandria n. A 792 –, approvati con atto del Consiglio di amministrazione della TAM in data 9 luglio 2008, n. 5;

– la rendicontazione finale delle spese sostenute nell'ambito degli interventi di bonifica alla chiusura dei lavori collaudati, che ammonta a netti € 2.074.591,47;

– la disposizione dirigenziale del 23 giugno 2008, n. 202/2008, con cui la Provincia di Milano ha certificato ai sensi dell'art. 248 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, che l'intervento di bonifica dell'area dismessa ex vasche di lagunaggio a servizio dell'ex depuratore consortile ubicato in Comune di Inveruno, è stato eseguito e completato conformemente al progetto approvato ed autorizzato dal comune di Inveruno con provvedimento del 15 settembre 2004, n. 11022 e successive integrazioni;

Preso atto che in corso d'opera i lavori appaltati hanno dovuto subire n. 3 varianti tecniche onerose, resesi necessarie dall'effettiva natura ed estensione dei terreni inquinati, individuati solo in occasione del loro sistematico scavo, per le quali è stata redat-

ta la perizia n. 4 di riassetto finale del 14 dicembre 2007, elevando l'importo contrattuale a netti € 1.847.414,28, oneri per la sicurezza inclusi, come approvata con determina del direttore generale della TAM del 22 gennaio 2008, n. 3;

Preso atto che in seguito all'approvazione della suddetta perizia finale di riassetto finale, con delibera del 30 novembre 2007, n. 37, il Consiglio di amministrazione della TAM ha stanziato il finanziamento dei maggiori oneri necessari per il completamento dei lavori di bonifica, con copertura nel proprio bilancio nel Fondo di Riserva straordinario per il Risanamento Ambientale;

Dato atto che per gli effetti del punto 18 del bando le succitate varianti sono state tempestivamente trasmesse dal Beneficiario al Responsabile di Misura 3.3, corredate delle attestazioni di cui alle lettere a) e b);

Dato atto, altresì, che il medesimo punto 18 del bando stabilisce che in nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell'importo approvato con il decreto di concessione;

Considerato che la Tutela Ambientale del Magentino s.p.a.:

– ha ottemperato a tutte le disposizioni di carattere amministrativo e tecnico, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di lavori pubblici e di servizi, di sicurezza dei lavoratori e assicurazioni sociali degli addetti ai lavori;

– con attestazione del 23 agosto 2007, prot. n. 2210/618/PC, si è impegnata all'inalienabilità del sito dell'ex depuratore consortile, come prevede il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, con riferimento al comma IV, art. 30 (Requisiti per l'ammissione);

– in applicazione del Regolamento (CE) 1159/2000, ha provveduto all'informazione e a dare pubblicità all'utilizzo dei Fondi Strutturali Comunitari;

– ha adempiuto alla corretta e sana gestione finanziaria nell'ambito dei Fondi Strutturali Comunitari;

Considerata la regolarità della documentazione prodotta dal Beneficiario finale e che è possibile provvedere all'erogazione del saldo dell'aiuto finanziario complessivo,

Richiamato il punto 14 del decreto n. 10830/2002 concernente le modalità di erogazione del contributo relativo alla Misura 3.3;

Ricordato che l'IVA non costituisce un costo per la Tutela Ambientale del Magentino s.p.a.;

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare a favore della Società Finlombarda s.p.a. l'importo di € 286.000.00,00, a valere sul capitolo di bilancio n. 4.9.2.4.3.145.5909 che presenta la sufficiente capienza;

Ritenuto di autorizzare la Società Finlombarda s.p.a., per gli effetti del punto 14. del decreto n. 10830/2002 e della relativa convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645, ad erogare il saldo dell'aiuto finanziario, pari a € 286.000,00, nel limite massimo del cofinanziamento concesso, a favore della Tutela Ambientale del Magentino (ID Progetto 3500), di cui € 114.400,00, quale quota in conto capitale e per l'importo di € 171.600,00, quale quota di finanziamento a tasso zero;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

#### Decreta

1. di prendere atto per quanto in premesse, della conclusione degli interventi di bonifica dell'area dismessa ex vasche di lagunaggio a servizio dell'ex depuratore consortile ubicato in Comune di Inveruno, con un costo di progetto ammesso di € 1.430.000,00;

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 286.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.3.145.5909 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a. (cod. 19905);

3. di fare salvo quanto stabilito dal punto 18 del bando in relazione alle varianti al progetto ammesso a cofinanziamento;

4. di confermare l'erogazione del saldo nella misura di € 286.000,00, compreso nel limite massimo dell'aiuto finanziario concesso;

5. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 286.000,00, a valere sul capitolo di bilancio numero 4.9.2.4.3.145.5909, dell'esercizio finanziario 2008, che offre la

sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore di Finlombarda - Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia s.p.a. (Cod. 19905);

6. di autorizzare la Società Finlombarda s.p.a., per gli effetti del punto 14 del decreto n. 10830/2002 e della relativa convenzione di cui alla d.g.r. del 28 giugno 2002, n. 9645, ad erogare la quota a saldo dell'aiuto finanziario, pari a € 286.000,00, a favore della Tutela Ambientale del Magentino s.p.a., di cui € 114.400,00 quale quota in conto capitale e per l'importo di € 171.600,00 quale quota di finanziamento a tasso zero;

7. di autorizzare la Società Finlombarda s.p.a., per gli aspetti di natura contrattuale relativa all'aiuto finanziario di cui ai punti 12 e 13 del bando, alla riduzione della fidejussione, prestata dalla Tutela Ambientale del Magentino s.p.a. a favore della stessa, per la quota di cofinanziamento pertinente;

8. di disporre la trasmissione del presente decreto alla Tutela Ambientale del Magentino s.p.a., con sede in Comune di Robecco sul Naviglio (MI);

9. di trasmettere copia del presente decreto all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., all'Autorità Ambientale del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006), all'Autorità di Pagamento del DocUP, Obiettivo 2 (2000-2006) e alla società Finlombarda s.p.a.;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990, avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il dirigente della unità organizzativa:  
Gianni Ferrario

(BUR20090133)

**D.d.u.o. 12 novembre 2008 - n. 12943**

**Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - Misura 3.3 dell'asse 3 «Bonifica e recupero dei siti degradati e inquinati» - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 580.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a., ed autorizzazione a Finlombarda s.p.a. ad erogare la seconda quota dell'aiuto finanziario di € 580.000,00 alla Tutela Ambientale del Magentino s.p.a. per gli interventi di bonifica del sito inquinato ex impianto di depurazione consortile, via per Cuggiono, comune di Buscate (MI)**

(5.3.1)

#### IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 580.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.3.145.5909 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a. (cod. 19905).

2. di autorizzare la società Finlombarda s.p.a., ad erogare la seconda quota dell'aiuto finanziario, pari a € 580.000,00, a favore della Tutela Ambientale del Magentino s.p.a. (ID Progetto 3547), di cui € 232.000,00 quale quota in conto capitale e per l'importo di € 348.000,00 quale quota di finanziamento a tasso zero;

3. di dare atto che il finanziamento verrà erogato al beneficiario in osservanza di quanto previsto dai punti 13. e 14. del bando approvato con decreto del direttore generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 10 giugno 2002, n. 10830 e con le modalità e procedure di cui al decreto del dirigente della struttura della D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo dell'1 agosto 2003, n. 13036, avente ad oggetto «Documento dell'Autorità di pagamento: Doc.UP. Ob.2 (2000-2006) dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»;

4. di prendere atto della nota dirigenziale del 2 ottobre 2008, prot. n. 22121, con cui il responsabile della Misura 3.3, ha concesso alla TAM la proroga dei termini per la conclusione degli interventi in parola, indicati alla data del 19 giugno 2009;

5. di dare atto delle indicazioni contenute negli «Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali» relative alla fattispecie dei progetti non conclusi e non operativi alla data del 31 dicembre 2008 e non finanziabili sulla programmazione 2007-2013, ed in particolare che tali progetti devono essere, a spese dei beneficiari, ultimati o resi operativi entro 2 anni dal termine previsto per la presentazione del rapporto finale (termine massimo previsto 31 marzo 2010);

6. di dare atto che alla TAM verranno riconosciute unicamente le spese sostenute e dichiarate ammissibili al DocUP antecedentemente al 31 dicembre 2008;

7. di fare salvo il punto 15. del bando sulla rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario;

8. di fare salvo il punto 18. del bando in relazione alle varianti al progetto approvato;

9. di rammentare al beneficiario gli obblighi, di cui al punto 19. del bando;

10. di fare salvo il punto 20. del bando, che dispone le motivazioni dirette alla revoca dell'aiuto finanziario;

11. di disporre la trasmissione del presente decreto alla Tutela Ambientale del Magentino s.p.a., con sede legale e amministrativa in Comune di Robecco sul Naviglio (MI), via San Giovanni, n. 41;

12. di trasmettere copia del presente decreto all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., all'Autorità Ambientale del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006), all'Autorità di Pagamento del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006), all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza, alla società Finlombarda s.p.a.;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

14. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990, avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il dirigente della u.o.:  
Gianni Ferrario

(BUR20090134)

**D.d.u.o. 1 dicembre 2008 - n. 13963**

**Impegno e contestuale liquidazione a favore del comune di Passirano (BS) di un contributo ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, per l'esecuzione delle indagini relative al Piano della caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area «ex cava Vallosa»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare, ai sensi del comma 2, art. 8 del r.r. 1/2005 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, la somma di € 370.191,73 a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.3.145.980 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Comune di Passirano (cod. 10386).

2. di disporre, per quanto sopra esposto, che il comune di Passirano regolarizzi e trasmetta all'ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'ente concedente, le determinazioni comunali di assunzione della spesa, le fatture e/o parcelle e, per le spese già liquidate, copia dei relativi mandati di pagamento,

3. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte della Regione la rimodulazione degli importi liquidabili al beneficiario;

4. di dare atto altresì che le spese sostenute per la messa in sicurezza d'emergenza sono assistite da privilegio speciale im-

mobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice Civile;

5. di disporre che il comune di Passirano proceda al recupero delle somme concesse;

6. di comunicare il presente provvedimento al comune di Passirano, alla Provincia di Brescia ed all'ARPA di Brescia;

7. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente della u.o.:  
Gianni Ferrario

(BUR20090135)

**D.d.s. 10 febbraio 2009 - n. 1174**

**Progetto di impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in Comune di Codogno (LO), via Nenni - Committente: L.G.C. s.n.c. di Boiocchi Pietro & C., sede legale via Adda (Mulino Serino) - 26845 Codogno (LO) - Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Fasc. n. 14510/08**

(5.3.4)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE  
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008), recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla parte II «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)»;

Viste:

- la legge regionale del 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale»;

- la d.g.r. 2 novembre 1998 n. 6/39305, avente ad oggetto «Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE»;

- la d.g.r. 27 novembre 1998 n. 6/39975, relativa, tra l'altro, alle modalità di attuazione della procedura di verifica di cui al citato atto di indirizzo e coordinamento;

- la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 1999 n. 6/41269, recante modifiche alla citata d.g.r. n. 6/39975, nonché integrazioni alla d.g.r. del 3 dicembre 1998 n. 6/40137 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica;

Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, le sopraindicate deliberazioni di giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di via a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione d'impatto ambientale;

Viste, inoltre, la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII legislatura», la l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che la Ditta L.G.C. s.n.c. di Baiocchi Pietro & C.:

- con nota pervenuta in data 12 giugno 2008, prot. n. 14510, ha presentato istanza di verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, relativa al progetto di un impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in Comune di Codogno (LO), via Nenni, committente L.G.C. s.n.c. di Baiocchi Pietro & C., sede legale via Adda (Mulino Serino), 26845 Codogno (LO);

Considerato che:

- la tipologia progettuale in questione è prevista al punto 3, lettera g), dell'elenco B dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal d.lgs. 4/08, concernente: «impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>»;

- il progetto in esame è pertanto soggetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del suddetto d.lgs., atteso che lo stesso non ricade all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la documentazione tecnica, con la quale il Committente fornisce i dati in ordine alle dimensioni del progetto, all'utilizzazione delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali in materia di acqua, aria e rumore, suolo e sottosuolo, al rischio d'incidenti, al patrimonio naturale, con riferimento all'ambito territoriale in cui insiste l'impianto produttivo, e all'ubicazione del progetto;

Preso atto che il progetto di cui trattasi prevede di realizzare 6 linee di trattamento galvanico di metalli (rame, ottone e ferro), con volume delle vasche pari a circa 104 mc, all'interno di un'attività esistente, già autorizzata per un volume delle vasche inferiore a 30 mc. Le modifiche in progetto comportano il superamento della soglia di 30 mc di volume delle vasche adibite a trattamenti chimici o elettrochimici e dunque l'assoggettamento alle procedure di verifica di via e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Rilevato, circa l'inquadramento territoriale - ambientale del progetto, che:

- L'insediamento produttivo è situato nel comune di Codogno, in un'area classificata dal PRG come zona D3, produttiva extraagricola di espansione destinata ad insediamenti artigianali e commerciali di rilevanza comprensoriale; i lotti adiacenti sono classificati come D3 e, al di là di via Nenni, D1 (produttiva extraagricola esistente e di completamento).

- L'attività si inserisce in una zona industriale a sud-est del centro abitato di Codogno. Il capannone si trova ad una distanza di circa 1.000 mt. dalle case più vicine del centro abitato di Codogno. Nelle aree limitrofe (in un raggio di circa 500 mt.) sorgono: capannoni adibiti ad attività artigianali di varia natura ad alcuni dei quali sono annesse le abitazioni dei proprietari (la più vicina si trova a circa 40 metri in linea d'aria dal reparto produttivo e circa 100 mt. in linea d'aria dai punti di emissione in atmosfera); un piccolo centro commerciale (circa 400 mt. in linea d'aria); un motodromo. A circa 600 m in linea d'aria dal capannone si trova il Parco d'interesse locale sovracomunale PLIS del Brembiolo, ed oltre, a circa 900 m dalla ditta, il SIC dell'Oasi delle Monticchie.

- L'area in oggetto non presenta vincoli idrogeologici e ambientali, ovvero, in dettaglio, vincoli paesaggistici e ambientali (d.lgs. 490/99), vincolo idrogeologico (RDL 3267/23), fasce fluviali - PAI (d.p.c.m. 25 maggio 2001), zone di salvaguardia punti di captazione acque destinate al consumo umano (d.lgs. 152/06), come attestato dalla dichiarazione del comune allegata allo studio.

- In merito all'accessibilità viabilistica, il capannone è agevolmente raggiungibile attraverso via Nenni, che si immette, con una rotatoria, sulla S.S. 9 via Emilia.

- Rispetto alla componente atmosfera, il comune di Codogno è classificato, secondo la suddivisione del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (d.g.r. 5290 del 2 agosto 2007), come zona B - di pianura.

- In merito alla relazione con gli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP e in base alle dichiarazioni del comune), il proponente non segnala, nel raggio di 500 m dalla ditta, la presenza di: ambiti vincolati d.lgs. 142/04, parchi regionali / di interesse sovracomunale, siti di importanza nazionale, zone protette speciali, aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi, fasce definite dal PAI, corsi d'acqua naturali ed artificiali vincolati, canali di rilevante valore ambientale, ambiti a rischio idrogeologico, elementi rilevanti del sistema ambientale. Oltre tale area, a circa 900 m di distanza, è presente il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di Monticchie.

Preso atto che:

1. L'attività, consistente nel trattamento galvanico dei metalli, si svolgerà in un capannone costituito da un laboratorio, di circa 1.500 mq, in cui saranno poste le linee di trattamento e gli impianti di depurazione delle acque, un magazzino, di circa 1.000 mq, per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, oltre a servizi igienici e spogliatoi per gli addetti. Nell'impianto verranno effettuate operazioni di trattamento superficiale di ottone, rame e ferro, in linee produttive tra loro indipendenti, con le uniche connessioni legate ai collettori per gli scarichi da avviare agli impianti di depurazione delle acque e delle emissioni in atmosfera. Viene precisato che parte del capannone sarà occupata da un'altra attività, di confezionamento manuale, rispetto alla quale il proponente ipotizza che originerà solo scarichi di tipo civile. Il capannone è preesistente e non sono richiesti interventi edilizi che possano avere impatto sugli aspetti paesaggistici.

2. In dettaglio, i trattamenti previsti sono i seguenti:

- trattamenti sull'ottone: con argento a rotobarile, con stagno e argento a telaio, con stagno e nichel a rotobarile;
- trattamenti sul rame: con argento a rotobarile, con stagno e argento a telaio, con stagno e nichel a rotobarile;
- trattamenti sul ferro: zincatura acida a rotobarile, zincatura a telaio.

Linee e cicli produttivi previsti sono i seguenti:

- L1, argento a rotobarile, con trattamenti su ottone e rame (questa linea è già oggetto di precedente autorizzazione);
- L2, zincatura acida a rotobarile, con trattamenti su ferro (linea oggetto di precedente autorizzazione);
- L3, stagno e argento a telaio, con trattamenti su ottone e rame (linea oggetto di precedente autorizzazione);
- L4, stagno e nichel a rotobarile, con trattamenti su ottone e rame;
- L5, impianto morsetti, con trattamenti su ottone e rame;
- L6, impianto zincatura a telaio, con trattamenti su ferro.

In merito alle materie prime sottoposte a trattamenti, è ipotizzato un utilizzo annuo di circa 100 tonnellate di ottone, 100 tonnellate di rame e 180 tonnellate di ferro.

3. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'impianto sono E1, proveniente dalle vasche acidi/alcalini (L2, L3, L4, L5, L6), con portata di 16.000 mc/h, ed E2, proveniente dalle vasche cianuri (L1, L3), con portata di 10.000 mc/h; la ditta precisa che entrambi questi punti di emissione erano stati oggetto di precedente autorizzazione, e sugli impianti di aspirazione e abbattimento (scrubber a torre su entrambe le emissioni) non sono previste modifiche a seguito dell'ampliamento in oggetto. I parametri inquinanti (e relative concentrazioni) sono aerosol alcalini, NH<sub>3</sub>, acido nitrico e acido cloridrico (5 mg/Nmc), acido solfidrico (10 mg/Nmc), acido solforico, acido cianidrico, acido fosforico (2 mg/Nmc), acido fluoridrico (3 mg/Nmc).

4. In base al Piano di zonizzazione acustica del comune di Codogno, il sito industriale e le aree circostanti sono posti in Classe V. L'orario di lavoro previsto per la Ditta è dalle 6.00 alle 22.00, l'area è a carattere industriale (nelle immediate vicinanze dell'azienda non si è rilevata la presenza di abitazioni) e dista circa 400 m dalla via Emilia, il cui traffico ha poca rilevanza sul clima acustico, vista la distanza, rispetto a quello di via Nenni. Sono state eseguite misurazioni della situazione acustica dell'area, in due punti di cui uno più esposto al traffico veicolare, in assenza dell'attività, per confrontarli con misurazioni con l'attività in esercizio (condizioni riferite alla configurazione precedente all'attuale richiesta), con il risultato in questo caso di compatibilità con i limiti al lato nord e di supero al lato ovest. Il proponente ritiene che tali valutazioni siano valide anche nella nuova configurazione dell'attività con l'ampliamento richiesto, in quanto non sono previste modifiche sugli impianti di aspirazione inizialmente preventivati. Nella relazione sono ipotizzati due interventi di adeguamento per limitare le emissioni acustiche, ovvero installare gli impianti di aspirazione in una posizione di almeno 15 m di distanza dal confine, o insonorizzarli chiudendoli in strutture fonoisolanti. In seguito all'adozione di una delle soluzioni, l'efficacia sarà valutata verificando i risultati previsti e il rispetto dei limiti con nuove rilevazioni fonometriche.

5. Il consumo previsto di risorse idriche ammonta a 20.000 mc annui per acque di processo e 300 mc/a per usi civili, con approvvigionamento da acquedotto per entrambe le tipologie. Il consumo di energia elettrica è stimato in 400 KWh. Allo stato attuale non sono presenti sistemi di ricircolo; la ditta sta avviando l'iter per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo e intende valutare in futuro la possibilità di prevedere sistemi di ricircolo delle acque.

6. In merito agli scarichi idrici, con la realizzazione del progetto si avranno due punti di scarico, entrambi recapitanti in fognatura comunale: S1 per le acque bianche (dopo vasca per acque di prima pioggia) e S2 per gli scarichi civili (unitamente a quelli provenienti dai servizi igienici della proprietà attigua) e per i reflui del processo produttivo (stimati in circa 96 mc/g), in seguito a depurazione nell'impianto chimico fisico (costituito da vasca di decianurazione e vasche di neutralizzazione per acque contenenti rame e zinco, nichel e stagno, cromo), dotato di controlli di pH e allarme, a valle del quale è previsto un pozzetto d'ispezione per verificare la concentrazione di inquinanti. L'impianto di trattamento, previsto per le prime 3 linee per le quali era stata

in precedenza richiesta autorizzazione, era già stato dimensionato in prospettiva del progetto di ampliamento in esame.

7. Relativamente alla gestione di rischi e anomalie, nella relazione è sintetizzato il piano d'emergenza, con le misure preventive e quelle di contenimento. In particolare si sottolinea che, relativamente al rischio di sversamenti accidentali di prodotti di processo o di rifiuti, le principali misure previste sono: utilizzo di serbatoi fuori terra, a doppia parete, stoccaggio dei prodotti di processo su bacini di contenimento all'interno del reparto produttivo, stoccaggio dei rifiuti in contenitori protetti dalle intemperie. Per la prevenzione dei rischi relativi a danni/rottura delle vasche, le linee di produzione sono installate su vasche di contenimento, le eventuali fuoriuscite di liquidi vengono convogliate in serbatoi a doppia parete (dimensionati per la rottura contemporanea di una sola linea), mentre per fare fronte a eventuali guasti dell'impianto di aspirazione è prevista una periodica manutenzione e l'installazione di un dispositivo per interrompere il funzionamento delle vasche in tale evenienza, infine per evitare malfunzionamenti dell'impianto di depurazione è prevista una periodica manutenzione, l'esecuzione di analisi dei reflui a valle dell'impianto e l'installazione di un dispositivo per intercettare l'alimentazione delle vasche in caso di guasti del depuratore.

8. Le modalità di stoccaggio per materie prime e rifiuti sono di seguito sintetizzate: metalli, in attesa dei trattamenti, in magazzino su scaffalature e/o su pallets; prodotti di processo in sacchi o fusti su bacini di contenimento (distinti per i prodotti chimici fra loro incompatibili), a eccezione di quelli immessi subito in vasca e non stoccati; prodotti per la depurazione acque di processo in apposite cisterne, riempite direttamente dall'automezzo delle ditte fornitrici; i rifiuti liquidi o melmosi saranno collocati su grigliati sopra vasche per evitare spargimenti accidentali, i rifiuti contenenti sostanze pericolose, contrassegnati con R3, sono quelli che si accumulerebbero in 3 serbatoi a doppia parete, in caso di guasto alle linee di processo; prodotti finiti, posti in magazzino per la consegna ai clienti. In particolare, i quantitativi di rifiuti annui previsti ammontano a 2 t per fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose (solidi), per altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 0,5 t solidi e 50 t liquidi che si produrrebbero in caso di rottura di una delle linee di processo e relativo convogliamento nelle apposite cisterne.

9. In merito alla viabilità e al traffico, il capannone è raggiungibile attraverso via Nenni, che si immette, con una rotatoria, sulla S.S. 9 via Emilia; il traffico indotto dall'attività è valutato di entità molto contenuta, circa 15 mezzi al giorno fra veicoli leggeri e pesanti.

10. Le interferenze sull'ambiente si valutano globalmente di entità contenuta, anche grazie alle misure di mitigazione adottate per la prevenzione degli impatti:

- la ditta si inserisce in una zona produttiva, classificata dal PRG come D3, produttiva extraagricola di espansione;
- le emissioni in atmosfera saranno presidiate con impianti di aspirazione e abbattimento degli inquinanti (scrubber a torre);
- in merito all'impatto acustico, non è segnalata presenza di abitazioni nelle vicinanze, tuttavia è previsto il superamento dei limiti su un lato del capannone, per la cui risoluzione sono presentate soluzioni mitigative (spostamento o insonorizzazione degli impianti di abbattimento);
- non sono previsti scarichi idrici in corpo idrico superficiale, ma esclusivamente in fognatura, a seguito di trattamento di depurazione con impianto chimico fisico;
- in merito alla protezione del sottosuolo, la ditta adotterà soluzioni tecniche, sopra descritte, mirate a minimizzare il rischio di contaminazione per sversamenti accidentali;
- si prevede che il traffico indotto dall'attività sarà di entità molto contenuta;
- il capannone in cui è previsto l'ampliamento dell'attività è preesistente e non sono richiesti interventi edilizi che possano avere impatto sugli aspetti paesaggistici.

Ritenuto che i suddetti interventi determineranno un modesto impatto sull'ambiente;

Dato atto che le emissioni, derivanti dall'attività dello stabilimento in oggetto, sono soggette alla procedura di autorizzazione integrata ambientale, d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

Considerato che le informazioni prodotte dal Committente e la loro esposizione consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e l'individuazione e valutazione dei principali effetti che esso può avere sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Ritenuto pertanto che non sussistano elementi, connessi con il progetto di ampliamento di un impianto per il trattamento superficiale dei metalli, come descritto nella documentazione allegata, che possano causare effetti sull'ambiente di importanza tale da richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale;

#### Decreta

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto di impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in Comune di Codogno (LO), via Nenni, presentato dalla ditta L.G.C. s.n.c. di Baiocchi Pietro & C., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazioni fonometriche all'entrata in esercizio dei nuovi impianti, per valutare l'efficacia degli interventi di risanamento acustico, e, nel caso fossero superati i limiti normativi, a eseguire opportuni interventi di insonorizzazione;
- si raccomanda di seguire tutte le procedure e le soluzioni tecniche atte ad evitare, anche in caso di sversamenti accidentali, la dispersione di prodotti chimici nel sottosuolo e nell'ambiente idrico; in particolare dovrà essere controllata l'efficacia del depuratore dei reflui, con maggiore frequenza nelle fasi di messa a regime delle linee produttive, al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi;
- si raccomanda di valutare l'adeguatezza degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, precedentemente autorizzati, rispetto all'ampliamento previsto e all'aumento di superficie delle vasche, anche alla luce dei criteri della d.g.r. 11667/2002, monitorandone l'efficacia, con maggiore frequenza nelle fasi di messa a regime degli impianti, al fine di garantire il rispetto dei limiti emissivi;
- la Ditta ha dichiarato di non utilizzare materie prime contenenti cromo VI, si raccomanda di non utilizzare anche in futuro prodotti che lo contengano;
- si raccomanda di adottare piani di ispezione e manutenzione delle vasche e degli impianti, per i cui dettagli si rimanda alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in merito al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di Monticchie, l'ente Gestore (Comune di Somaglia) potrà richiedere l'avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza, relativamente all'ampliamento in oggetto, se lo riterrà necessario.

2. Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dall'attività dell'intero impianto, le relative prescrizioni di maggiore dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autorizzatorio ex d.lgs. 59/2005.

3. Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

4. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta L.G.C. s.n.c. di Baiocchi Pietro & C.;
- Comune di Codogno (LO);
- Comune di Somaglia (LO);
- Provincia di Lodi;
- ARPA dipartimento di Lodi;
- Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

5. Di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Il dirigente di struttura:  
Carlo Ricotti

(BUR20090136)

**D.d.s. 23 febbraio 2009 - n. 1696**

(5.3.4)

**Modifica ed integrazioni del d.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e s.m.i., che prevede e disciplina il rilascio – per gli impianti indicati all'allegato I – dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, atta a sostituire ogni visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale e recante le misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Vista la legge regionale del 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», la quale prevede che dall'1 gennaio 2008 la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamato il decreto del dirigente di Struttura del 3 dicembre 2008 n. 14236 avente ad oggetto «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al medesimo provvedimento e ciò in quanto:

– si è riscontrata l'esigenza di non sovrapporre gli adempimenti richiesti ai gestori con altri obblighi già previsti da normative vigenti ed in corso di emanazione quali la compilazione di data-base relativi sia alle sezioni rifiuti che alle procedure previste dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME);

– di posticipare al 31 luglio 2009 la scadenza per la compilazione dell'applicativo denominato «AIDA» in quanto si rende necessaria una ulteriore fase di messa a regime del sistema;

– di non prevedere la validazione dei dati da parte di ARPA stabilendo invece che tali dati costituiscono il supporto alla stessa Agenzia per la programmazione delle attività di controllo e saranno oggetto di valutazione nel corso delle verifiche ordinarie/straordinarie. I relativi rapporti di prova unitamente a tutte le altre informazioni relative al Piano di Monitoraggio saranno tenuti a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di modificare, per le ragioni meglio illustrate in premessa il proprio decreto n. 14236 del 3 dicembre 2008 concernente la messa a disposizione, da parte di ARPA Lombardia, per via telematica, di un applicativo atto a contenere tutti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale;

2. di dare atto che tali dati saranno di supporto alla stessa Agenzia per la programmazione delle attività di controllo e saranno oggetto di valutazione nel corso delle verifiche ordinarie/straordinarie. Inoltre gli stessi, saranno messi a disposizione, tramite l'applicativo Regionale denominato «modulistica IPPC on line» a tutte le Province e ai Comuni interessati;

3. di stabilire che i rapporti di prova unitamente a tutte le altre informazioni relative al Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto;

4. di prorogare al 31 luglio 2009 la scadenza per la prima compilazione da parte dei gestori dell'applicativo «AIDA»;

5. di stabilire inoltre, che, a partire dall'anno 2010, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

6. di prevedere che i gestori di impianti IPPC che effettuano attività di trattamento rifiuti e che già sono soggetti ad analoghi obblighi di compilazione (applicativo «ORSO») sono tenuti alla

compilazione dell'applicativo «AIDA» limitatamente ai dati non contemplati nell'applicativo denominato «ORSO»;

7. di prevedere altresì che i gestori di impianti presso i quali sono installati Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni gassose (SME) e che non sono collegati alla «Rete SME» di ARPA Lombardia, dovranno, oltre agli adempimenti già previsti in materia di SME, inserire nell'applicativo sopra richiamato i dati medi su base mensile;

8. di dare atto che rimane invariato tutto quant'altro disposto con il richiamato provvedimento n. 14236 del 3 dicembre 2008;

9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
prevenzione inquinamento atmosferico e impianti:  
Carlo Ricotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

#### D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20090137)

**D.d.u.o. 10 febbraio 2009 - n. 1164**

(5.1.2)

**Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2008 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922**

#### IL DIRIGENTE DELLA U.O. OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO

Vista la d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 16 luglio 1999, 5° S.S. al n. 28), che al punto 2 del dispositivo aggiorna i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata per l'anno 1998 e stabilisce che i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata vengano successivamente aggiornati anno per anno, in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;

Visti i decreti 6 aprile 2000 n. 8819 di aggiornamento dei redditi per l'anno 1999, 4 giugno 2001 n. 13034 relativo ai redditi per l'anno 2000, 8 maggio 2002 n. 7760 relativo ai redditi per l'anno 2001, 5 maggio 2003 n. 7113 relativo ai redditi per l'anno 2002, 2 febbraio 2004 n. 1117 relativo ai redditi per l'anno 2003, 4 marzo 2005 n. 3351 relativo ai redditi per l'anno 2004, 27 gennaio 2006 n. 811 relativo ai redditi per l'anno 2005, 19 febbraio 2007 n. 1469 relativo ai redditi per l'anno 2006 e 11 febbraio 2008 n. 1088 relativo ai redditi per l'anno 2007;

Considerato che, in prossimità della scadenza della dichiarazione fiscale per i redditi percepiti nell'anno 2008, occorre aggiornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l'accesso ai contributi agevolati;

Visto che la variazione dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di dicembre 2008 rispetto al mese di dicembre 2007, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2009 n. 19 – S.O., è pari a 102;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

Decreta

1. Di aggiornare i limiti di reddito per l'anno 2008 previsti per l'accesso all'edilizia agevolata, di cui al punto 2 del dispositivo della d.g.r. 43922/99, come segue:

- a) legge 457/78:
  - 1ª fascia € 20.757,00
  - 2ª fascia € 24.531,00
  - 3ª fascia € 41.208,00
- b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
  - Fascia unica € 49.368,00

Per i finanziamenti della legge 457/78 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 516,46 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 40% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.



Per i finanziamenti delle leggi regionali 3/82 e 32/85 al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di € 1.032,91 per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 25% sui redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti sopra descritti.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito [www.casa.regione.lombardia.it](http://www.casa.regione.lombardia.it) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della unità organizzativa  
opere pubbliche e welfare abitativo:  
Stefano Antonini

## D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20090138)

(5.0.0)

**D.c.s. 12 novembre 2008 - n. 12957**

**Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Mortirolo-Ogliolo in Comune di Monno (BS) – Committente: Azienda Elettrica Ogliolo s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità all'Art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'Art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/06, come sostituito dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo al progetto di «Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Mortirolo-Ogliolo in Comune di Monno (BS)» a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite in sede di progettazione esecutiva ed a cui dovranno espressamente far riferimento i successivi atti abilitativi:

#### Aspetti progettuali

- la realizzazione della condotta dovrà avvenire secondo l'alternativa progettuale presentata dalla Azienda Elettrica Ogliolo s.r.l. con nota agli atti regionali n. Z1.2008.20844 dell'11 novembre 2008;

#### Aspetti cantieristici

- siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere;
- i canali di deflusso temporanei siano realizzati con una morfologia ed una pendenza tali da permettere la risalita dei pesci;
- non sarà consentita la realizzazione del tratto di pista compreso tra l'area deposito materiali a Nord e la località Clusure a Sud;

#### Aspetti geologici

- dovranno essere recepite le indicazioni riportate nello studio geologico allegato al progetto, con particolare riferimento alle operazioni di scavo che dovranno essere effettuate per conchi;
- in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Re, la condotta forzata dovrà essere adeguatamente protetta da eventuali fenomeni erosivi;
- la realizzazione della condotta di by-pass, prevista tra i sottoindicati interventi di compensazione, dovrà far riferimento alle disposizioni del Servizio Provinciale di Protezione Civile;

#### Aspetti idrologici

- considerato il valore naturalistico delle aree interessate, nel calcolo del DMV dovrà essere introdotto il parametro correttivo  $T = 1,3$ , da utilizzare come valore di riferimento per i periodi di magra e, in particolare, per assicurare maggiori apporti nel periodo invernale, minimizzando i danni provocati dalla formazione del ghiaccio alle biocenosi locali;

- la rampa di risalita dei pesci dovrà essere riprogettata secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Caccia e Pesca provinciale, mettendo in evidenza la funzionalità della stessa rispetto alle portate a disposizione e alle specie ittiche (presenti o di introduzione artificiale); sarà comunque preferibile, vista la rilevanza naturalistica dell'area, un intervento «close to nature»;

#### Aspetti ambientali

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, punto d) delle NTA del PTUA, dovranno essere effettuati dei monitoraggi sitospecifici periodici, in modo da verificare la reattività nel tempo dell'ecosistema ed evitare la semplificazione biologica delle cenosi, indicando, qualora fosse necessario, la necessità di modificare il DMV;
- la prevista sistemazione ambientale (Tav. 3d del SIA) ed, in particolare, la ricostruzione dell'alveo con massi, dovrà essere eseguita nel rispetto delle direttive regionali vigenti in materia di ingegneria naturalistica (d.g.r. 29567/97 e 48740/00), ricordando che per le opere di rinverdimento dovranno essere utilizzate specie vegetali autoctone;
- non si dovrà procedere alla realizzazione del guado sul Torrente Ogliolo, previsto dal SIA;

#### Interventi compensativi

dovranno essere realizzate le seguenti opere di miglioria e compensazione, così come indicate nell'aggiornamento della Tav. 6a di progetto:

- l'allargamento della strada esistente in Località Misericordia con ricostruzione del muro di contenimento in pietrame e fondazioni in calcestruzzo;
- la realizzazione della pista di cantiere (da Località Misericordia a quota 972,3 m/innesto con la S.P.) in conformità alla «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale» di cui alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14016;
- lo spostamento dell'attraversamento del Torrente Re appena a valle del salto in roccia, prevedendo una briglia guado di minore impatto visivo;
- interventi di manutenzione straordinaria – previa verifica di stabilità – delle gabbionate presenti a SE della Chiesa parrocchiale S.S. Pietro e Paolo;
- il rifacimento del ponticello carrabile a valle della confluenza della Valle Dorena con allargamento della sezione di deflusso ed eventuale eliminazione del pilone centrale, nonché adeguamento della livelletta della condotta forzata in sinistra idrografica; tale intervento dovrà essere concordato con la competente Struttura regionale – STER di Brescia – in sede di autorizzazione alla concessione;
- il ripristino delle opere di difesa spondale (scogliera) presenti in sponda idrografica sinistra (quota 986,6 m), al fine di mettere in sicurezza il tracciato della condotta;
- una proposta di intervento per la manutenzione straordinaria delle briglie esistenti sul Torrente Ogliolo nel tratto sotteso alla derivazione fino alla confluenza con il Fiume Oglio e presentazione di un piano di manutenzione ordinaria dei paramenti per il periodo di durata della concessione; sia la proposta di intervento straordinario che ordinario per il ripristino del paramento delle briglie dovranno essere contenute nel progetto esecutivo;
- integrale rifacimento della segheria abbandonata, in località Raseghe;
- realizzazione, presso il ponte di S. Brizio, di un tratto di condotta con funzione di by-pass, da attivare in caso di collasso della frana di Picé con conseguente formazione di un invaso a monte;

infine, dovrà essere previsto il prolungamento della condotta delle acque reflue provenienti dal depuratore di Monno fino all'alveo del Torrente Ogliolo;

#### Aspetti autorizzativi

- ai sensi della d.g.r. 8313/02, dovrà essere eseguito un monitoraggio fonometrico *post operam*, al fine di verificare i valori stimati nel SIA ed individuare gli eventuali interventi mitigativi che risultassero necessari per conseguire il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali;
- l'inserimento paesaggistico delle opere dovrà essere verifi-

cato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica, redatta in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06, dovrà evidenziare, anche con tecniche di *rendering*, l'efficacia delle misure di mitigazione ambientale previste dal progetto;

- tutti gli interventi in aree boscate dovranno essere subordinati - ai sensi della d.g.r. 675/05 e s.m.i. - all'autorizzazione sulla trasformazione del bosco da parte della Comunità Montana competente per territorio;

2. che l'autorità competente per la concessione, nelle verifiche di conformità del progetto, ponga particolare attenzione alle seguenti azioni:

- effettuare le ulteriori verifiche di compatibilità dell'opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04, con particolare riferimento all'applicazione dei parametri correttivi del DMV;
- imporre l'installazione di un sistema di misurazione delle portate in continuo, a monte e a valle dell'opera di presa;
- verificare che l'impianto garantisca la modulabilità del DMV per valori di portata anche diversi da quelle proposti con il presente decreto;
- individuare tutti gli elementi necessari per i successivi monitoraggio sitospecifici, tra cui:
  - parametri biologici di riferimento,
  - modalità di analisi,
  - periodicità dei campionamenti,
  - la sussistenza di tutti i microhabitat utili al ciclo vitale della fauna ittica, così come previsto dalla d.g.r. 20557/05, anche nel caso di introduzione artificiale di pesci;
- sulla base delle risultanze del monitoraggio, provvedere all'eventuale adeguamento del DMV;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Azienda Elettrica Ogliolo s.r.l.,
- Comune di Monno,
- Provincia di Brescia,
- Comunità Montana di Valle Camonica,
- Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino,
- ARPA - sede Centrale di Milano;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090139)

(5.3.5)

**D.d.s. 19 gennaio 2009 - n. 233**

**Progetto di ampliamento dell'attività di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Grassobbio (BG) - Proponente: F.lli Salvetti & C. s.r.l. - Grassobbio - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell'ampliamento dell'attività dell'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), ricondizionamento e deposito preliminare (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in esercizio in via Lungo Serio, 45 nel Comune di Grassobbio (BG), come prospettato nel progetto e nello studio

d'impatto ambientale depositati dal proponente F.lli Salvetti & C. s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

- *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione, in rapporto alla nuova autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005:*

a. fermi restando gli adeguamenti prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con il decreto regionale n. 9304 del 22 agosto 2007 per l'attività esistente, ai fini della nuova autorizzazione relativa all'ampliamento in progetto:

- dovranno essere verificati in dettaglio il dimensionamento del sistema di governo delle acque reflue e meteoriche e le relative modalità di gestione nella nuova configurazione, in conformità con le prescrizioni dei regolamenti regionali 3/2006 e 4/2006; si provveda comunque alla realizzazione di idonea impermeabilizzazione delle nuove vasche interrate in cemento (a cui convoglia la rete fognaria interna) ed all'installazione di sistemi per il controllo del livello;
- potranno essere definite prescrizioni ulteriori e di dettaglio, quali ad esempio la verifica circa l'assenza di emissioni odorigene e polverose, al fine dell'eventuale dotazione di ulteriori idonei sistemi di mitigazione e abbattimento;

b. in merito alle nuove tipologie di rifiuti in ingresso, in sede di A.I.A.:

- per i rifiuti individuati con i codici CER 180103\* e 180202\* (potenzialmente infetti) dovranno essere dettagliate le modalità di stoccaggio e i tempi di permanenza nell'impianto, nonché le precauzioni da assumere a protezione igienico-sanitaria degli operatori;
- per i rifiuti identificati con i codici CER 120301\*, 130105\* e 130802\* (riciccolabili alle tipologie sottoposte alla specifica normativa sugli oli esausti) si dovrà verificare in dettaglio il rispetto di quanto previsto in merito dal d.m. 392/1996;
- per i rifiuti identificati con i codici CER 060404\* (contenenti mercurio, in relazione alle caratteristiche di pericolosità per l'uomo e per l'ambiente), 160505 (gas in contenitori a pressione, in relazione al potenziale pericolo di esplosione), 160509 (sostanze chimiche di scarto, in relazione alla non univoca indicazione della composizione del rifiuto) dovranno essere dettagliate le specifiche modalità di stoccaggio;
- c. le procedure di gestione dei rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) dovranno essere adeguate a quanto previsto dal d.lgs. 151/2005; in particolare si richiama la necessità di effettuare lo stoccaggio per tipologie omogenee e di adeguare il piano di emergenza in funzione dell'aumento della potenzialità dell'impianto;

d. in merito alle sezioni di deposito - nuove ed esistenti - il volume di stoccaggio richiesto in aumento dovrà risultare compatibile con gli spazi, con la logistica dell'area e con le aree esterne (parcheggi, soste esterne); in particolare:

- sezione 6: dovrà essere rivisto e/o ridimensionato il volume di stoccaggio richiesto in aumento, in ragione di 150 m<sup>3</sup>, in quanto l'area individuata si sovrappone ad un'uscita di emergenza;
- sezione 7: dati la conformazione della sezione e la tipologia di rifiuti depositati (fanghi, mondiglia, residui dissabbiamento dichiarati stabilizzati), dovrà essere rivisto e ridimensionato il volume di deposito richiesto in aumento, in ragione di 135 m<sup>3</sup>, in quanto ne risulterebbe una congestione della sezione con conseguenti difficoltà operative;
- sezione 10: si dovrà ridimensionare il volume di deposito richiesto in aumento, in quanto appare sovrastimato quanto dichiarato per la suddetta area e richiesto in aumento, in ragione di 600 m<sup>3</sup>, tenendo anche conto che le aree di deposito non scaffalate e l'area di lavorazione non possono contenere rifiuti sino ad un'altezza di 4 m;
- sezioni 12-13-13/a-14: poiché appaiono difficoltose le operazioni di manovra degli automezzi per l'asportazione dei cassoni (soprattutto per i cassoni sez. 14 - zona est), si dovrà ridimensionare il volume di deposito richiesto in aumento, ovvero fornire - da parte del proponente - adeguate specifiche gestionali;

e. sotto l'aspetto costruttivo e gestionale, inoltre, particolare cura dovrà essere dedicata alla esecuzione e alla periodica verifica delle condizioni della superficie pavimentata soggetta alle

sollecitazioni meccaniche dei mezzi in transito, nonché alla costante ed adeguata manutenzione di vasche, serbatoi, canalette, griglie, ecc.;

f. in merito al traffico indotto dall'attività nella nuova configurazione di progetto, il proponente dovrà presentare un piano di gestione – da sottoporre alla valutazione del gestore della rete interessata (Comune e/o Provincia) – finalizzato a dimostrarne l'effettiva sostenibilità, considerando i flussi in entrata e in uscita, la loro periodicità e contemporaneità, in rapporto anche alle modalità ed all'ubicazione delle operazioni di carico/scarico, alle aree di sosta, fermo, attesa dei mezzi, nonché alla dimostrazione che la sosta dei veicoli non avverrà su spazi pubblici non specificatamente destinati a parcheggio;

– *quadro ambientale:*

g. in merito alla salute pubblica e alla sicurezza, anche in rapporto alla presenza nell'intorno di un insediamento a rischio di incidente rilevante [3V Sigma s.p.a.] soggetto alla disciplina del d.lgs. 334/1999 e succ. mod.:

- sia integrato il piano di emergenza interno con quanto stabilito dai piani di emergenza comunale e provinciale, avvalendosi anche di fonti bibliografiche specifiche, in modo da definire preventivamente le misure e i comportamenti da adottare nell'eventualità di rilascio tossico di cloro a seguito di accadimento dell'evento incidentale nella suddetta azienda a rischio;
- si raccomanda, in particolare, di instaurare un canale di comunicazione e collaborazione con l'azienda a rischio d'incidente rilevante, al fine di ottenere indicazioni sui comportamenti da tenere in caso d'incidente e di essere coinvolti durante le esercitazioni periodiche del suo piano di emergenza interno, soprattutto per una repentina allerta; si invita, a tal proposito, il Comune di Grassobbio – nell'ambito delle proprie competenze – a farsi promotore di tale canale comunicativo;
- si preveda, qualora i fabbricati siano dotati di sistemi di ventilazione e condizionamento, un sistema di blocco di emergenza che, in caso di nube tossica, arresti detti sistemi e isoli gli ambienti interni evitando l'immissione di aria contaminata;
- si raccomanda, poiché la densità del cloro è superiore alla densità relativa dell'aria, di predisporre sistemi di ventilazione automatica per eventuali locali interrati, meglio se dotati di rilevatori automatici del gas tossico e allarmati;
- si preveda, tra gli interventi strutturali previsti nell'area di ampliamento dell'insediamento, l'innalzamento del muro di cinta nella direzione dell'azienda a r.i.r. (lato ovest), almeno fino all'altezza di 2,5 m;
- sia limitata il più possibile la presenza di persone e mezzi nell'area prospiciente l'azienda a rischio, per non aggravare le conseguenze incidentali e ostacolare le operazioni di soccorso e/o emergenza;
- il personale dell'azienda proponente sia dotato di autorespiratori e adeguatamente formato al loro utilizzo;

h. siano puntualmente adottate tutte le altre misure di mitigazione proposte nello studio d'impatto ambientale, in particolare circa il contenimento del rumore e la mitigazione dell'impatto acustico verso il Parco regionale del Serio; si valuti a tal proposito la possibilità di spostare il nuovo trituratore in una zona più centrale dell'insediamento, in alternativa alla sezione 13/a ubicata in prossimità della recinzione orientale che confina direttamente con il Parco;

i. in fase di esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto dovranno essere eseguite azioni di monitoraggio:

- delle acque sotterranee nell'intorno dello stabilimento;
- delle emissioni in atmosfera, della diffusione di polveri, nonché dell'eventuale propagazione di odori;
- del clima acustico, al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale;

j. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) saranno definiti in fase autorizzativa in accordo con il Dipartimento ARPA e la Provincia di Bergamo, ai quali dovranno essere trasmessi – oltre che al Comune di Grassobbio – i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;

– *misure di mitigazione e compensazione ambientale:*

k. il Committente definisca, in accordo con il Comune di Grassobbio, un intervento di sistemazione a verde e rinfoltimento – con essenze arboree autoctone – dell'ambito non pavimentato lungo il perimetro dell'insediamento valutando, in sede di progettazione esecutiva, la definizione di un fronte strada unitario che tenda ad armonizzare l'intero compendio aziendale, perseguendone la massimizzazione al perimetro ed in aree esterne disponibili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'attività, come suggerito nel parere della Provincia di Bergamo richiamato in premessa;

– *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*

1. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili (MTD) sul piano progettuale, tecnico impiantistico e/o gestionale potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta proponente Fratelli Salvetti & C. s.r.l., al Comune di Grassobbio, alla Provincia di Bergamo, e all'ente gestore del Parco regionale del Serio, nonché alla Struttura Prevenzione rischi tecnologici della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090140)

(5.0.0)

**D.d.s. 21 gennaio 2009 - n. 372**

**Derivazione di acque sotterranee in Comune di Corteolona – Committente: Egidio Galbani s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/06, come sostituito dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo alla «derivazione di acque sotterranee in Comune di Corteolona (PV)», a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi:

- la portata massima di emungimento non dovrà essere complessivamente superiore ai 200 l/s;
- l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela degli corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
- siano scrupolosamente adottate tutte le altre precauzioni e mitigazioni espresse nello studio d'impatto ambientale, nonché le prescrizioni – riguardanti, in particolare, il risparmio idrico e lo scarico delle acque reflue – contenute nel decreto 30 marzo 2007, n. 3180 e relativo allegato tecnico, con cui la Regione Lombardia ha rilasciato alla Egidio Galbani s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste dal d.lgs. 59/05;
- gli emungimenti siano effettuati preferibilmente tramite le colonne dei pozzi che intercettano la prima falda artesianica, che presenta un coefficiente di immagazzinamento maggiore rispetto alle falde sottostanti;
- sia predisposto e concordato con ARPA e con la Provincia di Pavia un piano di monitoraggio, con le seguenti finalità:

- controllo preventivo di eventuali fenomeni di inquinamento delle acque captate e previsione di interventi di protezione dinamica dell'area di emungimento;
  - verifica dei valori di abbassamento previsti nella Relazione idraulica e predisposizione di un piano di riduzione delle portate emunte, qualora - in base a misurazioni pluriennali - si verificassero sensibili diminuzioni del livello di falda;
- a tal fine dovrà, pertanto, essere prevista l'installazione di almeno un piezometro (o utilizzando eventuali pozzi dismessi) posizionato a monte, rispetto alla direzione della falda, dei pozzi in questione;

1. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Egidio Galbani s.p.a.,
- Provincia di Pavia,
- Comune di Corteolona,
- Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi;

2. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

3. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente della struttura:  
Filippo Dadone

(BUR20090141)

(5.0.0)

**D.d.s. 23 gennaio 2009 - n. 466**

**Escavazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in Comune di Romanengo (CR) - Committente: Consorzio irriguo vaso Sala-Bocchello di Salvirola e soc. Lamapa s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 aprile 1996 e in conformità dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/08, e dell'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/06, come sostituito dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo alla «escavazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo in Comune di Romanengo (CR)», a condizione che il Committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi:

- l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela degli corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
- siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere;
- la piazzola di stazionamento del trattore dovrà essere attrezzata con una soletta in terra battuta munita di membrana in geotessuto impermeabile in grado di bloccare eventuali infiltrazione di fluidi inquinanti;
- al fine di monitorare il reale abbassamento della falda e per le prove di portata - come anche proposto nello S.I.A. - dovrà essere realizzato un piezometro in prossimità del fascio di rogge Zemia Cremonese, Stanga, Gaiazza, Castelleona;
- le valutazioni relative al valore della portata critica, alla definizione del cono di depressione ed alla sua eventuale influenza sul reticolo idrico superficiale (con particolare riferimento al fontanile Respaglio) dovranno essere determinate

anche in base alle misurazioni effettuate presso il suddetto piezometro e quindi riportate nella relazione tecnica finale di cui all'art. 22, comma 4, del regolamento regionale 2/06, a firma di un tecnico professionista abilitato;

- venga concordato con il locale Dipartimento ARPA, la Provincia e il Comune di Romanengo, un programma di monitoraggio delle acque emunte, in cui siano definiti la periodicità dei controlli ed i relativi parametri chimico-fisici da analizzare;
  - dovrà essere eseguito un monitoraggio fonometrico *post operam* al fine di verificare i risultati dello studio di previsione di impatto acustico ed individuare gli eventuali interventi mitigativi che risultassero necessari per garantire il rispetto dei limiti di zona;
  - si dovrà provvedere alla mitigazione ambientale/visiva del perimetro della su menzionata piazzola e della canalina prefabbricata che sarà utilizzata per immettere l'acqua capata nella roggia Carpegno, attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, secondo le indicazioni che verranno impartite dal competente ufficio provinciale;
  - siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
2. che l'autorità competente per la concessione:
- indichi nel disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del summenzionato regolamento regionale 2/06, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di ulteriori sistemi di controllo del livello di falda, con particolare riferimento alla definizione del cono di depressione generato dal pozzo;
  - attui le ulteriori verifiche e garanzie sulla tutela della risorsa idrica di cui all'art. 14, comma 3 e art. 19 comma 7 del regolamento regionale 2/06, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Consorzio irriguo Vaso Sala-Bocchello di Salvirola e Soc. Lamapa s.r.l.,
  - Comune di Romanengo,
  - Provincia di Cremona,
  - ARPA - sede Centrale Milano;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090142)

(5.0.0)

**D.d.s. 27 gennaio 2009 - n. 618**

**Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.573 capi, in località Barbuzzera, nel Comune di Dovera (CR) - Proponente: Azienda Agricola Guerrini Rocco Aldo e Felice - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'allevamento suinicolo in

località Barbuzza, via Milano 33, nel Comune di Dovera (CR), come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dalla Azienda Agricola Guerrini Rocco Aldo e Felice, con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi.

– *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

a. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;

b. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;

c. al fine di prevenire tracimazioni è opportuno garantire un battente di sicurezza delle vasche pari a 30 cm, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico che comandino il blocco delle pompe di mandata del liquame e – più in generale – siano atti a segnalare anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta;

d. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui si ottemperi a quanto disposto dalla specifica normativa di settore; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano di utilizzazione – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007; nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici [es. per scadenza delle convenzioni d'uso] sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati;

e. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 [Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006];

f. gli approvvigionamenti idrici dovranno essere misurati a mezzo di apposito contatore, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006;

g. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e – a regime – degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;

– *quadro ambientale:*

h. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.):

- un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto, a monte e a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;

- un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente provvederà all'eventuale adozione di ulteriori salvaguardie (quale ad es. la copertura delle vasche) per la loro mitigazione;

- ad impianto in esercizio, almeno una campagna di verifica della pressione sonora e l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;

i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Proponente in accordo con il

Dipartimento ARPA di Cremona ed il Comune di Dovera, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

j. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;

– *impatto paesaggistico*

k. ai fini di una adeguata mitigazione paesaggistica dovranno essere realizzati filari alberati, con essenze autoctone, sul lato nord-occidentale, a raccordo dei filari e della fascia boscata esistenti nell'intorno dell'allevamento, nonché sui fronti nord e ovest delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici; inoltre, per la maggiore salvaguardia del centro abitato di Barbuzza dalla propagazione di odori, si dovrà creare un doppio filare tra le vasche e la strada prospiciente;

l. il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale, (disposizione delle piante e scelta delle specie) dovrà essere dettagliato di concerto con l'amministrazione comunale, perseguendo la loro maggiore possibile implementazione e integrazione al fine di minimizzare ulteriormente l'impatto visivo, contrastare le emissioni di odori, e tendere ad un aumento della potenzialità biologica locale; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili o comunque dovrà essere terminata prima della richiesta di agibilità;

– *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*

m. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio – in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) – potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Guerrini Rocco Aldo e Rocco Felice, al Comune di Dovera e alla Provincia di Cremona, nonché ad ARPA Lombardia – Settore Coordinamento per lo sviluppo sostenibile – Milano.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090143)

(5.3.5)

**D.d.s. 30 gennaio 2009 - n. 729**

**Progetto di varianti all'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto in esercizio in località Cascina Angiolina, nel Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR) – Proponente: Cava di Grumello Cremonese s.r.l. - Roccafranca (BS) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di varianti all'attività di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, nell'impianto sito in località Cascina Angiolina nel Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (CR), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Cava di Grumello Cremonese s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi:

– *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

a. ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nella nuova configurazione, il proponente definisca la messa

in opera – possibilmente in accordo con il gestore dell'adiacente allevamento suinicolo «Maestroni» – di idonei impianti per l'innaffiamento frequente della strada di accesso all'impianto, prima dell'immissione dei veicoli sulla S.P. 48;

b. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati su platee impermeabili e facilmente lavabili, dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per l'inumidimento dei materiali; tale raccolta e il successivo smaltimento dovranno essere progettati in dettaglio e gestiti secondo i disposti della parte terza del d.lgs. 152/2006 e succ. mod. e dei regolamenti regionali 3/2006 e 4/2006; tutte le griglie di scolo e le platee di stoccaggio dovranno essere sempre mantenute in buono stato di pulizia; le acque raccolte dovranno essere prioritariamente destinate all'alimentazione dei sistemi di umidificazione delle aree dell'insediamento; si richiama inoltre che lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'allegato 5 del d.m. 186/2006;

c. prescrizioni ulteriori e di dettaglio (tenuta dei registri di carico e scarico, misurazione e registrazione delle quantità in ingresso e uscita, ecc.) potranno essere definite in sede di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005;

– azioni di mitigazione/compensazione ambientale

d. ai fini dell'inserimento paesistico dell'impianto e di compensazione ambientale, dovrà essere realizzata una piantumazione lungo il margine settentrionale dell'area di competenza, per una larghezza di almeno 4 m, impiegando specie arboree e arbustive autoctone, disetanee, poste a dimora con sesto di impianto irregolare, assicurando le necessarie cure colturali e la sostituzione delle eventuali fallanze;

e. siano puntualmente attuate tutte le altre azioni di mitigazione ambientale proposte nello studio d'impatto ambientale, eventualmente affinate in accordo con i Comuni di Grumello Cremonese ed Uniti e Pizzighettone;

– azioni di monitoraggio e controllo:

f. in fase di esercizio siano attuate azioni di monitoraggio:

- delle acque di falda, con cadenza annuale, nonché dell'efficacia dei dispositivi e dei presidi di tutela delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo;
- dell'efficacia dei sistemi di abbattimento delle polveri;
- del clima acustico, con almeno una campagna – in fase di esercizio a regime dell'impianto – di rilievi fonometrici al perimetro dell'insediamento e presso i principali recettori all'intorno, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di emissione, immissione e differenziale;

g. presupposti, modalità di conduzione e durata delle suddette azioni di monitoraggio siano definite in fase autorizzativa in accordo con il Dipartimento ARPA di Cremona ed il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, ai quali dovranno essere trasmessi i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza, il Committente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al proponente Cava di Grumello Cremonese S.r.l., al Comune di Grumello Cremonese ed Uniti, alla Provincia di Cremona, nonché ad ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere – Milano.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090144)

(5.3.5)

**D.d.s. 6 febbraio 2009 - n. 1018**

**Progetto di ampliamento quali-quantitativo, con installazione di nuove linee tecnologiche, dell'attività di trattamento (operazioni D8, D9, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto in esercizio nel Comune di Urgnano (BG), via Provinciale – Proponente: Euro D s.r.l. – Scanzorosciate (BG) – Pronuncia di compatibilità ambientale**

**le ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di modifica e ampliamento quali-quantitativo, con installazione di nuove linee tecnologiche, dell'impianto e dell'attività di deposito preliminare (D15), trattamento biologico (D8) e chimico fisico (D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, nell'impianto in esercizio nel Comune di Urgnano (BG), via Provinciale, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente Euro D s.r.l., a condizione che:

a. siano ottemperate le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto regionale n. 10490 del 24 settembre 2007, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) per lo svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 59/2005 [allegato I, punti 5.1 e 5.3];

b. in sede di integrazione dell'a.i.a., potranno essere oggetto di ulteriore specifico dettaglio gli aspetti di carattere gestionale e impiantistico, legati in particolare all'introduzione delle nuove sezioni e all'aggiornamento del piano di monitoraggio, anche in riferimento al parere espresso dalla Provincia di Bergamo con la nota tecnica (richiamata in premessa) assentita dalla Giunta nella seduta del 6 novembre 2008;

c. il Proponente definisca e sviluppi, in accordo con il Comune di Urgnano, specifici interventi di mitigazione e sistemazione a verde, perseguendo la massimizzazione delle superfici a verde al perimetro dell'impianto e in aree esterne disponibili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'attività;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al Committente Euro D s.r.l. di Scanzorosciate, alla Provincia di Bergamo, al Comune di Urgnano, nonché ad ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere – Milano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090145)

(5.3.5)

**D.d.s. 10 febbraio 2009 - n. 1160**

**Realizzazione di un impianto per lo smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA), nel Comune di Montichiari (BS) in località Levate, all'interno dell'ATE g43 del Piano Cave della Provincia di Brescia – Proponente: Ecoeternit s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA), nel Comune di Montichiari (BS) in località Levate, all'interno dell'ATE g43 del Piano Cave Provinciale, come prospettato

nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati da Ecoeternit s.r.l., con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

a) *viabilità di accesso:*

- si rende necessario riqualificare lo svincolo della SP 236 «Goitese» in località Casermone, attraverso uno studio coordinato dalla Provincia con tutti gli operatori dell'ATE g43, al fine di condividere il potenziamento della stessa viabilità;

b) *capannone di emergenza:*

- il capannone dovrà essere equipaggiato con un sistema di aspirazione che garantisca una depressione interna, che dovrà essere dotato di un sistema di filtrazione del tipo assoluto predisposto al fine di aspirare ed abbattere eventuali polveri generate dalle operazioni di riparazione dei pallets accidentalmente danneggiati o in caso di ricovero degli stessi in condizioni meteo limite, nonché con un sistema di emissione in atmosfera per la quale dovrà essere previsto idoneo piano di monitoraggio;

c) *opere di approntamento della discarica:*

- nella fase di cantierizzazione e realizzazione dei servizi e delle opere accessorie alla discarica, dovranno essere attuati interventi di mitigazione, ovvero (asfaltature delle vie di transito, bagnature delle superfici pavimentate e macchine adeguatamente silenziate);
- dovrà essere effettuata un'indagine sul fondo cava, mirata all'individuazione di ulteriori depositi di limi di lavaggio;
- il pozzo esistente a fondo cava dovrà essere chiuso secondo le modalità stabilite dal competente ufficio Acque della Provincia di Brescia;

d) *qualità dell'aria:*

- prima dell'attivazione della discarica dovrà essere installata e funzionante la centralina di campionamento sequenziale di PM10 e dovrà, altresì, essere condotta una prima campagna di misura (bianco di riferimento); le successive campagne di misura dovranno essere realizzate e comunicate all'ARPA competente territorialmente con frequenza quadrimestrale sino a chiusura della discarica;
- per evitare eccessive emissioni di polveri ed altri aeriformi dai settori di discarica non ancora coperti in maniera definitiva, occorrerà prevedere, in aggiunta alle misure precauzionali già indicate dal progetto:
  - l'asfaltatura delle strade di servizio interne all'impianto e di tutte le vie d'accesso alla discarica, nonché la loro pulizia periodica;
  - la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita, mediante getti d'acqua in apposite aree;

e) *acque superficiali e sotterranee:*

- la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovranno fare riferimento al Regolamento Regionale n. 4/2006;
- i dati relativi alle analisi delle acque dei piezometri dovranno essere trasmessi ai competenti Dipartimenti di ASL ed ARPA;
- al fine di una precisa identificazione di eventuali contaminazioni si dovrà garantire, durante le operazioni di prelievo delle acque di falda da sottoporre alle analisi di rito, il contestuale emungimento dalla rete dei piezometri a valle della discarica in progetto, evitando in tal senso la possibilità di una non puntuale identificazione dei plumi di inquinanti nel caso di emungimenti dai singoli piezometri;

f) *rumore:*

- prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio *post operam* finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore ed alla individuazione e dimensionamento delle misure mitigative eventualmente necessarie per conseguire il rispetto dei limiti; il programma di monitoraggio dovrà indicare localizzazioni e modalità delle misure di rumore, nonché la durata complessiva del monitoraggio, da deter-

minarsi in funzione della complessità e numerosità dei rilievi fonometrici, e dovrà essere inviato alla struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competente per le verifiche di adeguatezza;

g) *ripristino finale dell'area:*

- gli interventi di recupero finale dell'area dovranno mirare soprattutto a ricomporre le relazioni spaziali delle aree rispetto al contesto; pertanto, si rende necessario la realizzazione di un'area a verde, nonché tutti quegli elementi utili a ricomporre continuità con le forme strutturali del paesaggio interessato in modo tale da conferire alla pianura una variabilità ambientale che ben si inserisca nel paesaggio agrario;
- le quote di progetto previste (quota max corpo rifiuto a fine conferimento 134.00 m s.l.m.) - (quota max del rilevato a ripristino ambientale ultimato 136.50 m s.l.m.) dovranno raccordarsi con le aree adiacenti (Gedit), pertanto le stesse dovranno essere limitate a (128.50 m s.l.m. quota max corpo rifiuto a fine conferimento) - (131.00 m s.l.m. quota max del rilevato a ripristino ambientale ultimato);
- ai fini di un sicuro attecchimento delle essenze vegetali - arbustive previste per il «recupero a verde» delle aree a fine lavori, dovrà essere previsto un sistema di irrigazione automatica; a tale scopo, per consentire l'accumulo ed il reimpiego delle acque meteoriche di ruscellamento sul corpo della discarica recuperata e contenere il consumo della risorsa idrica sotterranea, potranno essere realizzate - compatibilmente con gli spazi a disposizione attorno alla vasca di conferimento - apposti bacini di accumulo delle stesse acque meteoriche; in alternativa, ma in coerenza con quanto già prescritto in sede di valutazione del progetto di Systema Ambiente e Gedit, il Proponente dovrà conseguire accordi con il gestore del limitrofo impianto Systema Ambiente e Gedit affinché il bacino di accumulo delle acque meteoriche di ruscellamento sui corpi discariche (ivi previsto ed attualmente tarato per una capacità di 50.000 metri cubi) risulti dimensionato in relazione alle esigenze idriche (irrigazione ed antincendio) complessive delle singole attività;

h) *paesaggio:*

- non dovranno essere messe a dimora barriere vegetali perimetrali all'area di intervento;
- i sistemi di illuminazione della discarica dovranno essere limitati al minimo indispensabile per la sicurezza dell'impianto, avere supporti di altezza contenuta, rispetto per i disposti normativi sul contenimento dell'inquinamento luminoso;
- tutti i manufatti di servizio all'attività di smaltimento rifiuti dovranno essere rimossi al termine del conferimento dei materiali; le strutture (depositi, silos, etc.) necessarie per le operazioni di post gestione dell'impianto non dovranno emergere dal profilo morfologico della discarica ultimata;
- dovrà essere predisposto uno studio di inserimento paesaggistico dell'impianto, quale strumento di gestione organica degli interventi a livello di comparto territoriale, che presenti una visione unitaria dei tre impianti limitrofi (Ecoeternit, Gedit e Systema), coordinandosi con il progetto dell'ATE g43; si ritiene debbano essere evitate siepi e barriere vegetali lungo i perimetri dei singoli interventi, che andrebbero ad accentuare l'artificialità della mitigazione, prevedendo invece significative fasce/aree boscate lungo i confini dell'ambito estrattivo, pur evitando le alberature di alto fusto, al fine di un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio rurale; il progetto paesaggistico dovrà essere concordato di concerto con il Comune di Montichiari e la Provincia di Brescia;

i) il Proponente dovrà predisporre, con cadenza semestrale a partire dalla data di autorizzazione dell'impianto in progetto, una relazione tecnica riferita allo stato di attuazione delle opere ed al grado di ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra; detta relazione dovrà essere inviata agli Enti territoriali cui spetta, secondo competenza, la verifica di ottemperanza, e per conoscenza alla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura VIA;

2) il presente giudizio di compatibilità ambientale riguarda il

ALLEGATO 1

**ELENCO DEGLI ENTI AMMESSI  
A CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

progetto così come presentato/integrato nei vari elaborati di cui alle premesse e che non implica alcuna valutazione di merito circa le eventuali difformità tra quanto dichiarato come «stato di fatto» progettuale e l'attuale situazione dei luoghi; in tal senso il giudizio è riferito alle sole operazioni di approntamento/gestione della discarica così come progettata;

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla società Ecoeternit s.r.l., al Comune di Montichiari e alla Provincia di Brescia;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

5) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20090146)

(5.0.0)

**D.d.s. 12 febbraio 2009 - n. 1270**

**Elenchi degli enti ammessi/non ammessi al contributo di cui all'art. 58 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Esercizio finanziario 2008**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», ed in particolare l'art. 58, comma 1, che prevede misure di finanziamento ai Comuni e alle Province per la predisposizione di studi geologici, idrogeologici e sismici;

Vista la d.g.r. 20 ottobre 2005, n. 8/876, come modificata dalla d.g.r. 30 maggio 2007, n. 8/4823, avente per oggetto: «Criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai Comuni ed alle Province per gli studi e gli approfondimenti geologici ed idrogeologici, ai sensi dell'art. 58 della predetta l.r. 11 marzo 2005, n. 12»;

Accertato che a seguito dell'istruttoria di 99 richieste di contributo presentate da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, effettuata in conformità ai criteri approvati con la sopraccitata d.g.r. 876/05 e s.m.i., è emerso che:

- 86 istanze di contributo presentate dagli enti elencati all'Allegato 1 sono risultate complete della documentazione prevista dai citati criteri e sono pertanto state ammesse per l'esercizio finanziario 2008 al finanziamento regionale, che è stato regolarmente erogato mediante decreti dirigenziali;

- 13 istanze di contributo presentate dagli enti elencati all'Allegato 2 sono state escluse dal contributo in quanto risultate non conformi ai citati criteri;

Ritenuto di approvare gli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»

**Decreta**

1. di approvare gli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto;

2. di stabilire che le domande di contributo presentate dai Comuni elencati all'Allegato 2, secondo le disposizioni di cui al punto 3 dei criteri approvati con la suddetta d.g.r. 876/05 e s.m.i., non sono più considerate ammissibili al finanziamento regionale. I Comuni in elenco, se ancora interessati, dovranno ripresentare la domanda completa della documentazione elencata al punto 3 dei criteri regionali;

3. di dare atto altresì che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 7 dell'Allegato A alla d.g.r. 876/05, come modificato dal punto 6 della d.g.r. 4823/07, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento e dei relativi allegati ha valore di formale comunicazione agli interessati dell'esito dell'istruttoria e dell'assegnazione dei contributi;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
pianificazione e programmazione  
di bacino e locale: Raffaele Occhi

N.	ENTE	Prov.	Atto erogazione
1	Comune di Vergiate (saldo contributo 2007)	VA	decreto n. 10740 del 2/10/2008
2	Comune di Carlazzo	CO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
3	Comune di Seveso	MI	decreto n. 10740 del 2/10/2008
4	Comune di Pavone del Mella	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
5	Comune di Capralba	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
6	Comune di Villachiarà	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
7	Comune di Casale Cremasco Vidolasco	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
8	Comune di Parabiago	MI	decreto n. 10740 del 2/10/2008
9	Comune di Bienno	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
10	Comune di Cingia de' Botti	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
11	Comune di Branzi	BG	decreto n. 10740 del 2/10/2008
12	Comune di Masciago Primo	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
13	Comune di Valle Salimbene	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
14	Comune di Fiesse	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
15	Comune di Cella Dati	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
16	Comune di Pisogne	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
17	Comune di San Fiorano	LO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
18	Comune di Bonemerse	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
19	Comune di Algua	BG	decreto n. 10740 del 2/10/2008
20	Comune di Mazzano	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
21	Comune di Alagna	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
22	Comune di Assago	MI	decreto n. 10740 del 2/10/2008
23	Comune di Corte de' Frati	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
24	Comune di Olmeneta	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
25	Comune di Fombio	LO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
26	Comune di Cerro Maggiore	MI	decreto n. 10740 del 2/10/2008
27	Comune di Rivarolo del Re ed Uniti	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
28	Comune di Castelleone	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
29	Comune di Pieve d'Olmi	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
30	Comune di Montodine	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
31	Comune di Ca' d'Andrea	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
32	Comune di Semiana	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
33	Comune di Montemezzo	CO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
34	Comune di Gombito	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
35	Comune di Malnate	VA	decreto n. 10740 del 2/10/2008
36	Comune di Costa Volpino	BG	decreto n. 10740 del 2/10/2008
37	Comune di Eupilio	CO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
38	Comune di Tremosine	BS	decreto n. 10740 del 2/10/2008
39	Comune di Barbianello	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
40	Comune di San Daniele Po	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
41	Comune di Bottanuco	BG	decreto n. 10740 del 2/10/2008
42	Comune di Valfurva	SO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
43	Comune di Cava Manara	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
44	Comune di Bagnolo Cremasco	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
45	Comune di Travacò Siccomario	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
46	Comune di Pianengo	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
47	Comune di Meleti	LO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
48	Comune di Caslino d'Erba	CO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
49	Comune di Val Masino	SO	decreto n. 10740 del 2/10/2008
50	Comune di Pegognaga	MN	decreto n. 10740 del 2/10/2008
51	Comune di Sirone	LC	decreto n. 10740 del 2/10/2008
52	Comune di Grosotto (domanda presentata anche per i Comuni di Vervio e Lovere)	SO	decreto n. 10740 del 2/10/2008



N.	ENTE	Prov.	Atto erogazione
53	Unione comuni Soresinese (Azzanello, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Paderno Ponchielli, Soresina, Trigolo)	CR	decreto n. 10740 del 2/10/2008
54	Comune di Robbio	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
55	Comune di Confienza	PV	decreto n. 10740 del 2/10/2008
56	Comune di Castello di Brianza	LC	decreto n. 14626 del 10/12/2008
57	Comune di Perego	LC	decreto n. 14626 del 10/12/2008
58	Comune di Corteno Golgi	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
59	Comune di Brione	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
60	Comune di Lesmo	MI	decreto n. 14626 del 10/12/2008
61	Comune di Sumirago	VA	decreto n. 14626 del 10/12/2008
62	Comune di Verano Brianza	MI	decreto n. 14626 del 10/12/2008
63	Comune di Canevino	PV	decreto n. 14626 del 10/12/2008
64	Comune di Valbrona	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
65	Comune di Paratico	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
66	Comune di Erba	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
67	Comune di Carona	BG	decreto n. 14626 del 10/12/2008
68	Comune di Piazzatorre	BG	decreto n. 14626 del 10/12/2008
69	Comune di Cavargna	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
70	Comune di Rancio Valcuvia	VA	decreto n. 14626 del 10/12/2008
71	Comune di Tirano	SO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
72	Comune di Lurago Marinone	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
73	Comune di Aviatico	BG	decreto n. 14626 del 10/12/2008
74	Comune di Oltressenda Alta	BG	decreto n. 14626 del 10/12/2008
75	Comune di Caronno Varesino	VA	decreto n. 14626 del 10/12/2008
76	Comune di San Felice del Benaco	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
77	Comune di Losine	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
78	Comune di Tovo S.Agata	SO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
79	Unione Comuni Terre di Frontiera (Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano)	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
80	Comune di Vezza d'Oglio	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
81	Comune di Idro	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
82	Comune di Varano Borghi (domanda presentata anche per i Comuni di Comabbio e Osmate)	CO	decreto n. 14626 del 10/12/2008
83	Comune di Cerveno	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
84	Comunità Montana Val Sabbia (Anfo, Bione, Capovalle, Casto, Mura, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia)	BS	decreto n. 14626 del 10/12/2008
85	Comune di Schilpario	BG	decreto n. 14626 del 10/12/2008
86	Comune di Bellano	LC	decreto n. 14626 del 10/12/2008

ALLEGATO 2

#### ELENCO DEGLI ENTI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE

N.	ENTE	Prov.	Data istanza
1	Valleve	BERGAMO	08/02/2008
2	Montesegale	PAVIA	09/04/2008
3	Rho	MILANO	09/07/2008
4	Puegnago del Garda	BRESCIA	29/07/2008
6	Vilminore di Scalve	BERGAMO	30/07/2008
5	San Paolo	BRESCIA	31/07/2008
7	Palestro	PAVIA	31/07/2008
8	Castelnovetto	PAVIA	31/07/2008
9	Cozzo	PAVIA	31/07/2008

N.	ENTE	Prov.	Data istanza
10	Langosco	PAVIA	31/07/2008
11	Nicorvo	PAVIA	31/07/2008
12	Sant'Angelo Lomellina	PAVIA	31/07/2008
13	Ceretto Lomellina	PAVIA	31/07/2008

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Corte Costituzionale

(BUR20090147)

**Sentenza 26 gennaio 2009 - n. 18**  
**Sentenza n. 18 del 26 gennaio 2009**

(8.3.0)

### LA CORTE COSTITUZIONALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Omissis

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2008 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

#### RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso, notificato in data 17 gennaio 2008, depositato il successivo 22 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Lombardia del 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali), ed in particolare degli artt. 3, 4 e 9.

1.1. - Il ricorrente premette che, con la legge n. 29 del 2007, la Regione Lombardia ha dettato norme che incidono sia sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati, sia sulle procedure di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, in una prospettiva di coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie, di valorizzazione delle potenzialità del territorio lombardo e dell'economia della Regione nonché di sostenibilità sociale ed ambientale. Essa, infatti, attribuisce alla Regione una serie di poteri e competenze sia in tema di coordinamento aeroportuale (poteri consultivi nei confronti del coordinatore in ordine a decisioni inerenti all'accesso ai nodi infrastrutturali ed incidenti, fra l'altro, sull'utilizzo della capacità aeroportuale: art. 2; poteri di concorso nella definizione dei parametri di coordinamento: art. 4; poteri di acquisizione periodica di informazioni dal coordinatore finalizzate a verificare che l'attività di coordinamento abbia rispettato i parametri, nonché poteri di promozione di accordi e intese con lo Stato al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento regionale nelle funzioni di controllo e vigilanza dell'attività del coordinatore: art. 5; potere di segnalazione alla Commissione Europea di eventuali violazioni delle disposizioni comunitarie di cui sia venuta a conoscenza e di informazione delle competenti autorità nazionali in caso di violazione dei parametri integrativi o delle regole della concorrenza: art. 6; competenze in tema di cooperazione fra sistemi aeroportuali: art. 7; poteri in materia di ripartizione del traffico aereo: art. 8; sia in ordine al rilascio delle concessioni di gestioni aeroportuali (prevedendo che la Regione emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC e che tali direttive costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC: art. 9; che la stessa Regione «esprime, ai competenti organi statali, il proprio parere sul rilascio definitivo della con-

cessione, verificata la rispondenza del piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore», «con gli obiettivi del territorio regionale»: art. 10; e che «la Giunta regionale avvia la procedura per l'adozione delle direttive relative alle convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC, di cui all'articolo 10, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»: art. 11.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'ambito di operatività della citata legge regionale sarebbe costituito da tutti gli aeroporti situati nel territorio regionale lombardo, uniformemente considerati e disciplinati in funzione della loro qualificazione come «nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l'economia intera della regione».

Essa, pertanto, recherebbe una serie di disposizioni che eccederebbero i limiti in cui può essere legittimamente esercitata la potestà legislativa regionale concorrente in materia di aeroporti, ponendosi in contrasto, oltre che con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – e precisamente con le norme contenute nei regolamenti 95/93/CEE (Regolamento del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) e 793/2004/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) finalizzati a garantire lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti, a tutela della concorrenza – anche con i principi e le regole costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato, contenuti nel d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della l. 9 novembre 2004, n. 265), e nel d.lgs. 4 ottobre 2007, n. 172 (Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal Regolamento CE n. 793/2004 che modifica il Regolamento CEE n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari), in una prospettiva sottesa alla unitaria valutazione e tutela di interessi di rilievo nazionale che trascendono la mera dimensione regionale.

1.2. – Il ricorrente censura, in modo particolare, l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 2007, nella parte in cui prevede che la Regione nomini una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti e nella parte in cui determina un rafforzamento della posizione del rappresentante regionale (commi 3 e 4). Tale norma violerebbe il disposto dell'art. 5, comma 1, del suindicato Regolamento comunitario n. 95/93/CE che, tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo, non inserisce rappresentanti del governo regionale o locale, e, nella parte in cui determina un rafforzamento della posizione del rappresentante regionale (commi 3 e 4), contrasterebbe con il predetto regolamento che, invece, non prevede nella composizione del comitato di coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri.

Viene, altresì, impugnato l'art. 4 della medesima legge regionale sotto svariati profili. In particolare, il ricorrente sostiene che detta norma, nella parte in cui (comma 2) attribuisce alla Regione – in riferimento all'obbligo di garantire il perseguimento anche degli interessi regionali in sede di fissazione dei criteri di assegnazione delle bande orarie – il compito di concorrere a definire i parametri di coordinamento, contrasterebbe con l'art. 6 del Regolamento 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo allo Stato membro, e con l'art. 3 del d.lgs. n. 172 del 2007 che istituisce un organismo nazionale, l'ENAC, chiamato a fissare i parametri di coordinamento, in quanto responsabile dell'applicazione del citato regolamento. Il predetto articolo violerebbe altresì il principio generale posto dal legislatore statale all'art. 3 del d.lgs. n. 172 del 2007, nella parte, in cui (comma 2, lettera e) attribuisce alla Regione il compito di prevedere sanzioni a carico del vettore, compito viceversa assegnato dalla normativa statale all'ENAC. Esso, infine, contrasterebbe con l'art. 4, comma 5, del regolamento comunitario n. 793/2004, che definisce il coordinatore come unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l'indipendenza, nella parte in cui (comma 4) prescrive che, in caso di mancato rispetto dei parametri definiti dagli organi regionali, la Regione possa diffidare il coordinatore e possa proporre la revoca, in difformità peraltro anche con l'art. 8, comma 5, del predetto regolamento, che stabilisce che il coordinatore può tener conto anche delle direttrici locali purché non ostino all'indipendenza del coordinatore stesso, siano conformi alla normativa comunitaria e siano

finalizzate ad un utilizzo più efficiente della capacità dell'aeroporto.

Per le ragioni suddette, la disposizione in esame violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di sicurezza, dal momento che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, ma concerne la sicurezza, l'efficienza e la regolamentazione tecnica del trasporto aereo di stretta competenza dell'ENAC.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2007, nella parte in cui, disciplinando le concessioni di gestione aeroportuale, si porrebbe in contrasto con l'art. 704 del codice della navigazione, in quanto prescrive che la Regione emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC (comma 3) e che tali direttive costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (comma 4), laddove, invece, il citato art. 704 del codice della navigazione attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza a rilasciare il titolo accessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale e all'ENAC la stipulazione della relativa previa convenzione nel rispetto delle direttive del Ministero dei trasporti, prevedendo un ruolo meramente consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

In conclusione, il ricorrente osserva che l'intero impianto della legge regionale n. 29 del 2007 «appare strutturato in funzione dell'esercizio da parte della Regione Lombardia di poteri che l'ordinamento statale riserva unitariamente all'autorità centrale (Ministero dei Trasporti ed ENAC), quando non risultino resi omogenei al livello europeo attraverso il Regolamento comunitario» e chiede, pertanto, di valutare se debba essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 29 del 2007.

2. – Con memoria depositata in data 11 febbraio 2008, si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile ed infondato il ricorso, «previo, se del caso, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunità europea ex art. 234 TCE relativamente al Regolamento comunitario 93/95/CEE».

La resistente premette che la legge impugnata dal Governo, dettando norme in materia di «trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestioni aeroportuali», è riconducibile alla materia «porti ed aeroporti civili» che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha espressamente attribuito alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in linea con la considerazione che gli aeroporti costituiscono un'infrastruttura strategica per lo sviluppo economico della Regione e per il suo inserimento nel sistema dei trasporti, per lo sviluppo del turismo ed in generale per l'accessibilità del territorio. Considerato che il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione ha notevolmente ampliato gli spazi di autonomia regionale, estendendo la competenza legislativa delle regioni in ordine a materie che assumono una spiccata rilevanza non solo sul piano nazionale, ma anche su quello comunitario ed internazionale, la Regione osserva che la dimensione ormai sovranazionale del sistema del trasporto e, in particolare, di quello aeroportuale, mette in evidenza la necessità, da un lato, di una legislazione statale di principio e, dall'altro, soprattutto del rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione fra i diversi livelli di governo, imponendo la partecipazione della medesima Regione.

In questa prospettiva sarebbero – ad avviso della Regione – tutte infondate le censure sollevate nei confronti delle disposizioni della legge regionale n. 29 del 2007 specificamente impuginate.

Infatti, l'art. 3 della predetta legge regionale non sarebbe affatto in contrasto con l'art. 5 del Regolamento 95/93/CEE, dal momento che anche quest'ultimo stabilirebbe che il coinvolgimento regionale è uno strumento indispensabile per l'efficienza nella gestione aeroportuale.

Quanto alle censure sollevate nei confronti dell'art. 4, esse sarebbero tutte da rigettare, dal momento che il richiamo alla materia della sicurezza di cui alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, sarebbe, oltre che generico, inconfidente, mentre non sarebbe possibile ravvisare alcun contrasto né con le norme del Regolamento comunitario (artt. 4 e 6), né con l'art. 3 del d.lgs. n. 172 del 2007. Infine, anche il preteso contrasto dell'art. 9 con l'art. 704, comma 1, del codice della navigazione in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale dovrebbe ritenersi escluso, considerato che – con la predet-

ta norma – la Regione, lungi dal sostituire le competenze degli organi statali con poteri regionali, si sarebbe limitata ad integrare ed orientare la disciplina statale verso il rispetto della competenza legislativa concorrente prevista dalla Costituzione.

3. – All'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando che le norme della legge regionale in esame, nel disciplinare l'assegnazione delle bande orarie nonché il rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, intervengono illegittimamente in materie che appartengono alla competenza statale esclusiva.

La Regione ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali), e in particolare degli artt. 3, 4 e 9, sull'assunto che esse, incidendo sia sull'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati, sia sulle procedure di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, complessivamente eccederebbero i limiti della competenza legislativa regionale, ponendosi in contrasto «con i principi e le regole costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato», contenute nel d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della l. 9 novembre 2004, n. 265), e nel d.lgs. 4 ottobre 2007, n. 172 (Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal Regolamento CE n. 793/2004 che modifica il Regolamento CEE n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari), competenza che si fonda sull'esigenza di unitaria valutazione e tutela di interessi di rilievo nazionale, che trascendono la mera dimensione regionale e che ineriscono alla sicurezza del traffico aereo nonché alla tutela della concorrenza.

Le medesime disposizioni sarebbero, inoltre, anche in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e precisamente con le norme contenute nei Regolamenti 95/93/CEE (Regolamento del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità) e 793/2004/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità), finalizzate peraltro a garantire lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti, nel rispetto della concorrenza.

Il ricorrente deduce che l'intera legge reca disposizioni che – incidendo in materia di coordinamento aeroportuale (Titolo II), di cooperazione fra sistemi aeroportuali (Titolo III), nonché in tema di procedure di concessioni di gestioni aeroportuali (Titolo IV) – «eccedono i limiti in cui può essere legittimamente esercitata la potestà legislativa regionale, ponendosi in difformità e in contrasto – oltre che con i vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario – con i principi e le regole costituzionalmente riservate alla competenza dello Stato».

In questa prospettiva, sarebbe censurabile, in modo particolare, l'art. 3 della citata legge regionale, nelle parti in cui dispone che la Regione nomina un proprio rappresentante nel comitato di coordinamento degli aeroporti (comma 1); determina un rafforzamento della posizione del rappresentante regionale in seno al predetto comitato, prevedendo l'obbligo di motivazione da parte del coordinatore che si discosti dal parere obbligatorio del rappresentante regionale reso su decisioni del predetto comitato che incidano direttamente su interessi regionali e stabilendo che, qualora le predette decisioni siano difformi dagli interessi rappresentati dalla Regione, quest'ultima possa sottoporre direttamente al coordinatore le proprie determinazioni (commi 3 e 4).

La norma contrasterebbe anche con l'art. 5 del Regolamento 95/93/CEE, il quale, tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento consultivo, non indica i rappresentanti del governo regionale o locale, «al fine di evitare la proliferazione di normative locali, che si oppongono al gioco della libera concorrenza», e non prevede, in relazione alla composizione del comitato di coordinamento, la prevalenza di alcuni membri rispetto ad altri.

L'art. 4 della medesima legge regionale sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui riconosce alla Regione la possibilità di concorrere a definire una serie di parametri di coordi-

namento nell'assegnazione delle bande orarie (comma 1), secondo precisi criteri direttamente individuati dalla medesima norma (comma 2), prevedendo altresì che la Regione possa diffidare il coordinatore ove quest'ultimo non rispetti i parametri indicati, assegnando un termine entro il quale provvedere alla corretta applicazione degli stessi, e possa anche – ove la situazione di inadempienza permanga – segnalare il fatto al Governo, proponendo la revoca del coordinatore stesso (comma 4).

Tale norma contrasterebbe con l'art. 3 del d.lgs. n. 172 del 2007, il quale istituisce un organismo nazionale, l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario 793/2004/CE, competente a fissare i parametri di coordinamento e a prevedere sanzioni a carico del vettore inadempiente. Inoltre, essa sarebbe, comunque, lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, dal momento che la determinazione della banda oraria non può essere condizionata da interessi locali, concernendo la sicurezza, l'efficienza e la regolamentazione tecnica del trasporto aereo di stretta competenza dell'ENAC. Il predetto art. 4 contrasterebbe altresì con l'art. 6 del Regolamento 793/2004/CEE, che attribuisce allo Stato membro il compito di definire i parametri per l'assegnazione delle bande orarie e con l'art. 4, comma 5, del medesimo regolamento, che definisce il coordinatore come unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie allo scopo di garantirne la neutralità e l'indipendenza.

Analoghe censure sono proposte nei confronti dell'art. 9, impugnato nella parte in cui, disciplinando le concessioni di gestione aeroportuale, si porrebbe in contrasto con l'art. 704 del codice della navigazione. Mentre, infatti, la citata disposizione regionale prescrive che la Regione emani proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC (comma 3), che tali direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC (comma 4), il citato art. 704 del codice della navigazione attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale e all'ENAC la stipulazione della relativa previa convenzione nel rispetto delle direttive del Ministero dei trasporti, prevedendo un ruolo meramente consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

In conclusione, il ricorrente ritiene che l'intero impianto della legge regionale n. 29 del 2007 sia finalizzato a consentire l'esercizio, da parte della Regione, di poteri riservati unitariamente all'autorità centrale (Ministero dei Trasporti ed ENAC) in ragione del rilievo nazionale, ove non sovranazionale, degli interessi ad essi sottesi e chiede pertanto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale in esame.

2. – In linea con quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 368 del 2008), devono essere esaminate prioritariamente le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare le norme impugnate, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze, avendo esse carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che ineriscono all'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2.1. – Le predette questioni sono fondate.

Gli artt. 3, 4 e 9 della legge della Regione Lombardia n. 29 del 2007 attribuiscono alla Regione una serie di competenze e poteri in ordine ad ambiti inerenti all'assegnazione delle bande orarie (mediante la previsione di peculiari modalità, assistite da procedure rinforzate, di concorso regionale alla definizione dei parametri di coordinamento, sulla cui base il coordinatore procede all'assegnazione delle predette bande, e di specifici strumenti di controllo del rispetto dei medesimi: artt. 3 e 4); nonché al rilascio delle concessioni di gestione degli aeroporti «coordinati», presenti nel territorio regionale ma non destinati ai voli di mero cabotaggio regionale (con la previsione della partecipazione della Regione alla procedura di rilascio delle predette concessioni realizzata mediante l'elaborazione di proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte fra gestore aeroportuale ed ENAC, che costituiscono linee guida vincolanti per le medesime convenzioni: art. 9).

Le citate disposizioni sono, peraltro, strettamente ed inscindibilmente connesse con tutti gli altri articoli della legge regionale n. 29 del 2007. Infatti, alcuni di essi espressamente rinviano alle norme fatte oggetto di specifiche censure (artt. 5 e 6). Le altre disposizioni non specificamente impugnate della medesima legge, pur non contenendo un richiamo espresso agli artt. 3, 4 e 9, o ne presuppongono in ogni caso l'applicazione (artt. 2, 10 ed

11), o ne disciplinano potenziali sviluppi applicativi (artt. 7 ed 8), o sono volte a determinare l'ambito di operatività e la data di entrata in vigore della legge regionale in esame (artt. 1 e 12).

Per valutare le censure sollevate nei confronti della legge regionale, relativamente alla pretesa violazione delle norme costituzionali inerenti al riparto delle competenze legislative, occorre preliminarmente identificare la materia alla quale esse sono riconducibili, alla luce dell'oggetto delle medesime e delle finalità perseguite dagli interventi legislativi nel cui ambito esse si collocano, anche al fine di individuare correttamente gli interessi tutelati (sentenza n. 165 del 2007).

Tale materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi.

Il legislatore comunitario, dapprima con il Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio, poi con il Regolamento n. 793/2004/CE, ha introdotto norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie, inerenti al permesso di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo ad una data e in un orario specifici, assegnati da un coordinatore al fine dell'atterraggio e del decollo degli aeromobili. L'assegnazione riguarda gli aeroporti comunitari cosiddetti coordinati, contraddistinti da un elevato traffico aereo e da serie carenze di capacità, nei quali è necessario, quindi, che ai vettori sia assegnata una banda oraria da parte di un coordinatore, sulla base dei fattori tecnici, operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi (i parametri di coordinamento). Dalla stessa formulazione testuale dei predetti regolamenti comunitari si desume che la disciplina da essi recata è essenzialmente volta al fine di garantire l'accesso al mercato di tutti i vettori secondo regole trasparenti, imparziali e non discriminatorie, di promuovere un'effettiva apertura delle rotte nazionali alla concorrenza a beneficio dell'utenza e di garantire fondamentali esigenze di sicurezza del traffico aereo, in una prospettiva unitaria già a livello comunitario.

In attuazione della richiamata normativa comunitaria, il legislatore statale ha provveduto a modificare la parte aeronautica del codice della navigazione, in specie con il d.lgs. n. 96 del 2005 (successivamente modificato dal d.lgs. n. 151 del 2006, entrambi adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Si è stabilito, fra l'altro, che «la partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi [...]» (art. 807 cod. nav.).

Con il successivo d.lgs. n. 172 del 2007, il legislatore statale delegato ha ulteriormente adeguato la normativa interna alla normativa comunitaria, in particolare sanzionatoria, ed ha attribuito all'ENAC – già titolare delle funzioni di controllo e regolazione dell'intero sistema aeroportuale, in base alla legge 9 novembre 2004, n. 265 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione), a fini di garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di efficienza del traffico aereo negli aeroporti della Comunità – il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

Dall'esame della normativa comunitaria e di quella interna di attuazione emerge che la disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), Cost.).

La legge regionale impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia – come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) – riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali. La distribuzione delle bande orarie richiede, infatti, almeno una corrispondenza tra i due aeroporti del volo, quello di partenza e quello di arrivo,

oltre che il coordinamento dei voli nello spazio aereo considerato.

Le norme in esame, pertanto, incidono direttamente ed immediatamente sulla disciplina di settori (l'assegnazione delle bande orarie, il rilascio delle concessioni aeroportuali) che sono stati oggetto dei richiamati interventi del legislatore comunitario, e poi del legislatore statale, riconducibili alle materie sopra indicate, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

Restano assorbiti gli ulteriori profili.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

Il Presidente: *f.to*

Il Redattore: *f.to*

Il Cancelliere: *f.to*